

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

DIPARTIMENTO DI INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Corso di Laurea magistrale in Interpretazione (classe LM-94)

TESI DI LAUREA

in

LINGUA SPAGNOLA PER INTERPRETI

LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: SFIDE, LIMITI E STRATEGIE
DELLA TRASCRIZIONE

CANDIDATO

RELATORE

Ylenia Mastrangelo

María Jesús González Rodríguez

CORRELATORE

Nicoletta Spinolo

Anno Accademico 2017/2018

Terzo appello

Abstract

Nell'interpretazione per intercettazioni telefoniche, l'interprete lavora in un contesto non abituale che lo pone davanti a nuove sfide: rumori di sottofondo, sovrapposizione delle voci, uniti ad un linguaggio criptico e ambiguo, che l'interprete dovrà cercare di riportare da una lingua a un'altra, da una cultura a un'altra, contribuendo così alla formulazione di quello che sarà un mezzo di ricerca della prova. Dalla riflessione scaturita riguardo il parallelismo esistente tra l'interprete di intercettazioni telefoniche e la figura del perito trascrittore incaricato di trascrivere intercettazioni telefoniche, sorge il presente studio avente lo scopo di far luce sulle caratteristiche, modalità e criticità dell'attività del perito, nonché di trovare punti di contatto tra due professioni apparentemente distanti tra di loro, dimostrando come la formazione dell'interprete possa rappresentare un supporto al perito nella sua professione.

Nella sua perizia, il perito deve riportare le peculiarità e le caratteristiche dell'oggetto delle intercettazioni, la conversazione telefonica: oltre alla difficoltà di trasformare l'oralità in testo scritto, egli, alla stregua dell'interprete, dovrà saper risolvere eventuali problematiche legate a rumori, significati celati, voci sovrapposte. Attraverso il questionario sottoposto a cinque periti trascrittori, la ricerca svolta permette non solo di definire nel dettaglio queste criticità, ma anche di conoscere le principali strategie adottate. I risultati mettono in luce la forte esigenza di formazione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento di intercettazioni telefoniche: non solo di periti e interpreti (con corsi di formazione *ad hoc*), ma anche di giudici e funzionari, al fine di sensibilizzare sul ruolo cruciale svolto da queste due figure professionali. Inoltre, i dati sottolineano le forti analogie tra queste due professioni e il grande contributo che la formazione in interpretazione può dare alla formazione del perito trascrittore.

Indice

Introduzione	1
Capitolo 1 – Le intercettazioni telefoniche	4
1.1 Le intercettazioni: definizione nel sistema giuridico italiano	5
1.2 I limiti di ammissibilità	7
1.2.1 Limiti di ammissibilità oggettivi	8
1.2.2 Limiti di ammissibilità soggettivi	9
1.3 Presupposti e forme del provvedimento	10
1.4 Il procedimento: l'autorizzazione	11
1.5 L'esecuzione delle operazioni	13
1.5.1 Gli impianti utilizzati	13
1.5.2 L'esecuzione	13
1.5.3 Lo stralcio	15
1.5.4 La trascrizione	16
1.6 Il post-operazioni	17
1.6.1 Conservazione dei documenti	17
1.6.2 Utilizzazione e divieto di utilizzazione in altri procedimenti	17
1.7 La tutela delle intercettazioni	20
1.7.1 La tutela nazionale	21
1.7.2 La tutela a livello internazionale	21
1.8 Riforma Orlando	22
Conclusioni	25
Capitolo 2: L'interazione telefonica	26
2.1 Gli studi sulla comunicazione e la conversazione	26
2.2 Il parlato e le sue caratteristiche	27
2.2.1 L'implicito e il malinteso	30
2.2.2 La prosodia	32
2.3 L'interazione telefonica	32
2.4 Le caratteristiche dell'interazione telefonica	33
2.4.1 Apertura dell'interazione	34
2.4.2 La chiusura	35
2.5 Interazione telefonica vs Interazione faccia a faccia	36

2.6 L'intercettazione come conversazione telefonica	38
Conclusioni	43
Capitolo 3: La trascrizione di intercettazioni e i suoi protagonisti	45
3.1 La perizia nel sistema giuridico italiano	46
3.1.1 Limiti di ammissibilità della perizia	46
3.1.2 La nomina del perito	47
3.1.3 Incapacità e incompatibilità, astensione e ricusazione del perito	48
3.1.4 L'attività del perito	51
3.1.5 Il consulente tecnico	53
3.2 La perizia trascrittiva	54
3.3 Le difficoltà trascrittive	56
3.3.1 Il rumore	56
3.3.2 Sovrapposizione delle voci	58
3.3.3 Tratti segmentali e paralinguistici	59
3.3.4 L'implicito	62
3.3.5 Le varietà regionali e il dialetto	63
3.4 L'interprete e le intercettazioni	66
Conclusioni	70
II PARTE - LO STUDIO	73
1. Gli obiettivi dello studio	74
2. Materiale e metodi	74
2.1 Sede e arco temporale	74
2.2 Popolazione	74
2.3 Raccolta dati	74
2.3.1 Il questionario	74
3. Risultati	76
3.1 Dati socio-demografici	76
3.2 Profilo professionale	76
3.3 Metodologia di lavoro	77
3.4 La lingua	81
3.5 Il mestiere del trascrittore	83
4. Analisi dei risultati	85
4.1 Profilo dei trascrittori	85

4.2 Metodologia di lavoro	86
4.3 Difficoltà nell'ascolto e nella trascrizione e soluzioni	87
4.4 La lingua	88
4.5 Il mestiere del trascrittore	89
4.6 Giudizio dei periti sulle condizioni lavorative	90
Conclusioni	91
Bibliografia	98
Sitografia	103

Appendice A, B

Introduzione

Il progresso tecnologico e la conseguente nascita di nuovi mezzi di comunicazione hanno rivoluzionato radicalmente le nostre società, le nostre abitudini quotidiane, il nostro modo di comunicare. La comunicazione oggi non conosce frontiere ed è dunque sempre più facile stabilire contatti anche da un angolo all'altro del mondo.

A trarre beneficio dallo sviluppo tecnologico e dalle sue applicazioni nella comunicazione sono state anche le organizzazioni criminali che, oggi, sfruttano tali strumenti per compiere attività illecite e per stabilire, dunque, delle vere e proprie reti di contatto criminali. Ne consegue che, anche nella lotta al crimine organizzato, il ricorso alla tecnologia e, in particolare, alle intercettazioni telefoniche sia divenuto cruciale.

La presente tesi nasce dal mio personale interesse verso un particolare tipo di interpretazione: l'interpretazione in/per intercettazioni telefoniche. In questo specifico contesto professionale, non del tutto abituale per un interprete, si affrontano sfide nuove, legate non solo a questioni puramente linguistiche e culturali, ma anche ad altri fattori che possono in maggiore o minor misura ostacolare il suo operato: rumori di sottofondo, sovrapposizione delle voci che si associano ad un linguaggio criptico, spesso ambiguo, che l'interprete dovrà cercare di riportare da una lingua ad un'altra, da una cultura ad un'altra, contribuendo così alla formulazione di quello che sarà un mezzo di ricerca della prova (Codice di Procedura Penale, Libro III, titolo terzo capo I, art. 266 e ss.). In questo ambito, le ottime competenze di ascolto e comprensione dell'interprete verranno messe alla prova da un audio "sporco" (González Rodríguez, 2015b: 116), che dovrà imparare a gestire al meglio, giacché il lavoro svolto rappresenterà un tassello fondamentale nella decisione che il giudice prenderà sulle sorti dell'imputato e/o sospettato.

A seguito di un'approfondita riflessione sull'argomento, ci si è resi conto della presenza di numerosi parallelismi tra il lavoro svolto da un interprete in questo peculiare contesto e quello del perito a cui viene affidato l'incarico di trascrivere intercettazioni telefoniche. Come si avrà modo di notare, infatti, queste due figure professionali condividono non solo competenze, conoscenze, ma, soprattutto, affrontano quasi le stesse difficoltà.

L'opportunità di avere accesso non solo alle registrazioni, ma anche alle trascrizioni delle intercettazioni ha fatto sorgere l'idea di uno studio incentrato giustappunto sulla figura del perito trascrittore e, più in particolare, sull'attività svolta da questa figura professionale. La quasi totale assenza di pubblicazioni sull'argomento ha rappresentato un ulteriore stimolo alla realizzazione della presente tesi.

Sulla base di questi presupposti, è stato concepito uno studio avente lo scopo di far luce sulle caratteristiche, modalità e criticità di una professione poco conosciuta e molto spesso sottovalutata, nonché di trovare punti di contatto tra due professioni apparentemente distanti tra di loro, dimostrando come la formazione dell'interprete possa rappresentare un supporto al perito nella sua professione.

Il presente lavoro si propone di essere non il punto d'arrivo, bensì l'inizio di una riflessione molto più ampia e approfondita sul mondo delle intercettazioni telefoniche, sulle relative trascrizioni e sulle figure professionali coinvolte in questo processo: lo studio e l'analisi delle diverse fasi dell'attività del perito trascrittore di intercettazioni permettono così di segnalare le principali caratteristiche e criticità con cui anche un interprete in/per intercettazioni telefoniche dovrà confrontarsi.

Dopo una prima fase di documentazione sull'argomento, è stato elaborato un dettagliato questionario, che è stato sottoposto all'attenzione dei periti trascrittori, volto alla raccolta di informazioni sulle reali modalità di lavoro e su eventuali problematiche dell'attività del perito trascrittore di intercettazioni telefoniche.

La tesi è stata suddivisa seguendo una logica ben precisa in due parti, la prima teorica e di presentazione (contenente tre capitoli), e la seconda dedicata interamente allo studio e ai risultati emersi (che racchiude quattro sezioni).

Il primo capitolo traccia una panoramica delle intercettazioni telefoniche nel sistema legislativo italiano. Ci si concentrerà sull'impiego di questo strumento nell'ambito del contesto investigativo italiano, descrivendo i procedimenti che precedono e seguono l'inizio delle fasi di captazione delle comunicazioni. Inoltre, saranno esposte le novità apportate dalla riforma Orlando.

Il secondo capitolo è dedicato all'oggetto delle intercettazioni telefoniche: la conversazione telefonica. Ripercorrendo brevemente la storia degli studi condotti sulla conversazione in generale e sull'interazione telefonica in particolare, si descriveranno le principali caratteristiche di questo tipo di comunicazione orale. La possibilità di disporre della trascrizione (e relativo audio) di alcune intercettazioni telefoniche ha permesso anche di svolgere un'analisi linguistica delle conversazioni, volta ad individuare alcuni dei tratti distintivi descritti, come, ad esempio, il dover spesso "tradurre", alla stregua dell'interprete, dal dialetto all'italiano standard.

Il terzo capitolo presenta i protagonisti dello studio, i periti, descrivendo in primo luogo il ruolo della perizia nel sistema giuridico italiano. Sulla base delle informazioni raccolte in letteratura, si introducono poi le principali difficoltà che potrebbero ostacolare lo svolgimento di una trascrizione di intercettazioni e, quindi, una perizia trascrittiva: rumori di sottofondo, voci

sovrapposte, linguaggio criptico e *code switching* sono spesso una costante. Al fine di garantire un risultato ottimale e, dunque, di non compromettere l'integrità della perizia, il perito (e l'interprete) dovrà imparare a gestire al meglio queste problematiche, con l'adozione di diverse strategie (che, come si vedrà, variano a seconda dei casi). L'ultima sezione del capitolo è incentrata sulla figura dell'interprete nell'ambito delle intercettazioni telefoniche. Si evidenzieranno qui analogie e differenze tra questa figura e quella del perito.

La seconda parte è suddivisa a sua volta in quattro sezioni. Dopo una breve presentazione degli obiettivi dello studio, si esporrà brevemente la metodologia di lavoro utilizzata: come già anticipato, il questionario (descritto in dettaglio in questa sezione) è stato sottoposto a cinque periti, provenienti da diverse zone d'Italia. Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, si analizzeranno successivamente i risultati dello studio.

La scelta di svolgere una ricerca empirica nasce dalla necessità di disporre di dati certi, raccolti sulla base delle esperienze e delle opinioni di quanti lavorano in questo ambito, evidenziandone criticità e difficoltà: un'opportunità non comune, un privilegio in questo settore, in cui l'accesso ai materiali (quali registrazioni e trascrizioni) è molto restrittivo e limitato e in cui non è facile reperire l'opinione dei diretti interessati (in questo caso, i periti).

Infine, si auspica che le informazioni raccolte nel presente studio possano rappresentare uno spunto di riflessione sul lavoro svolto dai periti trascrittori e dagli interpreti e, di conseguenza, favoriscano una maggiore sensibilizzazione sull'argomento. Ci si propone, inoltre, di formulare proposte per migliorare le condizioni lavorative di entrambi i professionisti, avvalendosi del contributo e della prospettiva di interpreti formati *ad hoc* e, dunque, qualificati.

Capitolo 1 – Le intercettazioni telefoniche

Al giorno d'oggi è ormai sempre più comune sentir parlare di “intercettazione telefonica”. I giornali, la televisione, e ormai per lo più Internet, informano quotidianamente (o quasi) di scandali più o meno gravi, casi risolti o riaperti dopo anni grazie ad un'intercettazione telefonica (Privitera, 2010).

L'evoluzione dei mezzi di comunicazione, delle tecnologie e il conseguente aumento esponenziale del loro uso ha portato alla nascita di nuovi tipi di comunicazione: si pensi al fatto che oggi comunicare con una persona che si trova dall'altra parte del globo richiede solo pochi secondi, cosa impensabile anche solo cinquanta anni fa.

In ambito forense, una delle conseguenze di questa evoluzione è stato il ricorso sempre maggiore all'uso del mezzo delle intercettazioni telefoniche nei processi (cfr. dati DG-Stat al paragrafo 1.1; Valente, 2012), nonché la necessità di rivedere la legislazione in materia per adattarla ad un contesto cambiato radicalmente e in continuo sviluppo¹.

Intercettare una conversazione, una comunicazione tra due o più parlanti è un processo molto complesso e delicato. Le intercettazioni (telefoniche e ambientali) sono oggetto di un continuo braccio di ferro tra autorità e libertà: sussiste dunque una costante conflittualità tra operazioni di intercettazione e rispetto del diritto alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sanciti come “inviolabili” dall'art. 15 della Costituzione italiana. Dunque, se da un lato questo mezzo di ricerca della prova è molto efficace, dall'altro “esprime una significativa invasività a danno dei diritti fondamentali della persona” (Balducci, 2002: 1).

Di fatto, le diverse revisioni e modifiche delle disposizioni in materia eseguite nel corso degli anni hanno avuto come obiettivo quello di adattare la normativa ad un contesto nuovo e mutato che impone nuovi schemi, che mettono in discussione la nozione stessa di *privacy*. Nel tempo, si è cercato dunque di affrontare tutti gli aspetti più delicati della questione, stabilendo limiti, vincoli normativi e garanzie per sfruttare al meglio questo mezzo e per garantire uno svolgimento corretto delle operazioni, che non mini i diritti fondamentali della persona.

In questo capitolo si vuole fornire una panoramica generale di quella che è la normativa vigente in materia di intercettazioni telefoniche, soffermandosi sugli aspetti più salienti di questa, al fine di introdurre il contesto legislativo in cui si colloca l'oggetto di studio della presente tesi:

¹ Per la nuova disciplina delle intercettazioni dopo il D.Lgs. 216/2017 si vedano le più recenti pubblicazioni, tra cui D'Angelo (2018).

la trascrizione delle intercettazioni.

1.1 Le intercettazioni: definizione nel sistema giuridico italiano

Sin dai tempi più remoti, sin da quando esiste la comunicazione, c'è sempre stato chi ha cercato di scoprire il contenuto dei messaggi altrui. Si può affermare che le intercettazioni sono sempre esistite, anche se con forme e mezzi differenti dagli attuali (De Giovanni, n.d.).

Dall'intercettazione dei messaggi portati dai piccioni viaggiatori sino all'istituzione di appositi Servizi per l'intercettazione di comunicazioni già dall'epoca di Giolitti, il concetto di base è rimasto sempre lo stesso: cercare di captare il messaggio che stanno trasmettendo due o più interlocutori e, soprattutto, operare a loro insaputa (*Ibidem*).

In Italia, le intercettazioni sono diventate determinanti per la risoluzione di un numero sempre maggiori di casi. Secondo alcune statistiche, il nostro Paese si colloca tra le prime posizioni in Europa per utilizzo di intercettazioni nei processi². Un dato che risalta tra quelli raccolti ed elaborati dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia riferiti all'anno 2017³ (ultimi dati disponibili) è che il numero di intercettazioni di tipo ordinario (84.207) è maggiore rispetto alle intercettazioni svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) (41.759) e a quelle in ambito di terrorismo (1.149). Inoltre, le intercettazioni telefoniche sono in numero nettamente maggiore rispetto alle ambientali (solo per quelle di tipo ordinario, le telefoniche raggiungono 71.637 registrazioni, mentre le ambientali ammontano a 5.908).

La materia delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni è regolata dal Codice di Procedura Penale, al Capo IV del Titolo III (dedicato ai mezzi di ricerca della prova) del Libro III in Materia di prove. Le intercettazioni vengono quindi contemplate tra i mezzi di ricerca della prova.

È con una sentenza della Cassazione che si definisce esplicitamente il concetto di intercettazione, regolato dagli artt. 266 e ss. c.p.p., prima mai esplicitato dalla legislazione.

L'intercettazione viene quindi definita come la:

captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele

² https://www.corriere.it/politica/17_novembre_02/intercettazioni-caso-italiano-5824584e-bff2-11e7-9033-a17365fca42f.shtml (consultato in data 26/10/2018)

³ I dati riferiti all'anno 2017 sono provvisori. Disponibili da <https://webstat.giustizia.it/StatisticheGiudiziarie/altro/Altre%20Statistiche.aspx> (consultato in data 26/10/2018)

ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato.

(Cass. VI, 29-3-2005, n 12189)

Ne deriva quindi che il concetto di intercettazione si riferisce all'attività di ascolto o lettura e captazione di una comunicazione che avviene tra due o più interlocutori che si trovano a distanza tra loro e che trasmettono il messaggio attraverso mezzi tecnici che siano idonei a garantire la riservatezza del messaggio inviato o ricevuto, o tra persone presenti nello stesso luogo, per cui si parlerà di intercettazione ambientale. In altre parole, "l'intercettazione, dunque, consiste in un certo senso - per usare la terminologia usualmente adoperata dalla Corte di Cassazione - nel sequestro di un bene immateriale: il contenuto della comunicazione" (Aprile e Spiezia, 2004: 3)

Seguendo la linea di ragionamento di Lisi (2018: 13-14), si può affermare che un'intercettazione, per essere definita come tale, deve presentare tre requisiti fondamentali: l'invasività nel mezzo, la clandestinità e l'uso di mezzi tecnici o meccanici per ottenere una prova storica.

Innanzitutto, il mezzo stesso utilizzato è invasivo in quanto con l'intercettazione si prende coscienza di una conversazione o di una comunicazione riservata che si produce quindi per una cerchia ristretta di soggetti. In altre parole, si attenta al diritto di segretezza della comunicazione (art. 15 Cost.). Se è vero che gli interlocutori devono comunicare con lo scopo di escludere terzi dalla conversazione, allora non può essere definito come "intercettazione" l'ascolto da parte di terzi di conversazione a voce alta: "l'ascolto casuale di una conversazione, dovuto ad interlocutori, che parlano a voce alta, non rappresenta un'intercettazione: i protagonisti hanno rinunciato implicitamente alla segretezza stessa" (Lisi, 2018: 13).

Altro requisito è la clandestinità. I soggetti, cioè, non devono essere a conoscenza del fatto che si sta ascoltando la conversazione che stanno portando avanti. Di conseguenza, l'attività di intercettazione deve essere svolta da un terzo estraneo ai conversanti. In dottrina, secondo quanto riportato da Balducci (2002: 12-16), c'è infatti chi ritiene che l'ascolto clandestino possa definirsi "intercettazione" solo se si effettua all'insaputa di tutti gli interlocutori. Tuttavia, come sostiene l'autrice, è giusto sottolineare che anche nel caso in cui sia uno degli interlocutori a registrare la conversazione, si tratterebbe comunque di una lesione alla segretezza della comunicazione, un diritto che appartiene a ciascuno degli interlocutori, e, di conseguenza rientrerebbe nella fattispecie delle intercettazioni. Ciononostante, se è vero che la consapevolezza dell'ascolto da parte di uno degli interlocutori non fa venir meno il carattere intercettivo della captazione, è vero anche che "ciò influisce sulla genuinità e spontaneità dei

colloqui, ponendo il diverso problema della valutazione da parte del giudice del mezzo di prova (viziato *ab origine* nel carattere della sincerità)⁴ (Balducci, 2002:14).

Infine, l'uso di strumenti meccanici e elettronici è altrettanto essenziale per definire l'operazione di intercettazione come tale da un punto di vista normativo. In questo senso, ascoltare una conversazione privata senza l'utilizzo di strumenti meccanici ed elettronici non implica un'attività di intercettazione in senso proprio: secondo la prospettiva normativa chi ascolta, non visto, una conversazione altrui non sta svolgendo un'intercettazione (*Ibidem*).

In conclusione, l'intercettazione si definisce come il mezzo di ricerca della prova attraverso il quale, con appropriati strumenti tecnici, all'insaputa di almeno uno degli interessati, si viene a conoscenza di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione (intendendo quindi tutti i tipi di trasmissione di messaggi, a mezzo cavo o via etere come telefono, fax o flussi telematici, come Internet) o di conversazioni tra presenti.

Dalla precedente definizione si può quindi distinguere tra le intercettazioni che hanno come oggetto le comunicazioni a distanza tra due o più parlanti e quelle che invece hanno come oggetto le conversazioni tra parlanti che si trovano nello stesso luogo. Distinguiamo quindi tra intercettazioni telefoniche e le intercettazioni tra presenti in un determinato contesto ambientale, le cosiddette intercettazioni ambientali (effettuate con diverse modalità, per esempio, con una microspia in un'auto).

1.2 I limiti di ammissibilità

Nell'esposizione degli articoli che disciplinano le disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche, qui di seguito descritti, si è scelto di far riferimento al “Codice di Procedura Penale Esplicato, Spiegato Articolo per Articolo, Leggi complementari Formulario” (Edizioni Giuridiche Simone, 2014) e, per una versione più aggiornata degli articoli, al Codice Brocardi (disponibile al sito <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/>).

Nella nostra Costituzione, l'articolo 15 definisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni come “inviolabili”. Tuttavia, con l'intercettazione, vengono messe in discussione tutte le tutele che generalmente garantiscono il carattere riservato di una conversazione. È proprio per la delicatezza della materia trattata, considerando quindi l'invasività del mezzo di ricerca della prova in questione, che il legislatore è arrivato a definire limiti all'ammissione

⁴ Cfr. anche Cercola (2016): “La parzialità delle dichiarazioni intercettate, tale da esigere un'attenzione scrupolosa sull'attendibilità del loro contenuto, risulta particolarmente evidente laddove uno dei colloquiati è interessato ad ottenere dall'altro delle risposte con precipuo contenuto”.

dell'intercettazione per un numero ristretto di reati.

Questi vengono raccolti nell'articolo 266 del c.p.p., che elenca quali sono le fattispecie per le quali è ammessa l'operazione di intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova. Negli articoli successivi si definiscono i presupposti e le forme del provvedimento, le modalità di esecuzione delle operazioni, per poi passare alla loro conservazione e documentazione. Il Capo si conclude con le previsioni riguardo l'uso processuale delle intercettazioni.

Senza alcuna pretesa di esaustività, al solo fine di definire adeguatamente il quadro giuridico in cui si colloca il tema oggetto del presente studio, si esporranno i diversi punti sopracitati, fornendo così una panoramica generale riguardo il procedimento di intercettazione nel nostro Paese.

1.2.1 Limiti di ammissibilità oggettivi⁵

Considerando i limiti oggettivi, l'intercettazione di comunicazioni è consentita solo nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'articolo 600ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 (pornografia virtuale) del medesimo codice, nonché dall'art. 609 undecies (adescamento di minorenni); f-ter) delitti previsti dagli articoli 444 (commercio di sostanze alimentari nocive), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze non genuine come genuine) e 517 quater del codice penale (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari); f-quater) delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale (atti persecutori);

⁵ “Sono indicate determinate tipologie di reato sulla base di un criterio quantitativo o qualitativo, attinente alle peculiarità di fattispecie delittuose oggetto di accertamento, per le quali lo strumento captatorio risulta particolarmente utile” (Testaguzza, 2017).

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614⁶ del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa;

2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.

Nel seguente art. 266bis relativo alle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche si afferma che:

1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi⁷.

1.2.2 Limiti di ammissibilità soggettivi

Generalmente l'esecuzione delle operazioni di intercettazioni telefoniche non sono vincolate a limiti di tipo soggettivo, cioè quei limiti riferibili alla condizione o alle qualità della persona di cui si sta cercando di captare le conversazioni. Ciononostante, bisogna osservare che “in alcuni casi sono reperibili nell'ordinamento divieti, assoluti o relativi, alla esecuzione di operazioni di intercettazione telefonica che trovano la loro *ratio* giustificatrice proprio nelle peculiari qualità di tali soggetti” (Spiezia, 2003: 7).

Tra i limiti di carattere soggettivo rientra quindi quello previsto dall'art. 103 co. 5 del c.p.p., che fa espresso divieto di procedere ad intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, nonché a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

⁶ Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Disponibile da

<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iv/art614.html>

(Consultato in data 27/10/2018)

⁷ “La Corte di Cassazione (Sezioni Unite, 24-09-1998, n. 21) ha sostenuto che la norma di cui l'art.266bis c.p.p. consente l'intercettazione, in tema di telefonia mobile, anche dei dati “esteriori” delle conversazioni telefoniche, diversi dal contenuto delle conversazioni, come l'utenza da cui proviene la telefonata, il numero chiamato, la data, l'ora e la durata della conversazione”. (AA.VV., 2014:368)

Rientrano inoltre tra i limiti soggettivi anche i divieti previsti da leggi speciali. Il caso più noto è forse quello del parlamentare italiano e della cosiddetta immunità parlamentare. Quest'ultima è stabilita dall'art. 68, co. 2 e 3, Cost. che vieta di procedere ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni dei membri del Parlamento senza previa autorizzazione della Camera dei Deputati o del Senato. Analogamente, sono vietate le intercettazioni nei confronti del Presidente della Repubblica (art. 7, co.3, l. 5.6.1989, n. 219)⁸, del parlamentare europeo (artt. 1 e 4, l. 3.5.1966, n. 437 e l. 6.4.1977, n. 150), dei giudici costituzionali (art. 3, co. 2, l. cost. 2.11.1967, n. 2), del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, anche una volta cessati dalla carica, per i reati ministeriali (art. 10, co.1, l. cost. 16.1.1989, n.1).

1.3 Presupposti e forme del provvedimento

I presupposti per l'avvio delle operazioni di intercettazioni vengono esposti nell'art. 267 del c.p.p. che stabilisce che sia il giudice per le indagini preliminari (GIP) ad autorizzare il pubblico ministero (PM) a disporre le operazioni. L'autorizzazione viene concessa attraverso un decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (Comma 1).

La norma prevede quindi che vengano soddisfatti due presupposti fondamentali.

Innanzitutto, si richiede che il procedimento abbia come oggetto indizi di reati di particolare gravità. In questo senso, "la giurisprudenza ritiene che i gravi indizi attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza del soggetto che può essere del tutto ignoto nel momento in cui l'operazione è disposta"⁹ (AA.VV., 2014: 369).

L'altro presupposto riguarda la valutazione dell'assoluta indispensabilità investigativa delle intercettazioni. Infatti, affinché esse vengano disposte, devono definirsi assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Aprile e Spiezia (2004: 10) affermano che "l'indispensabilità va intesa come indefettibile necessità del ricorso a tale mezzo per un corretto e completo procedere investigativo, del quale dunque non si possa fare a meno, e le cui finalità non possono essere altrimenti conseguite".

⁸ 2. Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.

3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.

⁹ Cass., n. 1079, 1-02-1995

In altre parole, si può sostenere che l'operazione di intercettazione si può disporre nel momento in cui si verifica l'impossibilità di acquisire la prova in altro modo e, quindi, quando non si presenta altra alternativa.

Quanto alla fase processuale, il procedimento di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche si colloca nel corso delle indagini preliminari. Va segnalato però che:

non vi è una espressa previsione in tal senso delle norme in materia, né si rinvengono significative pronunce sul punto della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia tale conclusione appare desumibile chiaramente dal sistema: infatti la disciplina delle intercettazioni "ordinarie" si colloca tra i mezzi di ricerca della prova e quella è la finalità alla quale deve sottendere. Le intercettazioni telefoniche presuppongono necessariamente il perdurare delle indagini preliminari.

(Spiezia, 2003: 14)

1.4 Il procedimento: l'autorizzazione

Considerando la grande implicatura a livello costituzionale, il legislatore ha definito che il procedimento di ammissione delle intercettazioni richieda due distinti provvedimenti, uno finalizzato all'iniziativa e l'altro al controllo (Testaguzza, 2017). Il primo avrà come protagonista il PM, mentre il secondo il GIP.

Come è già stato sottolineato, nei casi ordinari è il giudice per le indagini preliminari, garante delle libertà individuali, ad autorizzare l'inizio delle operazioni di intercettazione con decreto motivato, se ne accerta la sussistenza dei presupposti. Tuttavia, nei casi d'urgenza, secondo l'art. 267 co. 2 e ss., è il PM a disporre direttamente l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice. L'urgenza si ha quando si ritiene che il ritardo nell'intercettazione possa causare grave pregiudizio alle indagini. Entro le quarantotto ore, il giudice deve decidere sulla convalida del provvedimento con decreto motivato. La caducazione è piena e assoluta, per cui, se il decreto del PM non viene convalidato entro il termine stabilito, le operazioni devono cessare immediatamente, l'intercettazione non può essere proseguita e, inoltre, i risultati di essa non possono essere utilizzati (anche quelli delle acquisizioni eventualmente già conseguite).

Una volta ottenuta l'autorizzazione, nel decreto in cui dispone le intercettazioni, il PM indica le modalità di intercettazione che ritiene sia maggiormente utili ai fini investigativi (ad esempio, può scegliere di intercettare le comunicazioni soltanto in determinati giorni o fasce orarie, nei quali il soggetto comunica abitualmente) e la durata delle operazioni. Quest'ultima non può superare i quindici giorni, può però essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni se si ritiene che sussistano ancora i presupposti indicati al

comma 1. Anche i decreti di proroga devono essere motivati in quanto implicanti la compressione, per un ulteriore termine, della sfera di riservatezza delle comunicazioni private (Testaguzza, 2017). L'assenza o l'inadeguatezza della motivazione del decreto, comporta l'inutilizzabilità dei risultati ottenuti dalle operazioni di captazione.

A questo punto, il PM procede personalmente alle operazioni ovvero si avvale di un ufficiale di polizia giudiziaria (PG). Il codice attribuisce quindi ad un ufficiale¹⁰, e non ad un "semplice" agente di PG il compito di svolgere le operazioni; agente che in ogni caso può comunque partecipare alle operazioni in qualità di coadiutore (legge 12 luglio 1991, n. 203).

Come si è potuto notare, al PM viene affidato un ruolo assolutamente prioritario nello svolgimento delle operazioni. Tale scelta è giustificata dalla volontà "di affidare al PM il ruolo di massimo garante nelle fasi di attuazione di tale delicatissimo strumento di indagine" (Spiezia, 2003: 22).

Vista la diretta incidenza su diritti saldamente protetti a livello costituzionale, si è scelto di far cadere sulla figura del PM la responsabilità delle operazioni, a cui dovrà adempiere con il controllo diretto e personale delle diverse fasi: registrazione, ascolto e verbalizzazione delle telefonate intercettate. Nella realtà dei fatti, è impensabile che un PM possa procedere in via esclusiva a tutte le fasi in cui si articola l'attività di intercettazione. È per questo auspicabile che egli partecipi o, meglio, coordini le più importanti, come l'ascolto diretto delle telefonate più significative.

Al PM è inoltre affidato un apposito registro dove sono annotati, secondo ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni (art. 267 c.p.p. comma 5).

¹⁰ Art. 57 c.p.p.:

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

1.5 L'esecuzione delle operazioni

1.5.1 Gli impianti utilizzati

L'articolo 268 al comma 3 stabilisce che le operazioni di intercettazione devono essere eseguite esclusivamente attraverso gli impianti installati nella Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti sono insufficienti o non idonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il PM può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle stesse mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, con i quali si intende qualsiasi apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, anche il materiale tecnico che, appartenendo a privati, venga da costoro consegnato in via precaria per effetto di noleggio o di qualunque altro contratto (Cass. Pen., S.S.U.U., 29 novembre 2005, n.2737). Nei casi di intercettazioni informatiche o telematiche può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti ai privati (art. 268, co. 3 e 3 bis, c.p.p.). In entrambi i casi, il PM ha l'obbligo di motivazione del decreto: qualora non venga soddisfatto questo requisito, i risultati delle operazioni di intercettazione sono inutilizzabili.

Nell'individuazione della *ratio legis* alla base di questa disposizione, è bene ricordare che la necessità di svolgere le operazioni di intercettazione con impianti appartenenti alla Procura della Repubblica si coglie nell'esigenza di evitare abusi e “di garantire il principio costituzionalmente garantito della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15), le cui limitazioni sono dunque ammissibili solo se poste in essere nel rispetto delle garanzie stabilite *ex lege*” (Codice Brocardi, art. 268).

La problematica legata all'osservanza di queste precise regole giuridiche è particolarmente importante dato che frequentemente si fa ricorso ad impianti esterni rispetto a quelli della Procura della Repubblica, in particolare nei casi in cui si verifica una carenza degli impianti e degli apparati degli uffici di Procura. Inoltre, bisogna anche considerare che molto spesso vengono svolte più indagini contemporaneamente, che quindi impegnano gli apparati a disposizione.

1.5.2 L'esecuzione

Le modalità e la durata delle operazioni, previamente autorizzate, vengono indicate dal PM. Tuttavia, in caso di proroga del termine da parte del giudice, sarà quest'ultimo a definire nel provvedimento autorizzativo tale durata. Teoricamente, attraverso i vari decreti di proroga, un'attività di intercettazione telefonica può durare sino alla conclusione delle indagini

preliminari, così come può essere sospesa qualora se ne presenti l'esigenza¹¹. Il termine di durata delle operazioni viene calcolato non dalla data della disposizione del PM, ma dalla data di avvio delle operazioni di intercettazione, vale a dire dalla prima fase dell'esecuzione.

Nell'articolo 268 c.p.p., interamente dedicato all'esecuzione delle operazioni di intercettazioni, si stabilisce che le comunicazioni intercettate vengano registrate e venga redatto il verbale delle operazioni (comma 1). Nel verbale, deve essere trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (comma 2). I dati che il verbale deve contenere vengono specificati all'art. 89 Att.¹².

I due commi precedentemente citati introducono una fase importante e che più interessa ai fini dello studio delle operazioni di captazione: la trascrizione delle conversazioni intercettate. In questa prima fase, tuttavia, non si può ancora parlare di una trascrizione vera e propria. I cosiddetti brogliacci di ascolto sono più che altro un riferimento riassuntivo o, semmai, una sommaria trascrizione del contenuto delle conversazioni. Secondo Di Martino e Procaccianti (citati in Lisi, 2018: 24), il brogliaccio rappresenta “un'ulteriore garanzia di correttezza delle operazioni, offrendo un immediato riscontro, già dal momento del deposito, del contenuto delle comunicazioni intercettate”.

I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro il termine di cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme agli altri decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione (comma 4). Nel caso in cui il deposito possa rappresentare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il PM a ritardarlo, ma non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il momento del deposito coincide infatti con quello della *discovery*, vale a dire il momento in cui tutti i soggetti processuali vengono a conoscenza di quanto è stato acquisito in termini probatori fino a quel momento. La proroga del deposito eviterebbe, almeno momentaneamente, che l'imputato venga a conoscenza degli atti compiuti dal PM, cioè dall'accusa, nel corso delle indagini preliminari (con un tempestivo deposito dei verbali, gli interessati potrebbero darsi alla latitanza).

Dopo la ricezione dell'avviso di deposito i difensori delle parti hanno facoltà di “esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche” (comma 6), telematiche nei termini previsti dalla legge o fissati dal

¹¹ Cass., Sez. VI., 18 novembre 2010, n. 11682

¹² Ai sensi dell'art. 89 disp. Att. c.p.p: “Il verbale delle operazioni [...] contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.”

giudice (art. 268, co. 4, 5 e 6). Una volta scaduto il termine, il giudice ordina di trascrivere i colloqui indicati dalle parti per poi inserire le relative trascrizioni nel fascicolo di dibattimento (Camon, 1996). Dispone, cioè, l'acquisizione delle comunicazioni che non appaiano irrilevanti, per poi procedere anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (art. 268 co. 6).

Potendo richiedere l'accesso alle conversazioni captate e sommariamente trascritte, prima che si proceda allo stralcio, si garantisce ai difensori di poter esercitare il diritto di difesa, prevalente rispetto alla necessità di garantire la segretezza delle comunicazioni (Filippi, 1997).

1.5.3 Lo stralcio

Come si è visto nel comma 6 dell'art. 268, il giudice procede allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietato l'utilizzo. Per 'stralcio' si intende precisamente "l'estrapolazione e successiva distruzione del materiale non utilizzato" (AA.VV., 2014: 371). Il diritto di domandare lo stralcio spetta a qualsiasi interessato, anche estraneo al procedimento.

In particolare, deve procedersi allo stralcio quando si tratta di comunicazioni che:

sono probatoriamente irrilevanti e, quindi, inutili; coperte da segreto professionale o di Stato che sia opponibile al giudice (es.: comunicazioni tra inquisito e suo difensore); invalidamente registrate (intercettazioni disposte d'urgenza dal P.M., ma non convalidate dal G.I.P.); irritualmente registrate, sia perché eseguite in violazione delle prescrizioni essenziali (es. registrazione magnetica della comunicazione telefonica, ma mancata redazione del verbale di intercettazione oppure mancato utilizzo degli impianti esistenti presso la procura della Repubblica), oppure purché compiute fuori da casi consentiti; assolutamente non registrate: la mancata registrazione non è sostituibile con annotazioni, verbali o dichiarazioni testimoniali delle quali la difesa non avrebbe la possibilità di controllare la veridicità.

(AA.VV., 2014: 371)

Ancora una volta, si tratta di un'operazione molto delicata. La decisione di escludere le registrazioni che non costituiscono materiale probatorio rilevante ha lo scopo di tutelare soggetti terzi che sono stati coinvolti involontariamente nelle intercettazioni perché in contatto con la persona intercettata, in modo tale da evitare la diffusione di dati e informazioni personali. È importante sottolineare ancora una volta che l'obiettivo è sempre quello di operare nel corretto bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, violando, quindi, il diritto alla riservatezza solo in presenza di una informazione che sia effettivamente rilevante per il processo" (Angeletti, 2017: 226).

La selezione del materiale registrato avviene nel contraddittorio. I difensori possono esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni, ma non possono ancora farne una copia, né dei file audio, né dei verbali in cui, nel corso delle indagini, è trascritto sommariamente il contenuto delle conversazioni.

Il ruolo del giudice, più in particolare, è quello di designare l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche indicate dalle parti "da cui sono stralciate due categorie di registrazioni: quelle «di cui è vietata» l'utilizzazione e quelle «manifestamente irrilevanti»" (Giordano, 2016: 8). Le registrazioni, i verbali delle intercettazioni e il materiale che è stato oggetto di stralcio devono essere conservati nel fascicolo del PM fino al momento in cui la sentenza diviene irrevocabile.

Una volta conclusa l'operazione di stralcio, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni scelte.

1.5.4 La trascrizione

In questo paragrafo verrà trattata solo superficialmente la questione della trascrizione delle registrazioni, che verrà analizzata in maniera dettagliata e approfondita nel capitolo 3.

Il comma 7 dell'art. 268 c.p.p. stabilisce che:

il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Innanzitutto, secondo la giurisprudenza, l'attività di trascrizione delle intercettazioni ha natura di perizia. Ciò comporta la nomina di un perito trascrittore a cui viene affidato il relativo incarico per il quale verranno concessi termini (eventualmente prorogabili) per lo svolgimento dello stesso.

I difensori possono poi estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

1.6 Il post-operazioni

1.6.1 Conservazione dei documenti

A questo punto, la norma (art. 269 c.p.p.) sancisce che i verbali e le registrazioni che sono state oggetto di stralcio, e ogni altro atto ad esse relativo, vengano conservati integralmente, coperti da segreto, presso l'ufficio del pubblico ministero in apposito archivio riservato. Le registrazioni dichiarate inutilizzabili non rientrano nella conservazione dei documenti, in base a quanto previsto dall'art. 271 c.p.p. (sui divieti di utilizzazione, citato più avanti), salvo che rappresentino corpo del reato.

Al comma 2, l'art. 269 definisce i termini entro i quali le registrazioni devono essere conservate. Si legge infatti che “salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione”.

Come già accennato, i materiali devono quindi essere conservati nel fascicolo del PM fino a quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Questa disposizione: “è funzionale al “recupero” del materiale raccolto in una fase successiva del procedimento quando, per fatti sopravvenuti, essa possa considerarsi rilevante” (Testaguzza, 2017). Tuttavia, proseguendo, si legge anche che le parti, chi ha subito l'intercettazione, abbiano il diritto di vedere distrutte le registrazioni quando queste non siano più necessarie al procedimento, per tutelare la riservatezza. Si chiede così al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione di distruggere quanto raccolto, “ovvero conservate allorché possano provare la sua innocenza” (AA.VV., 2014: 373). Di Martino e Procaccianti (citati in Lisi, 2018: 29) asseriscono che si sancisca così “un diritto all'oblio, cioè l'eliminazione di quanto non serve ai fini processuali e può ledere la riservatezza dei soggetti coinvolti”.

Nel comma 3 dello stesso articolo, si legge che se la richiesta è legittima e il materiale è irrilevante, il giudice che ha autorizzato e convalidato le operazioni procede nell'ambito di un'udienza camerale. Se accolta, la distruzione avviene sotto il suo diretto controllo. Viene poi redatto un verbale delle operazioni.

1.6.2 Utilizzazione e divieto di utilizzazione in altri procedimenti

Al fine di garantire il diritto della libertà e segretezza delle comunicazioni, sancito a livello costituzionale all'art. 270, comma 1 c.p.p., la normativa stabilisce che i risultati delle intercettazioni telefoniche e tra presenti (1-bis) “non possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti” salvo che risultino indispensabili per

l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, secondo l'art. 380 c.p.p.¹³.

¹³ 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600quinqües del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609 bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609 octies del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416bis comma 2 del codice penale,] delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612 bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale;

La *ratio* del divieto risiede nell'esigenza che l'atto giudiziale di autorizzazione delle intercettazioni debba essere puntualmente motivato, cioè debba predeterminare non solo i soggetti da sottoporre al controllo, ma anche i fatti che costituiscono reato per cui si procede al decreto. In particolare, in una sentenza della Corte Costituzionale si legge che l'art. 15 della Costituzione:

oltre a garantire la "segretezza" della comunicazione e, quindi, il diritto di ciascun individuo di escludere ogni altro soggetto diverso dal destinatario della conoscenza della comunicazione - tutela pure la "libertà" della comunicazione: libertà che risulterebbe pregiudicata, gravemente scoraggiata o, comunque, turbata ove la sua garanzia non comportasse il divieto di divulgazione o di utilizzazione successiva delle notizie di cui si è venuti a conoscenza a seguito di una legittima autorizzazione di intercettazioni al fine dell'accertamento in giudizio di determinati reati.

(Corte Cost., 23-07-1991, n.366)

La mancanza di una garanzia di controllo preventivo da parte del giudice, che verifica l'esistenza di presupposti per il rilascio del decreto, giustifica che le informazioni acquisite in seguito ad un'operazione di intercettazione nell'ambito di uno specifico procedimento, sulla base di un'autorizzazione che tiene conto di gravi indizi di reato e dell'indispensabilità del mezzo di ricerca della prova, non siano utilizzati nell'ambito di un diverso procedimento.

L'intrusione nella sfera privata può avere luogo "solo previo accertamento giurisdizionale dei requisiti previsti in via generale dalla legge" (Balducci, 2002: 175).

Per utilizzare i verbali e le registrazioni, quindi, essi devono essere depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano così le disposizioni degli articoli 268 bis, 268 ter e 268 quater¹⁴ (comma 2). Si effettuerà quindi una nuova udienza filtro affinché venga selezionato il materiale penalmente rilevante e utilizzabile in questo procedimento.

Al comma 3, si definisce quindi che il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [336-340], l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

¹⁴ Comma modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29/12/2017, n. 216 con decorrenza dal 26/01/2018 ed applicazione alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019.

Le novità introdotte dal citato D.Lgs. verranno trattate nel paragrafo 1.8

L'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni anche per reati diversi e ulteriori rispetto a quello per cui erano state disposte dipende da tre principi: la regolarità dell'autorizzazione disposta per uno dei delitti di cui l'art. 266 c.p.p., l'uso della trascrizione nell'ambito dello stesso procedimento e il collegamento dei reati ascrivibili alla stessa persona sottoposta ad indagini (Lisi, 2018).

L'articolo successivo, l'articolo 270bis c.p.p. è stato introdotto ex novo dalla legge di riforma del sistema di *Intelligence* italiana e della disciplina del segreto di Stato (l. 3-8-2007, n. 124) e regola la trattazione delle intercettazioni di comunicazioni "di servizio" di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. I divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni sono regolati dall'art. 271 c.p.p. Esso prevede l'inutilizzabilità delle intercettazioni assunte in violazione dei limiti stabiliti dagli artt. 266 e 267 e 268 commi 1 e 3. Inoltre, sono inutilizzabili le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni provenienti da persone soggette a segreto professionale o d'ufficio¹⁵ "quando [le conversazioni] hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati" (art. 200 co. 1). L'eccezione al divieto di utilizzazione si verifica quando, per esempio, si rende testimonianza sugli stessi fatti oggetto delle conversazioni ovvero dalla divulgazione avvenuta attraverso i mezzi di comunicazione. Infine, il comma 3 stabilisce che, in ogni stato e grado del processo, il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1, 1-bis e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

1.7 La tutela delle intercettazioni

Come si è più volte ribadito nel corso di questo capitolo, il tema dell'intercettazione è estremamente complesso in quanto chiama in causa questioni delicate, come il rispetto della *privacy*, la tutela dei dati personali e il diritto alla riservatezza e segretezza delle comunicazioni e della corrispondenza. In questo paragrafo, chi scrive si propone di presentare in modo generale e senza alcuna pretesa di esaustività, le costituzioni che regolano i diritti e le questioni sopra citati, riferendosi in particolare a come le intercettazioni, captazioni di conversazioni private, mettano in discussione la tutela di questi.

¹⁵ Trattasi di ministri di confessioni religiose, avvocati, investigatori privati autorizzati, consulenti tecnici, notai, consulenti del lavoro, geometri, ragionieri, commercialisti, medici, chirurghi, farmacisti e tutti coloro che svolgono una professione sanitaria ed ogni altro al quale la legge conceda la facoltà del segreto professionale (art. 202).

1.7.1 La tutela nazionale

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

L'art. 15 della Costituzione italiana, appena citato, è centrale per comprendere appieno il procedimento delle intercettazioni nell'ordinamento giuridico italiano.

Nell'articolo, ci si propone di proteggere due diversi interessi: quello relativo alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni, di cui si proclama l'invulnerabilità, e “quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale” (Corte Costituzionale, sentenza n. 81 del 26 febbraio – 11 marzo 1993).

Nel corso degli anni, la Corte Costituzionale si è più volte pronunciata sulla questione, a partire dalla sentenza n.34 del 1973, dove libertà e la segretezza delle comunicazioni vengono riconosciuti come “connaturali ai diritti della personalità”, quindi “definiti inviolabili dall'art. 2 Cost.”. Se così è, allora, come è stato affermato qualche anno più tardi dalla stessa Corte (sentenza n. 81, 1993): “il diritto alla libertà e alla segretezza della comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile”.

In una sentenza del 1991, la Corte sottolinea come la stretta connessione tra questo diritto e il nucleo essenziale dei valori di personalità porti a qualificare il diritto in questione come essenziale per “lo spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità” (Corte Cost. sent. n. 366, 1991).

La libertà di comunicazione è un diritto dell'uomo e, in quanto tale, non può subire alcun tipo di restrizione, a meno che non sia in ragione di un interesse primario e costituzionalmente rilevante, come, appunto, la prevenzione e repressione dei reati. È quindi il legislatore che deve assicurare, anche in queste ipotesi, un livello minimo di garanzie. Ed è proprio questo l'obiettivo degli artt. 266 e ss. che sono stati analizzati in questo capitolo: trovare un equilibrio tra la salvaguardia di un diritto fondamentale di ogni cittadino e la persecuzione dei reati.

1.7.2 La tutela a livello internazionale

Il diritto alla segretezza e alla libertà di ogni forma di comunicazione è un diritto tutelato in ambito internazionale e sovranazionale. Nel testo dei testi in materia di difesa dei diritti umani, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'art. 12 stabilisce che “nessun individuo

potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni”.

L’entrata in vigore della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (1950) ha contribuito enormemente alla tutela del diritto di ogni individuo a non subire intrusioni illecite delle autorità statali nella vita privata. Al diritto alla riservatezza è dedicata una disposizione *ad hoc*.

Il comma 1 dell’articolo 8 sancisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. Al comma 2 si legge:

non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

(Art. 8, comma 2, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)

Dalla lettura degli articoli si evince che qualsiasi intromissione da parte di un’autorità pubblica nella sfera privata del cittadino europeo non è consentita. Tuttavia, in alcuni casi, si ammette la possibilità di ingerenza delle pubbliche autorità nell’esercizio e nel godimento di tale diritto, “anche se il potere degli organi statali è sottoposto al controllo della Corte Europea” (Balducci, 2002: 203). Sempre Balducci (*Ibidem*) individua due presupposti necessari richiesti dalla Corte: primo, che questa interferenza da parte dello Stato trovi riscontro giuridico in un testo legislativo che preveda casi e modalità di tale ingerenza (cioè, la limitazione del diritto alla propria riservatezza è legittima se “*in accordance with the law*”); secondo, che l’intervento statale sia limitato al raggiungimento degli scopi citati nel comma 2.

Nel caso delle intercettazioni telefoniche, quindi, il diritto alla riservatezza sancito dall’articolo 8 si traduce nel diritto a non subire interferenze o intercettazioni illegittime.

1.8 Riforma Orlando

A questo punto è bene analizzare alcune novità introdotte dalla suddetta riforma in materia di intercettazioni. Come si ha avuto modo di comprendere, all’interno dello scenario normativo italiano, la questione intercettazioni è un tema scottante, soprattutto quando le intercettazioni riguardano i Parlamentari.

Il 14 giugno 2017 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato con voto di fiducia la proposta di legge C. 4368 (nota anche come DDL Orlando). Questa modifica l’ordinamento

penale, sia sostanziale sia processuale, nonché l'ordinamento penitenziario. La legge è suddivisa in 95 commi racchiusi in un unico articolo. Salvo alcune previsioni *ad hoc*, ai sensi dell'ultimo comma l'entrata in vigore è stata fissata al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 19 febbraio 2018 (Zirulia, 2017). Come afferma Pretti (2018: 190):

Punto focale della delega parlamentare è senza dubbio il proposito di innalzamento del (modesto) grado di tutela della riservatezza dei soggetti sottoposti ad intercettazioni, specialmente di coloro che risultino occasionalmente coinvolti ed estranei all'attività investigativa, quali, ad esempio, quei terzi che fortuitamente prendano contatto con i reali destinatari delle captazioni.

Confermati “i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti”, i commi 84 e 85 trattano le diverse fasi delle operazioni: acquisizione e diffusione e divulgazione.

In primo luogo, la riforma stabilisce innanzitutto un'udienza davanti al GIP tra PM e difensori, il cui scopo è quello di selezionare e decidere quali siano le conversazioni utili ai fini dell'indagine. In altre parole, si tratterà di selezionare

quelle registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili non pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei.

(Legge 23 giugno 2017, n. 103, comma 84)

Inoltre, viene stabilito il divieto di servirsi delle conversazioni intercettate tra difensore e indagato. A questo punto, le intercettazioni inutilizzabili andranno a far parte di un archivio riservato che i difensori delle parti e il giudice avranno facoltà di esaminare e ascoltare, ma non di copiare, almeno fino alla conclusione della procedura di cui all'articolo 268.

Nel testo della riforma, si dispone il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle conversazioni o comunicazioni ritenute irrilevanti per l'indagine e quelle che contengono dati personali sensibili. Delle registrazioni che non vengono trascritte, vengono soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza. È così che il PM diventa garante della riservatezza della documentazione, poiché è lui a verificare l'irrilevanza delle comunicazioni intercettate o a chiederne la trascrizione e, sempre a lui viene affidato il compito di custodire il materiale inutilizzabile in un apposito archivio riservato. Come è già stato detto, i materiali presenti nell'archivio possono essere solamente consultati e non copiati. Come si legge in Lisi (2018:

33), “l’esclusione di tale diritto interessa solamente i verbali di trascrizione delle comunicazioni intercettate e trova la sua ragione nell’esigenza di impedirne la diffusione. Al contrario le registrazioni rimangono accessibili e possono essere trasposte su supporto idoneo, al fine di agevolare le azioni dei difensori”.

Come già ribadito, la riforma ha come obiettivo disporre delle misure che possano garantire i diritti sanciti dalla costituzione, quali tutela della libertà e segretezza della corrispondenza e diritto all’informazione attraverso l’esclusione “materiale documentale non rilevante, in modo da impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda”¹⁶.

Maggiori garanzie in fatto di segretezza delle comunicazioni sono garantite anche alle conversazioni intercettate (anche solo in via occasionale) tra il difensore e il suo assistito; queste non potranno essere verbalizzate.

Un altro aspetto della riforma degno di nota è la disciplina in materia di captatori informatici (i cosiddetti *trojan horse*¹⁷) in dispositivi elettronici portatili. La riforma prevede che i dispositivi debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal PM e vieta il loro utilizzo in ambiente domiciliare, "a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l'attività criminosa oggetto dell'indagine o che l'indagine stessa non riguardi delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo".

¹⁶ Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55/8373. Disponibile da <http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-deiministri-n-55/8373> (citato in Lisi, 2018: 33).

¹⁷ Un trojan è un malware occultamente installato dall’autorità inquirente su un apparecchio elettronico dotato di connessione internet attiva. Questo captatore informatico è in grado di attivare a distanza dispositivi che normalmente seguono i soggetti intercettati in tutti i loro spostamenti, vale a dire smartphone, tablet, computer, ecc. (citato in Lisi, 2018: 33).

Conclusioni

In questo capitolo si è cercato di rappresentare a grandi linee il panorama delle intercettazioni nel nostro Paese. Come si è avuto modo di notare, si tratta di una realtà molto complessa che coinvolge questioni giuridiche e vita privata del cittadino. Molto spesso si rivelano un mezzo probatorio indispensabile per la risoluzione dei casi. Da sempre al centro dei dibattiti in ambito giuridico e nella politica, le norme in materia sono spesso oggetto di revisione. Revisioni, modifiche, introduzione di nuove disposizioni sono necessarie per adattare e adeguare il mondo giuridico delle intercettazioni a una realtà in costante movimento e cambiamento, in cui ogni giorno nascono nuove tecnologie, nuovi mezzi di comunicazione che, oltre a facilitare (a seconda dei punti di vista) la comunicazione quotidiana del cittadino, alimentano la diffusione di pratiche criminali su scala internazionale (si pensi, per esempio, all'uso che organizzazioni terroristiche come l'Isis fanno di Internet). Comunicare via telefono o cellulare oggi è diventato indispensabile, al punto che sarebbe impensabile farne a meno. La sempre maggiore presenza dell'interazione telefonica (oggetto delle intercettazioni telefoniche, appunto) nella nostra vita quotidiana ha portato gli studiosi della comunicazione ad analizzare questa ormai non più nuova forma di comunicazione.

Come tutte le conversazioni e le diverse forme di comunicazione, anche l'interazione telefonica e le parole (orali o scritte in un sms, ad esempio) che si scambiano quando si parla a telefono si fondano su una serie di meccanismi conversazionali e comportamenti comunicativi che gli interlocutori assumono e di cui sono i principali protagonisti.

Proprio perché l'oggetto dell'intercettazione telefonica è "una comunicazione o una conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri" (cfr. paragrafo 1.1), nel prossimo capitolo si tratteranno le linee generali degli studi svolti sulla comunicazione, focalizzandosi in particolare sulla forma che più interessa ai fini del presente studio: l'interazione telefonica.

Capitolo 2: L'interazione telefonica

La conversazione può essere definita come “uno scambio verbale tra due o più partecipanti, come tipo di attività socialmente organizzata, prevalentemente di carattere informale e basata sulla lingua parlata” (Bazzanella, 2010). Nella sua forma più tradizionale, quella faccia a faccia, la conversazione si caratterizza per l'uso del codice verbale, dal mezzo fonico-acustico, dalla sincronia temporale, dal contesto fisico comune e dalla compresenza di parlante e interlocutore/i (*Ibidem*).

Lo sviluppo tecnologico e le nuove tecnologie hanno messo in discussione le caratteristiche più canoniche appena citate, permettendo una fusione delle diverse forme di comunicazione e la creazione di nuove (pensiamo per esempio alla messaggistica, che viene definito generalmente come “parlato-scritto”).

Nel caso che più interessa ai fini del presente studio, quello dell'interazione (o conversazione) telefonica, già alcune di queste caratteristiche vengono a mancare, mentre se ne aggiungono altre: si permette uno scambio sincrono, ma i due (o più) interlocutori non condividono lo stesso contesto fisico.

In questo capitolo, chi scrive si propone di tracciare un breve quadro degli studi sulla conversazione per poi soffermarsi su quello che è l'oggetto delle intercettazioni telefoniche e delle relative trascrizioni: la conversazione telefonica.

2.1 Gli studi sulla comunicazione e la conversazione

La conversazione è alla base della comunicazione umana. Intesa innanzitutto come comunicazione orale, oggi questa assume forme diverse e sempre più innovative, sconvolgendo gli schemi tradizionali e integrando le diverse forme e diversi mezzi.

Oggi la distinzione tra scritto e parlato non è più netta come prima, grazie alle nuove applicazioni per messaggistica (Whatsapp, Facebook, ecc.). Allo stesso modo, la possibilità di fare videochiamate aggiunge alla telefonata quel canale visivo che, per definizione, non ha.

Uno dei meriti degli studi sull'analisi del discorso e della pragmatica è sicuramente l'aver sottolineato quanto sia imprescindibile essere coscienti del contesto quando si trattano questioni legate alla lingua: “messaggi referenzialmente simili possono essere interpretati in modo diverso da individui che li analizzano basandosi su presupposizioni diverse e in contesti diversi” (Marcarino, 1988: 142).

L'idea dei conversazionalisti è quella della conversazione come “attività sociale”, basata su regole e riti più o meno rigorosi e che si costituisce grazie al contributo di ognuno degli interlocutori.

L'analisi conversazionale (AC) è fondamentale per comprendere le “regole” alla base dell'interazione conversazionale. Questa studia lo scambio verbale tra due o più interlocutori e mira a elaborare un insieme di principi in grado di spiegare i meccanismi dell'interazione comunicativa portata avanti dai parlanti.

I primi studi sulla conversazione risalgono alla fine degli anni Sessanta con gli studi pionieristici di Schegloff (1968) e di Sacks, Schegloff e Jefferson (1974). I loro studi e i successivi lavori nell'ambito dell'analisi conversazionale hanno dimostrato che qualsiasi conversazione si basa su tre caratteristiche tipiche: il sistema di presa di turno, l'organizzazione in sequenza di turni adiacenti e la riparazione. In sostanza, giacché generalmente le persone coinvolte in una conversazione tendono a parlare una alla volta, deve esistere un sistema di organizzazione di turni che permetta di prendere la parola solo in determinati momenti. In secondo luogo, normalmente i turni sono strutturati in coppie adiacenti (domanda-risposta, saluto-saluto, scuse-minimizzazione) da cui poi prendono avvio sequenze più ampie. Queste coppie generalmente sono “vincolanti” tra di loro (*conditional relevance*), nel senso che la produzione di una prima parte richiede necessariamente la produzione di una seconda parte. Se ciò non accade, durante la conversazione “si possono produrre dei problemi che rendono necessario un meccanismo di riparazione perché l'interazione orale possa procedere” (Bada, 2017: 289).

I partecipanti all'interazione applicano un insieme di conoscenze implicite, da loro condivise “ad una impresa – la conversazione ordinaria – solo apparentemente semplice e ovvia, in verità complessa e organizzata da precise regole secondo un principio di razionalità e intellegibilità” (Fatigante, n.d.: 225).

2.2 Il parlato e le sue caratteristiche

In termini tecnici, la lingua parlata può essere definita come quell'insieme di “caratteristiche strutturali e funzionali che si manifestano quando si usa la lingua attraverso il canale fonico-uditivo in condizioni naturali e spontanee” (Voghera, 2010). Tutti i fenomeni che caratterizzano la lingua parlata sono quindi il frutto di particolari condizioni che tipicamente non si riscontrano (se non parzialmente) in altre modalità di trasmissione.

La forma più tipica di oralità è il libero colloquio tra due o più interlocutori (Masini, 2013: 35). Nella forma più canonica, come si è già sottolineato, i partecipanti alla conversazione sono

presenti nello stesso contesto, l'uno è il parlante e gli altri gli ascoltatori e si scambiano ruoli continuamente, seguendo sì la regola d'oro del "parlare uno alla volta" (Sacks et al., 1974) ma comunque senza alcuna programmazione (con conseguenti sovrapposizioni di turni).

L'immediatezza della produzione e della ricezione del messaggio, che differenzia tradizionalmente la lingua parlata dallo scritto, permette ai parlanti di intervenire in diversi modi nella conversazione "secondo i meccanismi della cosiddetta retroazione (*feedback*): autocorrezione, correzione degli enunciati altrui, interventi sugli enunciati dell'interlocutore, controllo del passaggio dell'informazione" (Masini, 2013: 36). A questo si aggiunge anche l'uso di tratti prosodici e paralinguistici.

Lo stretto legame tra il parlato e il contesto in cui esso si produce si manifesta poi negli aspetti più prettamente tecnici della lingua: si riscontreranno quindi anche particolarità sintattiche, testuali e lessicali che possono essere ricondotte ad una maggiore flessibilità del parlato rispetto ad un testo scritto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicheranno di seguito alcuni dei tratti che più contraddistinguono la lingua parlata, al fine di illustrare quanto appena esposto¹⁸.

A livello sintattico, proliferano i costrutti marcati, il cui obiettivo è quello di mettere in evidenza un elemento della frase, come nella dislocazione a sinistra ('il giornale l'ho letto io'). Prevale inoltre la coordinazione e la giustapposizione o una subordinazione molto lineare e l'esplicito; per i verbi, spesso (e volentieri) nella frase ipotetica, il congiuntivo e il condizionale vengono sostituiti dall'indicativo ('se lo sapevo, non ci venivo') e il presente indicativo rimpiazza il futuro.

Come in un testo scritto, anche nell'oralità i parlanti utilizzano delle strategie per garantire una maggiore coesione alla conversazione, come ripetizioni lessicali, in particolare fra i turni conversazionali ('hai fatto i compiti?' / 'i compiti? perché che c'era da fare?'). Analoga funzione è quella degli intercalari ('cioè', 'comunque', 'diciamo' ecc.), che a volte diventano dei veri e propri "tic linguistici" (Masini, 2013: 43), e che permettono di riformulare quanto appena detto e di correggersi.

Nel parlato si privilegia generalmente un registro informale e si fa uso di un nucleo più ristretto di voci, spesso di significato molto più generico ('cosa', 'affare', 'un tizio', 'uno').

A livello fonologico, un tratto spesso frequente (soprattutto in alcune varietà regionali) è il ricorso alle apocopi ('devo passa' prima a casa').

¹⁸ Per un'analisi approfondita si rimanda, per esempio, a Bonomi, Masini, Morgana, Piotti (2013).

Come fa osservare Masini (*Ibidem*), è interessante notare che, in maggiore o minor misura, tutti i parlanti italiani possono riconoscersi in queste caratteristiche. Di fatto, l'autore sostiene che in situazioni considerate generalmente informali - come nel caso di una conversazione tra amici o familiari o di liberi colloqui fra interlocutori di pari grado - indipendentemente dallo strato sociale di appartenenza, anche l'italiano più facoltoso eserciterà un minor controllo della lingua. L'interattività tra parlanti che caratterizza il parlato è uno dei tratti distintivi che più influisce sulla struttura e sull'organizzazione della conversazione. In effetti, nel dialogo, "i parlanti hanno un diverso grado di libertà dei propri enunciati rispetto allo scritto" (Voghera, 2010): chi parla non può ignorare il fatto che anche chi lo ascolta, il destinatario del suo messaggio, può prendere la parola. La conversazione orale sarà quindi costituita da brevi battute di testo, tra interruzioni, false partenze, sovrapposizione di turni di parlanti.

La regola d'oro del "si parla uno alla volta", la cosiddetta alternanza dei turni conversazionali, rende la conversazione più efficiente, poiché consente ai parlanti di controllare meglio la produzione e la ricezione del testo. A seconda del contesto in cui si svolge la conversazione, i parlanti godono di una maggiore o minore libertà nella presa di turno e nella durata dei turni stessi: "mentre in una conversazione tra amici si è liberi di intervenire in qualsiasi momento, ciò non è possibile in un colloquio di lavoro o in un dibattito. Queste diversità condizionano la durata dei turni e quindi anche il loro grado di pianificabilità, con conseguenze decisive per la loro struttura linguistica" (Voghera, 2010).

Il punto di rilevanza transizionale (PRT) (Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974) è quel momento della conversazione in cui i parlanti riconoscono che il turno del parlante precedente è finito e possono ora prendere la parola e scambiarsi il turno. Esso coincide con il completamento sintattico, semantico, intonativo dell'enunciato. Generalmente, il passaggio da un turno all'altro avviene in modo fluido e scorrevole, ma spesso la regola viene violata e si verificano fenomeni come sovrapposizione dei turni (il parlante successivo prende la parola in punto vicino al PRT), interruzioni (lontano dal PRT).

Eventi come quelli sopra citati evidenziano anche la forte imprevedibilità del parlato: a meno che non si tratti di un testo orale già preparato (come nel caso di un intervento in una conferenza), i parlanti "improvvisano" la conversazione. E così, incertezze, false partenze (allungamenti di vocali o consonanti, vocalizzazioni varie), interruzioni creano la forte discontinuità tipica del parlato spontaneo. Queste disfluenze, "interruzioni del flusso verbale" (Voghera, 2010), sono *escamotages* che i parlanti adottano per riordinare le idee e pianificare il discorso da pronunciare.

2.2.1 L'implicito e il malinteso

In questa breve panoramica sulle caratteristiche della conversazione orale, è bene menzionare, anche se sinteticamente, gli studi svolti sulla conversazione nell'ambito della linguistica pragmatica. L'idea principale della pragmatica è che quando parla, ciascun interlocutore compie un'azione, un atto linguistico. Questa branca della linguistica si propone allora di studiare il comportamento linguistico nella concreta situazione comunicativa in cui si svolge l'atto linguistico.

Nella letteratura¹⁹ si è arrivati a distinguere tre tipi di atti linguistici che costituiscono l'enunciato:

1. il semplice atto del dire qualcosa, ossia l'atto locutorio, che è presente in quanto “successione di fonemi che formano le parole” (Piotti, 2013: 176);
2. l'azione che si compie nel dire qualcosa, cioè l'atto illocutorio. Se si dice ‘il cane è nel salotto’ ad una persona che ha paura dei cani, si sta compiendo l'atto illocutorio “avvertimento”;
3. l'azione che si compie col dire qualcosa, l'atto perlocutorio. In altre parole, l'effetto che si produce con l'enunciato: riprendendo l'esempio precedente, il fatto che la persona che ha paura dei cani eviti di passare per il salotto.

Come si può notare, il contesto in cui un atto linguistico si compie è fondamentale per comprendere il reale significato che i parlanti vogliono veicolare. Molto spesso quando si parla è necessario andare oltre il significato delle singole parole per comprendere ciò che gli interlocutori vogliono davvero intendere (o lasciar intendere). L'implicito del parlato diventa ancora più frequente nelle conversazioni tra familiari o amici ed è fondamentale interpretarlo e, quindi, esplicitarlo, nel caso di interazioni tra criminali, quando di proposito gli interlocutori nascondono il reale messaggio che si stanno trasmettendo.

Nella sua teoria della cooperazione, il filosofo inglese Grice ha tentato di dare una spiegazione complessiva ai casi di mancata corrispondenza tra significato letterale e reale degli enunciati. Secondo il filosofo (1978), la conversazione umana si fonda su un principio di cooperazione tra gli interlocutori per cui ogni parlante dà un proprio contributo durante lo scambio linguistico. Affinché questo principio venga rispettato, essi devono rispettare alcune massime. Innanzitutto, devono fornire la giusta quantità di informazione, né più, né meno (“massima della quantità”);

¹⁹ I lavori pionieristici sono di Austin (1958, 1962) e verranno poi rielaborati da Searle (1969).

devono poi limitarsi a dire il vero e solo ciò di cui hanno prove certe (“massima della qualità”), essere pertinenti (“massima della relazione”) e, infine, non devono essere ambigui e poco chiari nell’esposizione (“massima del modo”). Nella vita reale, queste norme vengono costantemente violate e, tuttavia, i parlanti (salvo le dovute eccezioni) riescono comunque a comprendersi. In questi casi, secondo Grice (*Ibidem*), si attiva l’implicatura conversazionale, processo inferenziale che porta gli interlocutori a comprendere anche il “non detto”, l’implicito, basandosi sul contesto e sui principi che reggono la conversazione²⁰. Ciò che aiuta i partecipanti ad “interpretare” ciò che l’altro vuole dire e lasciar intendere è la condivisione di un terreno comune, basato su conoscenze condivise, relazioni interpersonali, su contesto linguistico ed extralinguistico: se alla domanda ‘è passato il postino?’, si risponde ‘sono le otto!’, la risposta viola le massime, ma, l’interlocutore sarà capace di capire che è ancora presto, perché il postino, per esempio, passa sempre dopo le dieci.

Se in molti casi, nonostante il “non detto” onnipresente nelle interazioni quotidiane, i parlanti riescono comunque a comprendersi e a comunicare, dall’altra parte ciò non è sempre vero: in alcuni casi, il messaggio che si invia non corrisponde al messaggio ricevuto e, di conseguenza, sorgono fraintendimenti e malintesi. Seguendo la distinzione operata da De Cataldo Neuburger e Gulotta (2009: 41-45), i malintesi possono essere di tipo strutturale, ovvero disturbi che si verificano lungo il canale, come rumori che intaccano la conversazione (il modo in cui viene pronunciata una parola o veri e propri disturbi di linea o rumori di sottofondo), per cui si avranno fraintendimenti a livello fonico, lessicale o semantico; o, ancora, malintesi che dipendono dall’interlocutore, legati più che altro alle conoscenze personali del mondo e dei parlanti: le differenze tra le credenze dei partecipanti, così come processi inferenziali non corretti possono portare l’ascoltatore a trarre più conclusioni del dovuto; infine, i malintesi che dipendono direttamente dal parlante, legati soprattutto all’esposizione e quindi all’organizzazione del testo e dell’informazione. A questo punto, si presentano diverse possibilità: gli interlocutori possono percepire il malinteso e correre ai ripari, attraverso un processo di “riparazione” (correzione, spiegazione), oppure, possono percepirlo, ma non “riparare” (per esempio, perché non rilevante), o, ancora, non rendersene conto.

²⁰ Il ragionamento che i parlanti utilizzerebbero per “calcolare l’implicito” sarebbe: "Egli ha detto che p ; non c’è motivo di credere che non si stia conformando alle massime, o per lo meno al pdc; egli non potrebbe farlo se non pensasse che q ; sa (e sa che io so che lui sa) che io posso capire che è richiesta la supposizione che lui pensa che q ; non ha fatto niente per impedirmi di pensare che q ; intende farmi pensare, o almeno è disposto a lasciarmi pensare, che q ; e dunque ha implicato che q " (Grice, 1957).

2.2.2 La prosodia

Un'altra caratteristica specifica del parlato che vale la pena menzionare nell'ambito del presente studio è la prosodia, intesa come l'insieme di fenomeni fonetici quali l'intonazione, l'accento, la velocità dell'eloquio ecc.

I parametri prosodici sono cruciali nello studio del parlato giacché ognuno di essi assume una funzione linguistica: il tono con cui si pronuncia un enunciato può aiutare a comprendere se il parlante è sorpreso, arrabbiato, ma serve anche per la segmentazione in unità prosodiche o a capire banalmente come interpretare un enunciato. Anche la velocità dell'eloquio non è espressione solamente di stati d'animo o di un atteggiamento del parlante, ma aiuta a scandire specifiche parti di testo: secondo Savy e Cutugno (citati in Voghera, 2010) di fatto si imprime una velocità diversa a parti diverse del testo a seconda che si voglia metterle in primo o secondo piano, o far aumentare o diminuire l'attenzione dell'ascoltatore.

2.3 L'interazione telefonica

Lo studio dell'interazione telefonica ha un grande impulso grazie agli studi prima citati di Schegloff (1968) e di Sacks, Schegloff e Jefferson (1974). Questo tipo di interazione si può infatti considerare come un'interazione verbale “allo stato puro” (Leonardi, 2003: 10): unico *input* è l'audio. Non gesti, mimica facciale o altre dimensioni multisensoriali. È proprio questa la caratteristica che differenzia l'interazione telefonica dalle altre forme di interazione verbale, come la conversazione faccia a faccia, in cui sono coinvolte anche altre dimensioni. Ne consegue che “esa característica, el audio como único input, hará que la gestión de los turnos, el discurso referido y marcadores de discurso, entre otras cosas, presenten características singulares, en la conversación telefónica monolingüe (...)” (González Rodríguez, 2017: 139).

Come si è appena detto, sono Schegloff e Sacks nei primi anni Settanta a definire le linee di analisi per lo studio dell'interazione telefonica. Al lavoro dei due studiosi si unisce quello del sociologo Garfinkel (1967) e la sua etnometodologia che, portando alla luce il problema dell'esistenza di un ordine sociale, “pone al centro dell'analisi la comprensione delle situazioni normali di interazione per scoprire le regole e i riti che i partecipanti danno per scontato” (Marcarino, 1988: 86). Si arriva così alle proposte di Schegloff (1992) che definiscono le basi per gli studi futuri sull'interazione telefonica.

Come si è visto nel paragrafo precedente, qualsiasi tipo di conversazione si costruisce a partire da regole e segue strutture culturalmente e socialmente definite. I fenomeni identificati per la “tipica” conversazione faccia a faccia o in presenza, sono pressoché visibili anche

nell'interazione telefonica. In realtà, forse sarebbe più giusto affermare il contrario: “tutto ciò che si può fare a telefono si può fare anche - più o meno agevolmente - in un incontro faccia a faccia” (Bercelli e Pallotti, 2002: 177). È vero quindi che oggi la maggior parte delle relazioni sociali possibili possono nascere, svilupparsi anche via telefono. Sicuramente le aperture, le chiusure, i turni conversazionali, l'alternanza di questi sono tutti elementi che si riscontrano anche nelle “tradizionali” conversazioni faccia a faccia. Come fanno notare Bercelli e Pallotti (*Ibidem*) la specificità dell'interazione telefonica consiste proprio nel mezzo utilizzato e nel fatto che sia trasversale a qualsiasi contesto sociale.

Uno degli aspetti più studiati nell'interazione telefonica è proprio quello dei turni conversazionali e della loro alternanza, poiché è a partire da questi che si costruisce l'intera interazione e si possono ricavare le regole per poter comprendere i meccanismi alla base della conversazione umana.

La chiamata telefonica segue lo schema di turni “ABABAB”, dove “A” e “B” rappresentano ciascuno degli interlocutori. Una delle prime regole da mettere in evidenza (Leonardi, 2003: 11) è che, in qualsiasi conversazione telefonica, è chi riceve la telefonata che dà avvio alla conversazione, semplicemente premendo un tasto per rispondere, o alzando la cornetta o pronunciando ‘pronto?’ in italiano. Di conseguenza, il turno suono di chiamata / risposta costituisce già “una secuencia que garantiza la apertura del canal de comunicación y la parte receptora (B) da su disponibilidad al llamante (A)” (González Rodríguez, 2017: 140).

Già in questo la conversazione telefonica si differenzia da quella in presenza dove i due (o più interlocutori possono sì aprire la conversazione con la sequenza saluto-saluto, ma l'interazione può essere avviata anche da “A” che chiama “B” da lontano con il suo nome o con un semplice sguardo o un gesto, come lo scuotere la mano.

In breve, la conversazione telefonica presenta caratteristiche specifiche e altre che, invece, possono essere accomunate ad altri tipi di conversazioni. Nel paragrafo successivo, si analizzeranno in maniera dettagliata le diverse proprietà che contraddistinguono o meno un'interazione telefonica.

2.4 Le caratteristiche dell'interazione telefonica

Nell'analisi dell'apertura della conversazione telefonica, gli studiosi esperti in materia hanno individuato cinque fasi: apertura del canale di comunicazione, identificazione, saluti, interessamenti, entrare nel merito.

2.4.1 Apertura dell'interazione

Già nell'apertura della conversazione telefonica ritroviamo una delle proprietà fondamentali di questo specifico modo di conversare. Infatti, chi chiama manda un segnale (lo squillo) per verificare se c'è qualcuno dell'altro capo del telefono. Secondo Schegloff (1968) già lo squillo del telefono deve considerarsi un vero e proprio turno conversazionale. Rispondendo allo squillo, l'interlocutore dimostra che c'è qualcuno pronto ad interagire. È a partire dalle aperture che viene strutturata l'intera conversazione: c'è un primo contatto tra gli interlocutori che, a partire da questo momento, proseguiranno (o meno) la conversazione in base a regole e schemi socialmente e culturalmente definiti. È in questo scambio di battute di pochi secondi che i parlanti stabiliscono, in modo interattivo, quale distanza sociale mantenere, qual è lo scopo principale della telefonata o il tipo di registro. Al contrario di quanto siamo abituati a credere, secondo Bercelli e Pallotti (2002: 182), le aperture non seguono solo rituali stereotipati ma “ogni apertura di telefonata è un capolavoro di ingegneria conversazionale”. Questa varietà delle aperture è ancora più evidente nelle conversazioni tra persone che condividono un certo grado di intimità, quando, in alcuni casi, il momento dell'identificazione è particolarmente ridotto o addirittura assente.

Dato che l'audio è l'unico input della conversazione, i due interlocutori devono necessariamente identificarsi. Secondo Schegloff, con la chiamata telefonica, c'è una sorta di “asimmetria” nell'informazione: chi chiama conosce perfettamente il motivo della telefonata o chi aspettarsi dall'altro capo del telefono, mentre chi riceve la telefonata sa solo che potrebbe ricevere da un momento all'altro una chiamata, da qualsiasi persona, per qualsiasi motivo. Come fa notare González Rodríguez (2017), se vera in passato, oggi quest'osservazione andrebbe rivista, visto che, grazie alle nuove tecnologie, si può chiaramente identificare un numero, una persona e, in questo modo, dedurre anche qual è il motivo per cui la persona ha chiamato²¹.

Dopo la fase di apertura del canale (squillo / risposta), Schegloff distingue l'identificazione tra etero-identificazione (‘Martina?’) e auto-identificazione (‘No, sono Serena.’). In realtà, con i telefoni cellulari ormai questa fase non è più necessaria, dato che generalmente ad un numero corrisponde una persona concreta, salvo i casi in cui il cellulare venga usato da una persona diversa dal proprietario.

²¹ Tuttavia, come sottolinea sempre González Rodríguez (*Ibidem*), l'asimmetria si mantiene però in quei casi in cui il numero a ricevere la telefonata è un numero di ascolto (118, 911 in USA).

Segue poi la fase dei saluti, che, secondo le circostanze, gli interlocutori o la lingua usata, può precedere l'identificazione o unirsi ad essa in un unico turno, come una coppia adiacente.

La fase degli "interessamenti" (o *initial inquiries*) corrisponde ad una serie di scambi di formule più o meno convenzionali come in italiano potrebbe essere: 'come stai?', 'che mi dici?'. A volte fungono da saluto e quindi si uniscono in un unico turno.

Infine, si "entra nel merito" della questione (*first topic*): si passa quindi al motivo della telefonata. Nell'esempio riportato da Bercelli e Pallotti (2002: 178), questa svolta "viene marcata dalla parola 'senti', preceduta e seguita da segnali di esitazione (inspirazioni, sillabe prolungate), quasi a testimoniare lo sforzo necessario per avviare una nuova attività conversazionale dopo lo scambio iniziale".

L'apertura della conversazione serve quindi per allacciare un contatto, stabilire una relazione e per introdurre il motivo, l'oggetto della telefonata.

Nonostante sia l'apertura che la chiusura dell'interazione siano regolate da rituali più o meno definiti, esse presentano una grande varietà di forme legata alle diverse relazioni tra gli interlocutori, come si è già detto e, allo stesso tempo, variano anche da cultura a cultura, a seconda della lingua utilizzata. Adottando un approccio interculturale, i diversi studi che hanno messo a confronto la conversazione telefonica tra le varie lingue e culture hanno infatti dimostrato che oltre a molte analogie, le aperture presentano già differenze, per esempio, nell'autoidentificazione, che a volte è obbligata, altre volte totalmente assente.

In conclusione, l'apertura rappresenta la base su cui si andrà a costruire tutta l'interazione telefonica: è a partire da questo scambio di battute di pochi secondi che si definisce l'andamento dell'intera conversazione, le intenzioni, le questioni trattate, il tono con cui queste andranno trattate e si cominciano a delineare e presagire i risultati che si otterranno.

2.4.2 La chiusura

La chiusura della conversazione telefonica è un altro momento cruciale dell'interazione. Anche questa fase finale della conversazione si basa su formule più o meno definite e su una struttura ben organizzata in coppie adiacenti.

La conversazione potrebbe concludersi semplicemente con i saluti finali, ma quasi sempre gli interlocutori preparano il proprio partner alla conclusione imminente della conversazione. Proprio per segnalare l'avvicinarsi della fine, i parlanti utilizzano marcatori come 'e insoomma', 'allora ci sentiamo', 'ok', ecc. Come fa notare Duranti (2005: 229), è questo un meccanismo utile poiché:

nel concludere una conversazione, i partecipanti devono essere d'accordo sul fatto che non ci sia nient'altro di cui parlare, altrimenti uno dei partecipanti si sentirebbe "scaricato" o congedato in modo eccessivamente brusco [...], è importante giungere ai saluti di chiusura in modo fluido e gradevole: non possiamo dire "arrivederci" in una conversazione senza preparare i nostri partner a questo saluto finale, anche se crediamo che sia già stato detto tutto.

Questi marcatori vengono chiamati da Schegloff e Sacks (1984) *possible pre-closing*, "possibili preannunci di chiusura" (*Ibidem*).

Rainer Rath (citato in Leonardi, 2003: 15) nel suo schema sulla conclusione dell'interazione telefonica individua innanzitutto la coppia pre-chiusura / chiamata: si tratta della fase appena citata, in cui il parlante usa marcatori come 'va bene, dai' solo per segnalare all'altro che per il momento non ha nient'altro da aggiungere. A questo punto, l'altro parlante può decidere di introdurre un nuovo tema, oppure di accettare la conclusione e avviarsi verso la conclusione, creando così una coppia adiacente con la sua risposta ('va bene' / 'd'accordo'). Come sottolinea González Rodríguez (2017), in questa fase anche l'uso di elementi paralinguistici è fondamentale, poiché anch'essi possono fungere da preannunci di chiusura (va:: bene::).

Rath individua poi la fase di sintesi / ratifica costituita da riassunti conclusivi o accordi raggiunti durante la conversazione sul tema della telefonata o su altre questioni emerse: 'allora rimaniamo che ci vediamo alle 6.' / 'alle 6 in piazza, ok.'

Segue poi la fase dei ringraziamenti, di solito una coppia adiacente ('la ringrazio, davvero' / 'ma si figuri'.), per poi arrivare a quella dei saluti finali che possono essere preceduti anche da "auguri" come 'buona giornata!'.

2.5 Interazione telefonica vs Interazione faccia a faccia

Si è affermato in precedenza che la particolarità dell'interazione telefonica consiste nel mezzo che si utilizza (telefono fisso, cordless, telefono cellulare) e nella trasversalità sociale (telefonate tra familiari, amici, ma anche tra datori di lavoro e dipendenti). L'audio è l'unico *input* per i partecipanti all'interazione telefonica e questo aspetto, come è ovvio, è quello che più differenzia questo tipo di conversazione da un'interazione in presenza, faccia a faccia, dove gli interlocutori possono affidare il messaggio che vogliono trasmettere anche a gesti, sguardi. Proprio per questa "mancanza" le conversazioni telefoniche sono caratterizzate da una più o meno rigida linearità che mette in evidenza, ancor di più rispetto ad una "normale" interazione faccia a faccia, l'ordine strutturale della comunicazione.

Seguendo le analisi e studi svolti da numerosi studiosi²², si può affermare che non solo nell'interazione telefonica ma anche in quella faccia a faccia, può esserci un'apertura del canale di comunicazione: se nel primo caso è costituito dalla sequenza squillo / 'pronto', nel secondo può coincidere con la sequenza bussare / 'avanti', quando davanti ad una porta chiusa, uno dei (futuri) partecipanti alla conversazione bussa per controllare che ci sia qualcuno disposto a comunicare dall'altra parte.

In entrambi i tipi di interazione sono presenti i saluti ('buongiorno', 'ciao!'), solo verbali nel caso della telefonata, ma anche non verbali nel caso in cui gli interlocutori si trovino nello stesso contesto e ambiente (baci sulla guancia, stretta di mano o un semplice cenno con la mano). Seguono o mancano in entrambi i casi gli interessamenti (la cui presenza o assenza dipende anche dal livello di formalità della conversazione) per poi entrare direttamente nel merito della questione con marcatori come 'allora' o 'comunque'.

La conversazione faccia a faccia gode però di una grande varietà di risorse comunicative. Nell'esempio riportato da Bercelli e Pallotti (2002: 179-180) di un incontro tra due colleghi di lavoro, emerge chiaramente la potenza del canale visivo:

1. Gino ((bussa alla porta))
 2. (2,0)
 3. Gino ((bussa più forte))
 4. Fabio avanti! ((continuando a leggere))
 5. 2 (2,0) ((la porta si apre ed entra Gino, collega di Fabio; mentre Gino gli si avvicina e lo guarda, Fabio volge la testa e presumibilmente lo sguardo verso di lui))
 6. Gino ci sono invasioni ((sorridente))
 7. Stud.1 ((entrando due passi dietro a Gino)) permesso? ((sorridente e guardando Fabio))
 8. Fabio ((guardando la studentessa appena entrata)) buongiorno ((e tornando a leggere))
(3,0) ((entrano un 2° e un 3° studente, il 2° accenna un gesto di saluto col capo))
- [...]

In questo stralcio di conversazione, i due studiosi fanno notare come l'apertura del canale non si esaurisce alla sola azione di bussare, ma include movimenti e gesti, senza i quali la conversazione non avrebbe assunto lo stesso tono: "se Fabio avesse continuato a leggere, Gino avrebbe potuto sì entrare, ma senza vedersi garantita la possibilità di comunicare subito con il

²² In questo paragrafo ci si rifà in particolare agli esempi riportati da Bercelli e Pallotti (2002).

collega” (*Ibidem*). Anche il sorriso di Stud.1 e lo sguardo che Fabio le rivolge possono considerarsi saluti a tutti gli effetti. I diversi canali di comunicazione in gioco nell’interazione faccia a faccia permettono uno sviluppo più lento e insieme più complesso della fase di avvio della comunicazione.

Secondo gli studiosi, un’altra differenza riguarda la fase di identificazione: nella conversazione faccia a faccia essa è affidata principalmente alla dimensione visiva (a meno che i due parlanti si incontrino per la prima volta e debbano quindi presentarsi), ma non è così nella conversazione telefonica, dove l’identificazione dei partecipanti (sempre ammesso che essi non abbiano registrato i rispettivi numeri) “ha una posizione sequenziale standard, dopo l’apertura e prima dei saluti, anche se con parziali sovrapposizioni” (Bercelli e Pallotti, 2002: 181).

Nell’interazione faccia a faccia viene coinvolto non solo il canale uditivo, come nella conversazione telefonica, ma anche il canale visivo e, perché no, anche olfattivo e tattile in taluni casi; i parlanti si trovano lì insieme, nello stesso luogo e questo porta loro a servirsi non solamente del canale verbale, ma a comunicare anche attraverso gesti, elementi paralinguistici, che molto spesso non solo accompagnano il messaggio o l’enunciato pronunciato verbalmente, ma vi si sostituiscono e compiono altre azioni contemporaneamente. È per tutti questi fattori che nell’analisi della conversazione si afferma che il mezzo telefono permetta di rendere meccanica la conversazione. Infatti, secondo gli autori (2002: 181), “nell’interazione telefonica, la restrizione delle risorse espressive alle sole risorse vocali semplifica drasticamente il gioco comunicazionale e lo linearizza, organizzandolo in sequenze meno variabili, meno articolate in flussi comunicativi paralleli”.

Le aperture dei due tipi di conversazione conservano però la stessa funzione. In conclusione, è possibile affermare che le diverse fasi dei due tipi di interazioni siano più o meno equivalenti: in altre parole, nella conversazione telefonica “con meno risorse si compiono le stesse attività, per quanto possibile, in un ordine sequenziale più semplice e lineare” (*Ibidem*).

2.6 L’intercettazione come conversazione telefonica

Nel capitolo 1, è stato più volte affermato che l’intercettazione non è altro che la captazione occulta di conversazioni che si svolgono a distanza mediante telefono o altro mezzo (intercettazioni di telecomunicazioni) o tra persone presenti in un determinato contesto ambientale. L’intercettazione telefonica è quindi a tutti gli effetti una conversazione telefonica, in cui è possibile riscontrare tutti gli aspetti e le caratteristiche che sono state appena descritte.

Le registrazioni analizzate sono conversazioni tra parlanti che si conoscono bene o che hanno una relazione: questo aspetto è molto rilevante poiché influenza l'intero svolgimento della conversazione. Infatti, come è stato precedentemente sottolineato, già dalle aperture, in modo interattivo e nello spazio di pochi secondi, gli interlocutori definiscono la relazione e l'intero andamento della telefonata.

Nelle conversazioni prese in esame, l'apertura si riduce a uno scambio di pochi secondi, in cui si omette la parte dei saluti, delle presentazioni (il mezzo utilizzato è un cellulare, quindi chi risponde o ha il numero in rubrica oppure conosce il numero che sta chiamando) e dell'interessamento, per passare direttamente al nocciolo della questione. Tralasciando gli aspetti legati alla trascrizione, che verranno analizzati in dettaglio nel capitolo 3, si vedano alcuni esempi di quelle che si chiameranno Intercettazione 1 (In1), Intercettazione 2 (In2) e Intercettazione 3 (In3):

In1:

1. BD: Oh?
2. Voce Maschile: Dove stai?
3. BD: A casa.

In2:

1. BD: Pronto?
2. Voce Femminile: Oh D****', ti volevo dire soltanto... eh...
quando torni stai attento, perché sta... la filanda al negozio, ciao. Non so se hai capito.

In3:

1. Voce Femminile: Pronto?
2. Voce Maschile: Oh, oh, dimmi?
3. Voce Femminile: Dove stai?

Ascoltando anche solo i primi secondi della conversazione, ma anche guardando alla trascrizione, si comprende che gli interlocutori si conoscono abbastanza bene, tanto che, come nel caso di In1, la risposta si riduce ad un suono inarticolato ('Oh?'), per poi entrare piano piano (o immediatamente, come nel caso di In2) nel merito della conversazione.

La stretta relazione tra gli interlocutori è inoltre evidente anche nelle caratteristiche linguistiche accennate precedentemente (cfr. paragrafo 2.2): nei casi analizzati, si utilizza un registro per lo più basso, o medio-basso, o anche il dialetto, oltre ad essere presenti numerose apocopi, tipiche di alcune varietà regionali. Un esempio:

In1:

4. Voce Maschile: Ehhh, pensavo stavi a T***** (città).
5. BD: Perché stiv' (stavi)... mo'... proprio mo' so' tornato a casa, oh? Ho finito di fatjia' (lavorare), perché ho iniziato a fatjia'.

L'esempio precedente permette di evidenziare almeno altri e due fenomeni tipici del parlato: la ripetizione e l'uso dell'indicativo (imperfetto, nel caso specifico) al posto del congiuntivo ('Ehhh, pensavo stavi a T*****'), oltre alla presenza di suoni inarticolati che in alcuni casi fungono da risposte vere e proprie e si sostituiscono a singole parole:

In1:

1. BD: Perché stai a T***** (città)?
2. Voce Maschile: Eh ...!

La presenza di implicito, di cose "non dette" assume una rilevanza ancora maggiore nelle intercettazioni telefoniche in cui i parlanti (supposti colpevoli di un qualche crimine) vogliono volutamente essere criptici e vaghi per paura che qualcuno possa ascoltarli. Anche nelle conversazioni analizzate (gli interlocutori sono accusati di spaccio di stupefacenti), sono numerosi i casi di questo tipo. Un esempio emblematico si trova nell'Intercettazione 3:

4. Voce Femminile: Dove stai?
5. Voce Maschile: Eh, sto a F***** (città).
6. Voce Femminile: Beato a te...!
7. Voce Maschile: Eh! (...)

Il 'beato a te...!' della voce femminile e la risposta 'Eh!' della voce maschile lasciano intendere ad un ascoltatore qualsiasi che chiunque abbia la possibilità di passare per F***** sia fortunato e che si tratta di una città che ha un qualcosa di molto interessante, almeno per chi parla, per un

motivo che non viene esplicitato, ma che si può solo intuire. Caso forse ancora più ambiguo e interessante è quello dell'Intercettazione 1, in cui:

25. Voce Maschile: Ma... niente?

26. BD: Io... zatla.

27. Voce Maschile: Eh?

28. BD: Eh... meh, ma tu vieni qui. No io... oh, ma co... vieni qua, oh? Porca puttana!

29. Voce Maschile: (ride) Ciao. Sto venendo.

30. BD: A bombetto, a bombetto.

31. Voce Maschile: (ride) Ah! Ciao, ja.

La sequenza appena riportata è incomprensibile per un ascoltatore esterno alla conversazione, o meglio, che non condivide un terreno di conoscenze con i partecipanti alla telefonata. La domanda fatta da Voce Maschile al 25 fa chiaramente riferimento ad un qualcosa condiviso dai due parlanti, tant'è che BD, non chiede chiarimenti, ma risponde con quella che si può immaginare sia un'espressione gergale. Alla richiesta di chiarimenti da parte di Voce Maschile, BD replica con numerose esitazioni, frasi interrotte e non finite, finché con l'esortazione 'Vieni qua, oh?' (28) lascia intendere che non vuole parlare o che comunque è meglio per i due parlarne faccia a faccia. Questa interpretazione è ancor più giustificata dalla risata dell'interlocutore (29), che si ripete al 31, accompagnata da un 'Ah!' - come per segnalare che il messaggio è stato finalmente compreso), dopo che BD utilizza (forse) un'altra espressione gergale (30). Quella che ad un ascoltatore totalmente "esterno" alla situazione sembra una conversazione quasi incomprensibile, è invece perfettamente comprensibile per i due, grazie alle conoscenze da loro condivise.

Dal punto di vista strutturale, le registrazioni analizzate seguono la tipica organizzazione in turni ABABAB delle interazioni telefoniche, con frequenti sovrapposizioni di voci o interruzioni abbastanza frequenti che vengono segnalate dal trascrittore.

Nelle conversazioni analizzate si è potuto inoltre riscontrare l'importanza che elementi prosodici, come il tono della voce, hanno sull'interpretazione del messaggio.

Nell'Intercettazione 3, dopo aver parlato dei loro programmi della giornata, alzando la voce, quasi a voler sovrastare il suo interlocutore, la voce femminile afferma²³:

52. Voce Femminile: E porti qualcosa, per favore, alle sei, alle sei e mezza DA MANGIARE?

53. Voce Maschile: Sì, sì.

54. Voce Femminile: Da MANGIARE. (ride)

55. Voce Maschile: Sì.

56. Voce Femminile: Mangiare, una cannuccia, una Fanta e un...

57. Voce Maschile: Sì, sì, ho capito, ho capito, ho capito.

Il tono ammiccante unito all'aumento del volume della voce, alla risata (54) nonché alle numerose ripetizioni (con cui sembra che si voglia insistere sul concetto), sono un mezzo attraverso cui la parlante vuole comunicare qualcosa al suo interlocutore che va oltre il significato letterale di ciò che sta dicendo (e si comprende dal semplice fatto che le cannucce non sono "qualcosa da mangiare"), qualcosa che solo loro sanno. La notifica del messaggio ricevuto da parte del suo interlocutore arriva al 57.

Le chiusure delle conversazioni non presentano per lo più divergenze da quanto descritto precedentemente: si svolgono nel giro di un paio di coppie adiacenti, in cui i parlanti si danno appuntamento o si fanno raccomandazioni, per poi salutarsi definitivamente:

In2:

11. BD: Vai a vedere e chiamami, vedi se se ne sono andati, capi'?

12. Voce Femminile: Ok, ja. Ciao.

13. BD: E non ti fare sgamare, ciao.

14. Voce Femminile: Ciao.

²³ Il maiuscolo non è presente nella trascrizione originale, ma è una soluzione adottata da chi scrive per sottolineare l'aumento del volume della voce.

Conclusioni

Da sempre essenziale per lo svolgimento della vita quotidiana dell'essere umano, la comunicazione oggi è ancor più cruciale in un mondo sempre più interconnesso e interdipendente come il nostro. Cambiano i canali (la voce, il telefono, un foglio di carta), i codici, o addirittura i sistemi (la comunicazione è anche quella tra uomo e macchina o tra animali), ma l'obiettivo rimane lo stesso: trasmettere un messaggio. Si è visto nel presente capitolo come anche la forma di comunicazione più "scontata", la conversazione, oggi assume le forme più disparate, grazie al progresso continuo e alle nuove tecnologie che, sempre più innovative e potenti, permettono di abbattere le distanze e di scambiare messaggi non più solo attraverso l'uso della voce, ma anche attraverso la tastiera di un computer o di un cellulare creando così modalità miste in un *continuum* tra parlato e scritto; e soprattutto permettono di farlo sincronicamente, anche se i parlanti non sono presenti nello stesso contesto. Si è visto come l'interazione telefonica si può considerare come una conversazione a distanza tra due (o più) interlocutori che utilizzano il mezzo telefono. Come la conversazione faccia a faccia, anche la telefonata segue la regola d'oro del "si parla uno alla volta" e l'alternarsi dei turni basati su coppie adiacenti.

Le aperture delle conversazioni sono essenziali per stabilire il tipo di relazione che i due vogliono intrattenere, nonché l'obiettivo principale dello scambio. I toni della conversazione variano a seconda dei rapporti, delle conoscenze. Chi comunica può condividere un terreno comune, fatto di conoscenze linguistiche ed extralinguistiche, che consente di omettere informazioni o addirittura lasciarle intendere all'interlocutore, al punto che un ascoltatore esterno potrebbe ritenere lo scambio tra i due incomprensibile. Si è visto anche che nel "parlato telefonico" è possibile riscontrare tutti quei fenomeni che si attribuiscono alla lingua italiana (nel caso specifico) parlata, quali uso di un registro medio-basso, uso di forme dialettali, sostituzione del congiuntivo con l'indicativo, pause piene ecc.

Secondo alcuni studiosi, l'interazione telefonica deve considerarsi come uno scambio più semplice o almeno più lineare rispetto ad una tradizionale conversazione faccia a faccia, poiché l'assenza del canale visivo obbliga gli interlocutori a gestire al meglio l'alternanza dei turni per rendere ottimale la conversazione. Dall'altra parte, proprio l'assenza di questo canale visivo rende ancor più cruciali altri aspetti del parlato, come il tono della voce o la velocità dell'eloquio, che diventano così i cruciali per una conversazione efficiente e di successo, poiché saranno questi i mezzi a cui gli interlocutori affideranno i significati che vogliono veicolare.

Le intercettazioni telefoniche non sono altro che la captazione occulta di un'interazione telefonica tra due (o più) persone accusate di aver commesso un determinato crimine. Una volta intercettate, le conversazioni vengono trascritte dai periti trascrittori che a questo punto dovranno trasformare la lingua parlata in un testo scritto. Un compito per nulla elementare, se si considera che alcune sfumature tipiche dell'oralità andranno perse. È proprio di questa fase (e dei suoi limiti) che ci si occuperà nel prossimo capitolo, quella che più interessa ai fini del presente studio.

Capitolo 3: La trascrizione di intercettazioni e i suoi protagonisti

La trascrizione si definisce generalmente come la copia di un testo (Corriere Dizionari). L'accezione che più interessa ai fini del presente studio è quella dell'ambito forense, dove la trascrizione viene concepita come "la trasposizione in forma scritta del segnale vocale registrato su un qualche dispositivo elettronico" (Paoloni e Zavattaro, 2007: 107).

L'attività trascrittiva, compendiata all'art. 268, comma 7 c.p.p., viene assegnata dal giudice al perito trascrittore secondo le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie (Codice di Procedura Penale, Titolo II, Capo VI, artt. 220-231). Nei casi presi in esame nel presente studio, ci si occuperà di intercettazioni telefoniche e, quindi, di conversazioni telefoniche che si può prevedere presentino alcune specifiche caratteristiche descritte nel capitolo precedente.

Passare dal parlato allo scritto (e viceversa) non è un'operazione sempre facile. Innanzitutto, trascrivere richiede delle competenze di ascolto e comprensione molto sviluppate, giacché il trascrittore dovrà essere in grado di distinguere le diverse voci, che dovranno diventare per lei/lui quasi familiari; questa competenza si rivelerà essenziale e, tuttavia, non sempre sufficiente soprattutto quando ci saranno rumori di sottofondo o si sovrapporranno le voci (e i turni, quindi), fenomeni che il trascrittore dovrà opportunamente segnalare.

Se da una parte è vero che ai fini del processo il trascrittore dovrà limitarsi a riportare integralmente quanto contenuto nelle registrazioni, è vero anche che la conversazione tra gli interlocutori (soprattutto nei casi in cui gli intercettati hanno qualcosa da nascondere) va oltre le parole che vengono pronunciate e gli esempi visti al paragrafo 2.6 del capitolo precedente ne sono una prova evidente. Ne deriva quindi che anche un'esitazione, una pausa o un enunciato pronunciato a bassa voce o più velocemente assumono un'importanza rilevante. È a questo punto che si arriva al problema che questa tesi si propone di affrontare: i trascrittori (siano essi periti che trascrivono in lingua italiana o interpreti che, oltre alla trascrizione, dovranno occuparsi anche della traduzione e della mediazione interculturale da una lingua straniera all'italiano) non dispongono di linee guida o di codici che definiscono in modo chiaro e rigoroso come trascrivere e, soprattutto, come riportare specifici fenomeni tipici del parlato.

Scopo del presente capitolo è quello di fare luce su questa delicata fase del processo di intercettazione: si descriverà innanzitutto la perizia all'interno del sistema giuridico italiano; ci

si concentrerà poi su quelli che sono i protagonisti di quest'attività, i trascrittori, per poi finire con un focus sulle difficoltà di questa fase.

3.1 La perizia nel sistema giuridico italiano

Nel vocabolario Treccani la perizia si definisce come “la consulenza, autorevole ma a norma di legge mai vincolante, messa a disposizione del giudice da persona (perito) dotata di particolare competenza” e, ancora, come “la relazione scritta in cui sono esposti i risultati della stima o della consulenza”. Più precisamente, la perizia è “un mezzo di ricerca della prova istituito dal legislatore per consentire al giudice una visione più completa e una conoscenza più approfondita di un argomento tramite l'intervento di un esperto terzo al processo” (Dizionario Giuridico Brocardi, n.d.). Essa viene quindi disposta quando è necessario avere un parere tecnico-scientifico su una determinata questione: si avrà quindi perizia medica, calligrafica, psichiatrica, ma anche la perizia trascrittiva.

3.1.1 Limiti di ammissibilità della perizia

Secondo quanto definito nel comma 1 dell'art. 220 c.p.p., la perizia è ammessa quando bisogna svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. In altre parole, nel corso del processo può essere rivelarsi necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che implicino specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, che vanno oltre la scienza privata del giudice, cioè il suo normale bagaglio di conoscenze. Questi dovrà quindi risolvere le questioni giuridiche secondo il principio *iuria novit curia* (“il giudice conosce il diritto”), ma “dovrà avvalersi dell'ausilio di un esperto qualora si tratti di risolvere questioni di tipo extragiuridico” (AA.VV., 2014: 313). A lungo si è dibattuto sulla questione di inserire o meno la perizia tra i mezzi di prova. Il dibattito è incentrato sul fatto che il perito non proverebbe nulla, ma si limiterebbe a “valutare”. Di fatto, si può affermare che il perito fornisce una valutazione tecnico-scientifica o artistica su fatti o circostanze (che rientrano tra le prove dei fatti) che richiedono conoscenze specialistiche. Ad ogni modo, nel 1988 la perizia viene inserita tra i mezzi di prova e diviene quindi soggetta alla valutazione del giudice, che è *peritus peritorum*, al di sopra di ogni altro soggetto che interviene nel processo, quindi anche al di sopra del perito. Il giudice potrà quindi confutare la perizia e disporre nel caso nuova perizia, ma solo con adeguata motivazione.

3.1.2 La nomina del perito

Per la nomina del perito, il giudice può attingere dai nomi dei periti iscritti agli Albi, istituiti presso ogni Tribunale, divisi in categorie e tenuti dal Presidente del Tribunale²⁴. In assenza di albi professionali, il giudice dovrà scegliere soggetti che siano dotati di quelle specifiche competenze tecniche. In particolare, al comma 1 dell'art. 221 c.p.p. si legge:

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

Nel testo è evidente che nel definire i limiti per la nomina di un perito, il legislatore abbia voluto esprimere una preferenza per la scelta di un perito che sia iscritto all'albo professionale. Tuttavia, come fa notare Brescia (2015), il rapporto tra il giudice e il perito nominato è meramente fiduciario. La natura di questa relazione ha portato col tempo ad “un lento abbandono, quasi una sorta di desuetudine, della previsione inserita nell'art. 221 c.p.p., che lungi dal creare vincoli specifici per il giudice, imponeva un certo rigore per la scelta dei periti, lasciando evidentemente intendere il favore del legislatore per gli iscritti all'albo professionale” (Brescia, 2015: 381).

Ne consegue che l'unica condizione necessaria che si impone alla nomina di un perito sia che questi abbia “una particolare competenza nella specifica disciplina”. Il giudice potrà quindi scegliere anche un soggetto che non sia iscritto agli Albi istituiti all'interno dei tribunali, purché la scelta sia motivata e non discrezionale.

La questione dell'iscrizione all'albo è interessante ai fini della presente tesi. Tutti i partecipanti allo studio non sono iscritti a nessun albo, poiché ad oggi non ne esiste uno per la categoria “trascrittori”: tutti gli intervistati vengono nominati dal giudice secondo conoscenza o giustappunto su rapporto fiduciario. La soluzione proposta ad alcuni di loro per ovviare a questa mancanza è stata quella di iscriversi ad albi di categorie relativamente affini, come quella dei dattilografi o persino a quello dei traduttori.

²⁴ “Sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia. L'albo dei periti è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati”. Disponibile da https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capo-vi/art221.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top (consultato in data 27/11/18)

Proseguendo, al comma 2 dello stesso articolo il legislatore codifica la cosiddetta “perizia collegiale”, per cui la perizia viene affidata a più persone. I presupposti affinché ciò avvenga sono due: che si tratti di perizia di notevole complessità (requisito comunque liberamente interpretabile dal giudice) e che l’oggetto della perizia implichi il contributo di esperti di due o più discipline.

3.1.3 Incapacità e incompatibilità, astensione e ricusazione del perito

Una volta nominato, il perito è obbligato ad adempiere all’incarico, salvo astensione prevista dall’art. 36 c.p.p.²⁵ o cause di incapacità o incompatibilità normate dall’art. 222 c.p.p..

Le cause di incapacità del perito definite nell’articolo appena citato, sono di “incapacità naturale o legale, assoluta o relativa di intendere e di volere” (AA.VV., 2014: 316): non può quindi essere nominato perito il minorenni, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità mentale; ancora, non può prestare servizio di perito chi sia soggetto a interdizione legale parziale: quindi, chi sia stato interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici, dall’esercizio di un’arte o di una professione, chi sia stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione. Per quanto riguarda l’incompatibilità, non può ricoprire incarichi peritali chi presta ufficio di testimone o di interprete nello stesso processo, “chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare” (art. 222, comma 1d) o, ancora, chi è nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso (1e). Il non rispetto dei suddetti vincoli porta all’annullamento della perizia e il perito dovrà rispondere dei danni provocati nel caso abbia taciuto o nascosto le cause sopra citate.

L’articolo 223 c.p.p. sancisce l’astensione e la ricusazione del perito, definendo così le norme che garantiscono la “terzietà” dello stesso: nell’ambito del processo, in quanto ausiliario del giudice, il perito deve essere imparziale ed equidistante dalle parti. Al comma 1 del citato

²⁵ 1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

- a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto [307 c.p.] di lui o del coniuge;
- c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
- d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso [90 c.p.p.] o danneggiato dal reato o parte privata;
- f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
- g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

articolo, si legge che se esiste motivo di astensione (ex art. 36 c.p.p., a cui vanno aggiunti i motivi appena citati dell'art. 222), il perito è obbligato a dichiararlo attraverso dichiarazione al giudice che l'ha nominato. Egli può essere ricusato nei casi previsti dall'articolo 36 c.p.p. a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) e cioè, a meno che non esistano altre gravi ragioni di convenienza. Il comma 3 stabilisce i limiti di tempo entro cui il perito può presentare la dichiarazione di astensione o della domanda di ricusazione: in entrambi i casi la procedura deve essere dedotta tempestivamente già al momento di conferire l'incarico e fino alla conclusione delle relative formalità. Nel caso in cui la causa di astensione o di ricusazione sia sopravvenuta dopo il conferimento dell'incarico, l'atto deve essere presentato prima che il perito abbia fornito il suo parere. Spetterà poi al giudice che ha disposto la perizia a decidere sulla dichiarazione di astensione o ricusazione attraverso ordinanza.

Il giudice dispone la perizia con un'ordinanza che può essere disposta anche d'ufficio, vale a dire senza richiesta di parti. Procede dunque alla nomina formale della persona a cui viene affidata l'indagine peritale e alla definizione dell'oggetto della perizia: già in questa fase il giudice individua, anche se sommariamente, i temi oggetto dell'attività del perito che saranno poi precisati nella formulazione del quesito (art. 226 co. 2). L'ordinanza conterrà anche "indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito", quando verrà quindi conferito l'incarico ufficialmente (art. 224, co. 1).

Con la legge n.85 del 30-6-2009, all'articolo 24, viene introdotto l'articolo 224bis che determina i casi e le condizioni in cui al giudice è permesso disporre, anche d'ufficio, con ordinanza motivata, l'esecuzione coattiva di una perizia che incide sulle libertà personali, ma solo se essa sia assolutamente indispensabile alla prova dei fatti. Vista la delicatezza della questione, con la nuova normativa, il legislatore ha indicato un preciso iter procedimentale che definisce precise cautele per la persona da sottoporre a perizia ²⁶.

La figura del perito si differenzia da quella del consulente tecnico, cioè collaboratori delle parti (sia PM che parti private), particolarmente qualificati ed idonei a fornire al giudice pareri scientifici e tecnici in dialettica con il perito. Se il perito è ausiliario del giudice e lo affianca nelle indagini che richiedono competenze extragiuridiche in quanto esperto dotato di particolari conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche, il consulente tecnico è invece ausiliario delle parti. Si legge all'articolo 225 c.p.p.:

²⁶ Le misure predisposte riguardano più in particolare misure come "prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici". Per un'analisi più approfondita si rimanda alla lettura dell'articolo.

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero (1) e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98].
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

Nel rispetto del diritto al contraddittorio, espressione del diritto alla difesa garantito a livello costituzionale, il legislatore ha permesso alle parti di nominare personalmente i propri ausiliari, anch'essi esperti che eseguono la perizia. I consulenti tecnici non possono superare il numero dei periti per ciascuna parte. Secondo gli intervistati nello studio (comunicazione personale, novembre 2018), nella trascrizione di intercettazioni, la pratica appena descritta è prassi relativamente ricorrente anche nelle perizie trascrittive, in maggiore o minore misura a seconda dei casi, quando le parti non sono d'accordo con quanto scritto dal perito: al perito trascrittore si può imputare di aver commesso un errore nell'ascolto e di aver quindi trascritto una parola per un'altra.

Sarà il giudice a valutare le diverse risultanze peritali e a decidere a quale aderire. Con sentenza n. 11706 (citata in AA.VV., 2014: 320), la Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue:

secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in tema di valutazione delle risultanze peritali, quando le conclusioni del perito d'ufficio non siano condivise da consulenti di parte ed il giudice ritenga di aderire alle prime, non dovrà necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma dell'esattezza delle affermazioni del perito e della erroneità delle affermazioni dei consulenti tecnici, dovendosi considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti.

(Corte di Cassazione 22 dicembre 1993, n. 11706)

All'udienza per il conferimento dell'incarico, il giudice dovrà procedere ad una serie di formalità, tra verifiche e accertamenti: in particolare, una volta aver accertato le generalità del perito, gli chiede se si trova nelle condizioni previste di incapacità o incompatibilità previste dagli artt. 222 e 223 c.p.p. e lo informa sugli obblighi che assume accettando l'incarico e delle responsabilità previste dalla legge penale. Su questo punto, è bene menzionare l'art. 373 c.p. che punisce con la reclusione da due a sei anni la falsa perizia o interpretazione, cioè i casi in cui l'incarico viene svolto in modo infedele, con parere mendaci o non conformi al vero. Il perito violerebbe così quanto dichiarato al momento del conferimento dell'incarico, quando il giudice lo invita a pronunciare la formula:

Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali.

Come fa notare Brescia (2015) nonostante nel codice si parli di “dichiarazione”, la formula sembrerebbe un vero e proprio giuramento in cui ci si impegna a svolgere l’ufficio con fedeltà al solo scopo di far conoscere la verità.

Una volta conclusa questa fase più formale, secondo il comma 2 dell’art. 226, dopo aver sentito il perito, alla presenza dei consulenti tecnici (se già nominati), il pubblico ministero e i difensori, il giudice procede alla definizione del tema dell’incarico, il quesito, che delinea i confini dell’incarico peritale.

3.1.4 L’attività del perito

La norma prevede che una volta accettato formalmente l’incarico, il perito svolga in maniera tempestiva e immediata la perizia. Il primo comma dell’art. 227 stabilisce infatti che egli proceda “immediatamente ai necessari accertamenti” e, nell’ambito dell’udienza stessa, che risponda ai quesiti con parere innanzitutto orale, che verrà documentato nel processo verbale. Se però il quesito è particolarmente complesso e, per questo, il perito ritiene di non poter dare una risposta immediata, questi può richiedere al giudice un termine, che potrà anche non essere accettato dal giudice, con la conseguente sostituzione del perito. Nel caso della perizia di trascrizione, è facile immaginare che il trascrittore si vedrà impossibilitato a dare già un parere immediato al momento di conferimento dell’incarico. Secondo quanto riferito dalle persone intervistate nello studio, è generalmente il giudice che chiede al perito quanto tempo pensa di aver bisogno per espletare la perizia.

Secondo il comma 3 dell’art. 227, il giudice può concedere non oltre i novanta giorni entro i quali il perito dovrà rispondere ai quesiti e “disporre perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici”. Tuttavia, se il perito dovrà svolgere accertamenti di particolare complessità, attraverso richiesta motivata, il giudice potrà prorogare il termine anche più volte per periodi di tempo non superiori ai trenta giorni, ma, in ogni caso “il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi” dal conferimento dell’incarico. Nella realtà dei fatti, lo svolgimento e la conclusione immediata della perizia rappresentano l’eccezione e non la regola: come si legge in Brescia (2015: 397), questa immediatezza consiste più che altro in “una valutazione ottimistica sui tempi della perizia del tutto ingiustificata”. In genere, quindi, nell’udienza di conferimento dell’incarico, il perito si limita a fare una stima del tempo necessario per lo svolgimento del lavoro e si riserva di fare accertamenti più accurati prima di fornire il proprio parere.

Analogamente, la norma (art. 227 comma 5) stabilisce che, se proprio indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può richiedere di presentare una relazione scritta. Infatti, nonostante rientri nel principio di oralità di ricerca della prova, la natura stessa della perizia - che richiede l'applicazione di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o artistico - "impone molto spesso una documentazione scritta del supporto tecnico-conoscitivo su cui si fonda la risposta dei quesiti" (AA.VV., 2014: 322).

A questo punto, il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti, attività questa che può essere svolta in qualsiasi luogo e con ogni mezzo. Se necessario, il perito può essere autorizzato a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose acquisiti nel fascicolo dibattimentale. Oltre a poter partecipare all'esame delle parti e all'assunzione delle prove, il perito può (sotto autorizzazione del giudice) decidere di nominare un ausiliario di fiducia solamente per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni. La ragione di questo limite consiste nell'evitare "la sostituzione mascherata del perito nominato dal giudice con altro soggetto: questi, e questi soltanto è responsabile dell'indagine peritale, come tale indelegabile ad altri" (AA.VV., 2014: 322). Nel caso della perizia trascrizione, teoricamente il collaboratore dovrebbe limitarsi a trascrivere quanto dettato dal perito durante l'ascolto delle registrazioni.

Proseguendo nella lettura dell'art. 228, ai commi 3 e 4 si legge:

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

Le operazioni possono svolgersi in presenza o in assenza (molto più frequente) del giudice, in quanto soggetto che vigila e supervisiona l'intero procedimento. Nel caso in cui nasca una controversia tra le parti riguardo i poteri del perito o i limiti dell'incarico, la risoluzione della questione spetta al giudice, senza che la sua assenza impedisca il proseguimento delle operazioni.

Nel rispetto del diritto al contraddittorio, durante lo svolgimento della perizia, anche le parti hanno il diritto di partecipare allo svolgimento delle operazioni. Per questa ragione, secondo quanto stabilito dall'art. 229 c.p.p., il perito dovrà indicare al momento del conferimento dell'incarico il giorno, l'ora e il luogo in cui le operazioni inizieranno. Nel caso in cui poi il lavoro non si esaurisca durante un'unica sessione, egli informa le parti presenti, senza alcuna formalità di procedura riguardo dove e quando si svolgerà la seguente sessione.

Altro aspetto normativo degno di menzione per la figura del perito, già precedentemente accennato è la sostituzione del perito, normata dall'art. 231 c.p.p.. Essa può dipendere da cause diverse: da una parte quelle legate al non corretto adempimento dell'incarico e dall'altra quelle legate all'astensione o ricusazione.

Nello specifico, al comma 1 il legislatore ha previsto che il perito venga sostituito nei casi in cui non fornisce il proprio parere nel termine fissato dal giudice o se dopo richiesta di proroga, il giudice decide di non accogliere la richiesta per carenza di presupposti o, infine, se svolge negligenza nell'incarico affidatogli, "in tal modo violando l'impegno assunto e arrecando pregiudizio alla corretta amministrazione della giustizia" (AA.VV., 2014: 325). Dopo aver sentito il perito, salvo che il ritardo o l'inadempimento non dipenda da cause a lui imputabili, il giudice procede alla sua sostituzione attraverso ordinanza (comma 2) e può condannarlo al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende (comma 3).

Al di fuori di questi casi, come già si accennava, il perito può essere sostituito da un altro nominato dal giudice, se quest'ultimo accoglie la dichiarazione di astensione o la domanda di ricusazione del perito stesso.

Ad ogni modo, che sia per inadempimento totale o parziale del compito o per astensione o ricusazione, sostituito dovrà mettere a disposizione del giudice i risultati e la documentazione delle operazioni peritali già espletate fino a quel momento.

3.1.5 Il consulente tecnico

La figura del consulente tecnico, già citata nel paragrafo precedente, ha un ruolo diverso rispetto a quella del perito. La sua attività è regolata dall'art. 230 c.p.p., in cui, nei primi due commi, si definiscono gli ambiti di operatività del consulente.

Una volta nominati (nell'ordinanza che dispone la perizia o immediatamente dopo), i consulenti tecnici hanno la facoltà di assistere al conferimento dell'incarico al perito, dove potranno formulare richieste, osservazioni e riserve presentate al giudice (che verranno poi menzionate nel verbale), ma anche a tutte le operazioni peritali. In quest'ultimo caso, in veste di ausiliari tecnici delle parti "potranno proporre al perito - nei limiti dei quesiti formulati dal giudice - specifiche indagini, ad integrazione di quelle previste o in corso di svolgimento" (AA.VV., 2014: 324). Potranno inoltre proporre osservazioni e riserve, che saranno inserite all'interno della relazione conclusiva dell'incarico, giacché il perito si configura come organo tecnico imparziale ed equidistante dalle parti.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione,

La possibilità di partecipazione dei consulenti di parte delle operazioni peritali, prevista dall'art. 230, comma 2, c.p.p., non implica che essi possano esaminare direttamente «la persona, la cosa ed il luogo oggetto della perizia», salvo che nel caso previsto dal successivo comma 3, e cioè qualora siano stati nominati dopo l'esaurimento delle suddette operazioni.

(Cass. pen. n. 35187/2002)

In questo caso, il diritto al contraddittorio si esercita a posteriori, quando i risultati della perizia sono già cristallizzati e non durante l'espletamento della perizia. Se il consulente tecnico poi non abbia svolto nessun tipo di intervento né al momento del conferimento dell'incarico, né durante le operazioni, è stato stabilito dalla Corte di Cassazione (sen. 11867, 4/12/1995) che il giudice non ha nessun obbligo di esaminarlo una volta conclusosi l'esame del perito d'ufficio. Nel presente articolo, al comma 4 vengono posti anche vincoli temporali all'intervento del consulente tecnico, al fine di evitare il ritardare l'esecuzione della perizia o lo svolgimento delle attività processuali. È chiaro che la sola facoltà che viene data al consulente tecnico di intervenire nelle operazioni, con il suggerimento di indagini o di osservazioni e riserve implica un obiettivo ritardo delle operazioni.

Nel caso in cui il giudice non abbia disposto la nomina di un perito, le parti, con lo scopo di farsi assistere da esperti dotati di particolari competenze specifiche, tecniche, scientifiche o artistiche, possono decidere di nominare non più di due consulenti tecnici (un ausiliario per ogni parte). Se successivamente venisse disposta la perizia, ai consulenti tecnici già nominati “sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'art. 230”.

3.2 La perizia trascrittiva

Nel capitolo 1 si è visto come in caso di disposizione di intercettazioni telefoniche (e/o ambientali), il giudice disporrà l'espletamento della perizia trascrittiva delle registrazioni ritenute utili ed indispensabili ai fini del processo. Questa attività è compendata all'art. 268, comma 7 c.p.p. secondo le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie, prevedendo inoltre nel giudizio di appello alcune eccezionali ipotesi di nuovo ascolto delle intercettazioni, regolato dall'art. 603 c.p.p.

Si è visto nel paragrafo precedente che il perito è una persona particolarmente qualificata, iscritta o meno ad appositi albi e, in ogni caso, fornita di una specifica conoscenza, in grado di dare al giudice un parere su fatti che assumono rilevanza processuale e che richiedono specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche. Nel caso specifico della trascrizione, dallo studio svolto (che verrà presentato nella seconda parte della presente tesi), emerge una grande eterogeneità riguardo il profilo professionale delle persone che svolgono l'attività di

perito trascrittore di intercettazioni: ci sono stenotipisti, informatici, operatori della polizia giudiziaria e (anche se non è il caso dello studio) anche interpreti, tutti accomunati però da “una specifica conoscenza tecnica”: quella del saper fare una trascrizione; a sua volta, come si vedrà, questa conoscenza implica una serie di competenze (*in primis*, una sviluppata capacità di ascolto e comprensione) che incidono sul risultato finale della trascrizione e quindi della perizia. Come si è già detto nel paragrafo precedente, in tutti i casi presi in esame, i trascrittori non sono iscritti ad un albo e questo perché, ad oggi, in Italia non ne esiste uno specifico a loro dedicato. Negli ultimi anni, da una parte lo sviluppo delle tecnologie e la conseguente maggiore fruibilità dei dati grazie alla digitalizzazione e, dall’altra, la minaccia sempre più incombente del crimine internazionale, hanno portato ad un utilizzo esponenziale delle intercettazioni di comunicazioni. Il giudice fa quindi ricorso all’istituto definito dall’art. 268, comma 7 c.p.p., consegnando ai periti una mole di reperti fonici da “sbobinare”. Questo ha portato

[al]la conseguente compressione di talune tematiche di approfondimento tecnico scientifiche che sarebbero demandabili a pochi esperti qualificati con esigenze temporali per l’evasione del quesito che mal si coniugherebbero, probabilmente, con la scansione temporale del protocollo dibattimentale, così rimandando l’attività peritale ad una mera operazione “trascrittiva” di routine.

(Di Stefano, 2014)

Ai fini del processo e della ricerca della prova (e anche a causa dei tempi relativamente ristretti), la trascrizione delle intercettazioni si riduce ad una “semplice” trasposizione in forma scritta di quello che viene detto dagli intercettati nelle registrazioni. Questa interpretazione del lavoro di trascrizione ignora però tutti problemi e limiti legati ai problemi di ascolto (spesso il segnale può essere disturbato), al riconoscimento delle voci o alla sovrapposizione di esse. Inoltre, se è vero che la trascrizione si può definire come “the process of creating a written representation of a speech event” (Du Bois, Schuetze-Coburn, Cumming, Paolino, 1992: 45), si è visto (capitolo 2) che uno *speech event*, una conversazione orale, non si limita al mero contenuto del discorso, ma include fenomeni come pause, esitazioni, intonazione o cose non dette, ma implicite. Se ad un’analisi più superficiale questi aspetti non puramente contenutistici possono sembrare superflui ai fini processuali, in realtà è proprio in questo tipo di conversazioni, e cioè quando gli interlocutori (se colpevoli) sospettano di poter essere ascoltati, che è possibile riscontrare molte delle caratteristiche (non solo prettamente linguistiche) tipiche della lingua parlata.

Il perito trascrittore, sia esso un madrelingua (italiano, nel presente caso) o un interprete (che dovrà quindi operare anche una mediazione interlinguistica), al momento di trascrivere una registrazione si troverà davanti a maggiori o minori difficoltà che verranno analizzate nei

paragrafi successivi.

3.3 Le difficoltà trascrittive

Una volta conclusa la fase formale di conferimento dell'incarico, il perito trascrittore potrà finalmente procedere allo svolgimento del lavoro. A prescindere dalla maggiore o minore esperienza, il trascrittore potrà riscontrare difficoltà legate a diversi aspetti (linguistici e non) della conversazione. Paoloni e Zavattaro (2007: 115) distinguono sei principali tipologie in cui possono essere raggruppati i problemi di trascrizione:

- Problemi relativi al mezzo di comunicazione - nell'intercettazione telefonica, il fatto di far affidamento sul solo canale orale, induce gli interlocutori ad essere più precisi: non si fa riferimento a cose non visibili o se ne fornisce una descrizione; si tende a regolare il livello della voce per rendersi reciprocamente udibili, si segnalano problemi di comunicazione ('ripeti');
- problemi relativi all'intelligibilità e alla comprensione del testo (cosa si dice);
- problemi di identificazione dei parlanti coinvolti (chi dice cosa);
- problemi relativi all'efficacia delle rappresentazioni del testo (come rappresentare il parlato, elementi linguistici e la sua convivenza con aspetti paralinguistici);
- problemi di traduzione di tratti dialettali e gergali (come tradurre);
- problemi di interpretazione dei rumori (cosa ha generato quel suono).

Nei seguenti paragrafi si analizzeranno a grandi linee alcuni dei maggiori problemi riscontrati nella trascrizione di un'intercettazione telefonica, senza scendere nel dettaglio della classificazione fatta dai due studiosi, ma approfondendo solo quelli più rilevanti che sono stati presi in considerazione per l'elaborazione del questionario sottoposto ai periti trascrittori nell'ambito del presente studio.

3.3.1 Il rumore

La qualità del segnale può ostacolare e quindi rallentare il lavoro del trascrittore, che, in questo modo, sarà costretto a riascoltare più volte l'audio per evitare di trascrivere il falso o di non trascrivere nulla. Il segnale può essere compromesso da rumori, che si possono definire come "tutto ciò che può disturbare la comprensione di un evento sonoro di interesse" (Paoloni e Zavattaro, 2007: 22). Un fonico forense potrebbe procedere all'eliminazione di essi con

processi di filtraggio se a conoscenza delle frequenze di disturbo, ma non è sempre facile. I rumori che disturbano l'ascolto del trascrittore possono essere diversi, dalle tipiche interferenze di segnale, a rumori che, in una distinzione di tipo tecnico, i due studiosi definiscono "a frequenze variabili nel tempo": traffico, voci sovrapposte, rumori atmosferici ecc., tipici delle intercettazioni ambientali, ma anche di quelle telefoniche ormai, dato che, con il cellulare, chi parla può trovarsi in un parco, in macchina, sulla spiaggia.

Attraverso le tecniche di filtraggio, si può pensare di ridurre alcune tipologie di rumori, ma i disturbi non si eliminano totalmente e al massimo si può garantire un ascolto più gradevole. Inoltre, soprattutto quando si interviene sul parlato, attraverso operazioni troppo aggressive si potrebbero creare effetti di *morphing* sulla voce. È per questo che un trascrittore che utilizza materiale sottoposto a elaborazione dovrebbe sempre confrontare la propria trascrizione con l'ascolto delle registrazioni originali (Paoloni e Zavattaro, 2007: 29).

Rumori di sottofondo, eco e disturbi di segnale rendono difficoltoso l'ascolto e possono portare ad una cattiva interpretazione di ciò che si dice nella registrazione, nonché impedire totalmente la trascrizione. I due studiosi fanno notare come l'intelligibilità, cioè la percentuale del segnale trasmesso che viene correttamente ricevuto, è "a parità di rumore disturbante maggiore nelle frasi rispetto alle singole parole, e ancora maggiore in queste ultime rispetto ai singoli suoni" (*Ibidem*). La trascrizione è impossibile se il trascrittore non arriva a comprendere il contenuto semantico delle informazioni (senso generale della frase): egli potrebbe cadere in un'interpretazione personale e compromettere quindi l'intera trascrizione.

Se a causa della scarsa qualità del segnale continuano a sussistere dubbi di interpretazione, il metodo più affidabile è sempre l'ascolto ripetuto da parte di un gruppo di esperti e, in caso il dubbio persista, sarebbe bene non azzardare una soluzione.

Se nella maggior parte dei casi il rumore costituisce un problema ed un ostacolo all'ascolto, è vero anche che nelle intercettazioni riconoscere determinati rumori può essere utile per comprendere il contesto in cui si trovano gli interlocutori (una portiera che viene chiusa può far capire che uno dei due interlocutori sta salendo in macchina). Tuttavia, nella maggior parte dei casi, è difficile distinguere in maniera nitida e precisa un rumore. Si ricordi che il compito del trascrittore è quello di riportare in forma scritta ciò che ascolta nella registrazione, fornendo un quadro dettagliato, che sia però aperto a qualsiasi nuova interpretazione e soluzione (anche investigativa), senza forzare conclusioni che potrebbero poi rivelarsi non giuste. Infatti, in genere, al perito non viene richiesto di identificare i rumori presenti, come passi, motori che si avviano, telefoni che squillano, "ma sarà sicuramente gradita qualora il perito ritenga di operare in tal senso" (*Ibidem*).

Nel caso del problema rumore, così come nei casi che si analizzeranno nei paragrafi seguenti, è importante essere consapevoli (come si è già fatto notare nel capitolo 2) che è difficile che un testo scritto possa riportare fedelmente tutte le caratteristiche del parlato. Poiché è raro che le registrazioni siano completamente intelligibili, compito del perito sarà fornire al giudice tutte le informazioni di cui ha bisogno, senza però cadere nella trappola del “più il trascrittore è bravo, più cose scrive” (Paoloni e Zavattaro, 2007: 120): se non è possibile arrivare a una soluzione univoca, il trascrittore dovrà fornire al giudice le soluzioni possibili o, se nessuna soluzione è stata trovata, ammettere i limiti.

3.3.2 Sovrapposizione delle voci

Un altro problema ascrivibile alla comprensione e all’intelligibilità del testo è quello della sovrapposizione delle voci. Si è visto nel capitolo 2 che nonostante si segua la regola del “si parla uno alla volta”, è facile che, soprattutto in una conversazione tra persone che si conoscono bene (e forse soprattutto nella cultura italiana), i parlanti parlino “uno sopra all’altro” o si interrompano a vicenda rendendo così meno fluida la conversazione e meno intelligibile a chi l’ascolta. In questi casi, il trascrittore ha ben poche alternative. Rimanendo fedele a ciò che ascolta, se ciò che gli interlocutori dicono è comprensibile, nei casi analizzati da chi scrive, il trascrittore riporta la sovrapposizione di voci come due turni diversi, senza neanche segnalare la sovrapposizione (vedremo poi dai risultati dello studio che non è la sola soluzione possibile):

25. Voce Maschile: E... mangio...

26. Voce Femminile: Perciò, tu c’hai tutto preparato...

27. Voce Maschile: Io poi alle sei e mezza, alle sei, sei e mezza...

In questo caso specifico, le voci sovrapposte ai numeri 26 e 27 non inficiano la comprensione del messaggio. Quando invece, la sovrapposizione mina la comprensione del testo, il trascrittore si limiterà a segnalare il fenomeno:

51. Voce Maschile: Però sempre... (*parole incomprensibili – voci sovrapposte*)

La sovrapposizione delle voci rende problematica l’identificazione delle voci stesse. In una conversazione telefonica questo ostacolo non dovrebbe esserci, se si considera che gli interlocutori tendono a rispettare maggiormente il naturale alternarsi dei turni e, a volte, si identificano con il proprio nome. Tuttavia, man mano che la conversazione va avanti possono

verificarsi delle sovrapposizioni, in cui le voci dei due parlanti si confondono, soprattutto se hanno voci molto simili e i turni sono di breve durata. Un errore nell'attribuzione di un solo turno porta ad un serie di attribuzioni sbagliate di turni che ovviamente andranno a minare l'intero risultato della perizia. La situazione si complica ancor di più se nella conversazione intervengono anche altri interlocutori dall'esterno, come può spesso accadere nelle intercettazioni ambientali e non solo.

Nella conversazione telefonica, il lavoro di identificazione potrebbe essere facilitato da un'autoidentificazione dei parlanti nell'apertura della telefonata, ma ormai, con la possibilità di registrare i numeri in rubrica, questa fase è sempre più desueta. Il trascrittore dovrà quindi essere bravo a distinguere le diverse voci, identificandole con un generico 'Voce1', 'Voce2' o 'Voce femminile' / 'Voce maschile'. In alcuni dei casi analizzati, si è anche notato che il perito identifica l'imputato tra i parlanti scrivendo nome e cognome della persona (se il perito sa che la chiamata è in entrata o in uscita non sarà difficile identificare la persona intercettata, almeno all'inizio della conversazione).

3.3.3 Tratti segmentali e paralinguistici

Uno degli aspetti forse più interessanti nell'ambito del presente studio è quello della trascrizione di tratti tipici del parlato, come l'intonazione, le pause, il ritmo, la variazione di timbro e la velocità di eloquio. Ad una prima analisi più superficiale, c'è chi potrebbe affermare che i tratti tipici del parlato appena citati sono poco rilevanti o comunque trascurabili nella trascrizione di un'intercettazione, poiché si potrebbe sostenere che ciò che conta è il contenuto delle conversazioni, ciò che i parlanti si dicono. Al contrario, il tono della voce, le pause, le esitazioni ecc. proprio nel caso specifico delle intercettazioni dovrebbero rappresentare un aiuto in più: i tratti segmentali e paralinguistici sono espressione delle intenzioni di chi parla, del suo stato d'animo, aspetti non poco rilevanti se si sta cercando di capire se quella persona ha commesso un reato oppure no. Infatti, proprio perché i parlanti (se coinvolti in un illecito) potrebbero sospettare di essere ascoltati, potrebbero utilizzare un'intonazione particolare, per lasciar intendere qualcosa che vorrebbero dire, ma che non possono esplicitare.

Esistono vari metodi per bypassare questo ostacolo, ma non c'è accordo generale o un modello da seguire.

Inoltre, le tecniche di rappresentazione dei fenomeni prosodici e/o soprasegmentali sono poco note ai periti trascrittori e quasi del tutto sconosciute all'ambiente forense per il quale la trascrizione è stata commissionata; esse presentano, in modo ancora più rilevante, lo stesso limite applicativo delle altre simbologie convenzionali quali l'alfabeto fonetico. Si ricorrerà pertanto a un attento uso della

tradizionale punteggiatura e a qualche nota.

(Paoloni e Zavattaro, 2007: 119)

In assenza di parametri chiari, univoci, espliciti, la scelta di come rappresentare tratti prosodici e soprasegmentali viene lasciata al singolo individuo, che adotterà diverse metodologie e forme, a partire dai segni di interpunzione. Come sottolinea anche Bellucci (2005: 66), ad esempio, i puntini di sospensione “in numero variabile a piacere, possono indicare profilo intonativo sospensivo, esitazioni o pause, cambio o sovrapposizione di turno di parola, segmenti verbali (di qualunque lunghezza) incomprensibili, censura di una parolaccia ecc.”. Quanto affermato dalla studiosa trova riscontro anche nelle trascrizioni prese in esame da chi scrive, dove i fenomeni quali pause, esitazioni vengono di solito riportati nel testo scritto attraverso un segno di punteggiatura, di solito i punti di sospensione:

In 2:

9. BD: Vabbuo', ja. Io comunque... per le... per le otto meno dieci... meno dieci,
meno un quarto, sto là. Tu vai a vedere...

10. Voce Femminile: Ok. Eh, io...

11. BD: Vai a vedere e chiamami, vedi se se ne sono andati, capi'?

Si noti come al 9 i punti di sospensione segnalano pause ed esitazioni, mentre al 10 indicano (anche se non segnalata) una frase interrotta a causa di una sovrapposizione di turni.

I tratti prosodici del parlato (intonazione, volume, altezza, velocità del parlato) sono forse l'aspetto più interessante della conversazione, soprattutto all'interno delle intercettazioni telefoniche. Dietro una frase bisbigliata o l'alterazione della voce o dietro una frase pronunciata all'improvviso con una velocità maggiore si nasconde la chiave di lettura di quanto viene detto: essi costituiscono una vera e propria comunicazione, “tutt'altro che secondaria, visto che può modificare o annullare quello che sembra il significato letterale del testo” (Duranti, 1992: 58). Analogo discorso vale per gesti e movimenti, che si perdono nelle registrazioni (e nelle relative trascrizioni), ma che racchiudono anch'essi l'intenzione comunicativa del parlante (l'esempio più elementare è lo scuotere la testa per dire ‘sì’ o ‘no’).

Nelle trascrizioni prese in esame, viene segnalata solo l'intonazione di una frase attraverso segni di interpunzione, ma non solo:

13. BD: Eh, quando vuoi tu, non quando voglio io. Mo' fammi... mo' fammi

prendere un po' di soldi, che mo' ho iniziato a lavorare, oh!

14. Voce Maschile: (*ride*) Eh!

Si noti come per segnalare le note del perito che vanno al di là di ciò che stanno dicendo gli interlocutori, si utilizza il corsivo.

Il rilievo che si vuole dare ai tratti prosodici del parlato si giustifica nella grande forza comunicativa che essi hanno, in particolare quando possono essere utili ad identificare un reato commesso. Anche se non è stata trascritta dal perito, l'intonazione con cui vengono pronunciate le frasi qui riportate sono esemplari in questo senso (le note in grassetto sono aggiunte):

55. Voce Femminile: (**Alzando il tono della voce, come per insistere**) E porti qualcosa, per favore, alle sei, alle sei e mezza da mangiare? (**calca su 'da mangiare'**)

56. Voce Maschile: Sì, sì.

57. Voce Femminile: (**Con tono insistente**) Da mangiare! (*ride*)

58. Voce Maschile: Sì.

59. Voce Femminile: Da mangiare! Da mangiare! Una cannuccia, una Fanta e un...

Questo scambio di battute è già stato riportato al capitolo 2 come un esempio di “implicito” nel parlato. La sola lettura della trascrizione della conversazione senza le note aggiunte in grassetto non farebbe emergere nessun elemento rilevante, poiché sembrerebbe di trovarsi davanti ad una normale conversazione tra due persone, di cui una ha fame e chiede all'altra di portarle qualcosa²⁷. All'ascolto però ci si rende conto che in realtà la conversazione non ha un'interpretazione univoca, ma che, al contrario, il significato letterale di quanto detto potrebbe non coincidere con il messaggio che i due interlocutori vogliono trasmettersi implicitamente. Per concludere, si riporta la testimonianza di Mirko Grimaldi (in Bellucci, 2005: 67-69) che in un certo periodo della sua vita ha coniugato l'attività di agente con quella di linguista. Originario del Salento, a Grimaldi fu affidata la trascrizione di intercettazioni telefoniche in dialetto siciliano (“area siciliana”)²⁸. Resosi sin da subito conto dei problemi che i procedimenti

²⁷ In realtà, come già detto nel Capitolo 2, l'elemento che potrebbe già far scattare un campanello d'allarme a chi ascolta è la ‘cannuccia’ di cui parla la donna, che, almeno nell'immaginario comune, non viene considerata come un “qualcosa da mangiare”.

²⁸ Bellucci (*Ibidem*): “Già questo dato lascia perplessi: se si prescinde dalla competenza specifica di un dialettologo, non è che i dialetti salentini e siculi siano del tutto sovrapponibili, anche se condividono il vocalismo tonico o altri tratti simili...”.

di trascrizione ponevano, racconta:

[Mi resi conto che] l'analisi di questi tratti [pragmalinguistici], in certi casi, poteva dare indicazioni importanti sul tipo di reato messo in atto. Quello che più mi colpì fu che le conversazioni all'apparenza "normali" - in cui, ad esempio, non vi era traccia del linguaggio gergale - riuscivano a veicolare una serie di messaggi altri da quelli risaltanti dai significati superficiali degli enunciati prodotti. Ancora di più mi colpì il fatto che i messaggi riuscivano a passare sfruttando come strumenti informativi alcune caratteristiche linguistiche del parlato, comuni a molti atti linguistici quotidiani - quali esitazioni, pause, silenzi, intercalari, ripetizioni, false partenze, sottintesi, uso di deittici - ma anche sfruttando le caratteristiche prosodiche come l'intonazione.

[...]

Se non si tiene conto di questi fatti, l'investigatore, come si suol dire, "brancola nel buio" ed è portato a liquidare molte conversazioni telefoniche come non utili alle indagini.

3.3.4 L'implicito

Già citato nel paragrafo precedente e nel capitolo 2, è bene dedicare uno spazio ad un aspetto chiave del parlato: l'implicito. Nella maggior parte dei casi, le conversazioni oggetto di intercettazione telefonica vengono svolte da persone che hanno commesso un illecito e che si presume quindi abbiano qualcosa da nascondere. Vien da sé che il "non detto" può assumere un rilievo particolare e diventare cruciale per le indagini stesse.

Nell'Intercettazione 3, più volte riportata, Voce Femminile e Voce Maschile si scambiano le seguenti battute:

10. Voce Femminile: Stavo pensando, ieri sera stavi al... mi hai detto: "Sto mangiando un panino", non ti ho chiesto di portarmi niente, oh?

11. Voce Maschile: No, non c'è stato niente da fare. Mo' speriamo stasera.

12. Voce Femminile: Umh!

13. Voce Maschile: Speriamo stasera per...

14. Voce Femminile: No, dico ieri. Ieri dico, stavi al distributore a mangiare e non ti ho detto: "Portami una Fanta, un panino".

Una persona esterna, ignara del fatto che uno dei due interlocutori sia intercettato perché sospettato di traffico di stupefacenti, leggendo la trascrizione (che non presenta neanche indicazioni relative al tono utilizzato) potrebbe asserire (forse in maniera un po' forzata) che i due stanno tenendo una normale conversazione. Il perito, però, non è una persona "esterna": il perito conosce il motivo che ha spinto il giudice a richiedere la sua perizia. Per questo motivo, già da questo punto potrebbe cominciare a sospettare riguardo quel 'Non c'è stato niente da fare' o sul 'portami una Fanta, un panino' e cominciare a chiedersi se i due stiano davvero

parlando di “qualcosa da mangiare” oppure no. Soprattutto nei turni successivi, quando la conversazione si fa ancora più ambigua (si veda il paragrafo precedente).

A questo punto, verrebbe da chiedersi come deve comportarsi il perito che ha colto questo “non detto” o che ha il sospetto di aver captato un’informazione utile ai fini dell’indagine: deve segnalarlo attraverso commenti e/o note nella sua perizia oppure questo significa superare una linea rossa? Se da un lato è vero che il compito del perito trascrittore è quello di “trascrivere integralmente le registrazioni”, dall’altro è vero anche che il perito viene nominato in quanto “ausiliario” del giudice, e, di conseguenza il suo compito è quello di fornire quante più informazioni possibili. In questo modo, il perito potrebbe facilitare e velocizzare il lavoro del giudice che, comunque, dovrebbe compiere delle verifiche su quanto scritto dal trascrittore. Nelle intercettazioni prese in esame, non sono stati ritrovati commenti o note del perito, né per le informazioni riguardanti affermazioni “sospette”, né per rumori o altro.

3.3.5 Le varietà regionali e il dialetto

Quando viene affidato l’incarico della perizia trascrittiva, il perito viene scelto anche in base alla lingua che viene utilizzata nelle registrazioni: nel caso di una lingua straniera il compito verrà affidato ad un interprete competente che dovrà occuparsi di tradurre le conversazioni; quando invece la conversazione è svolta in dialetto, la situazione cambia: generalmente si dà per scontato che il perito appartenente ad una determinata regione conosca il dialetto, senza considerare la grande varietà di dialetti che esistono anche all’interno della stessa regione. Se davvero si riscontrano problemi nella comprensione, al fine di non compromettere la perizia con un’interpretazione falsa, il perito dovrà nominare un collaboratore dialettologo per quello specifico dialetto.

Una volta superato l’ostacolo comprensione, un’altra questione si pone: qual è il metodo più corretto e fedele da utilizzare nella trascrizione? Trascrivere prima in dialetto e poi in italiano standard, magari creando due testi paralleli, o lasciare il testo in dialetto o, ancora, trascrivere direttamente la traduzione in italiano?

Se nel caso di conversazioni in lingua italiana per la trascrizione si prevede un’ordinaria riproduzione in segni grafici corrispondenti alle parole registrate (con redazione del relativo verbale), nel caso di comunicazioni effettuate in lingua straniera o in un dialetto scarsamente intelligibile, le operazioni dovrebbero svolgersi (e il condizionale non è casuale) in due fasi distinte: la prima relativa alla riproduzione integrale del testo originale della registrazione e successivamente la vera e propria traduzione in lingua italiana. In questo modo, grazie alla trascrizione integrale dei dialoghi in dialetto o in lingua straniera, le parti potranno procedere

ad una verifica della corrispondenza tra traduzione ed originale.

Nella realtà dei fatti, però, non sempre questa prassi viene rispettata: nelle intercettazioni prese in esame da chi scrive (nel capitolo successivo si vedranno invece quali sono i risultati dello studio), a parte qualche piccola eccezione in cui viene lasciata la parola in dialetto (come nel caso di ‘*ja*’ esortativo, “dai”, tipico di alcune zone del nostro Paese), il dialetto viene trascritto direttamente in italiano standard, nonostante l’originale sia caratterizzato da un *code switching* tra italiano standard e dialetto. Allo stesso modo, anche alcuni usi tipici di alcune varietà regionali vengono “corrette” e riportate direttamente nella forma dell’italiano standard: è il caso delle apocopi, molto utilizzate nell’italiano parlato informale e meno in contesti formali.

Nell’esempio qui di seguito, si mettono a confronto la trascrizione del perito e il testo originale con le parole in dialetto:

In 1

Trascrizione del perito	Testo originale
<ol style="list-style-type: none"> 1. BD: Oh? 2. VOCE MASCHILE: Dove stai? 3. BD: A casa. 4. VOCE MASCHILE: Ehhh, pensavo stavi a T*****. 5. BD: Perché stavi... mo’... proprio mo’ sono tornato a casa, oh? Ho finito di lavorare, perché ho iniziato a lavorare. 6. VOCE MASCHILE: Eh, mo’ ho finito di lavorare pure io. 7. BD: Eh! 8. VOCE MASCHILE: Io ho finito di lavorare alle cinque. 9. BD: Perché stai a T*****? 10. VOCE MASCHILE: Eh! 11. BD: Bastardone, ma tu quando mi chiami, oh? Non mi chiami più mo’? Eh, una seratella? 12. VOCE MASCHILE: Quando vuoi D*****! 13. BD: Eh, quando vuoi tu, non quando voglio io. Mo’ fammi... mo’ fammi pigliare un po’ di soldi, che mo’ ho iniziato a lavorare, oh! 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BD: Oh? 2. VOCE MASCHILE: Dove stai? 3. BD: A casa. 4. VOCE MASCHILE: Ehhh, pensavo stavi a T*****. 5. BD: Perché <i>stiv’</i>... mo’... proprio mo’ so’ tornato a casa, oh? Ho finito di <i>fatj’a</i>, perché ho iniziato a <i>fatj’a</i>. 6. VOCE MASCHILE: Eh, mo’ ho finito di lavorare pure io. 7. BD: Eh! 8. VOCE MASCHILE: Io ho finito di lavora’ alle cinque. 9. BD: Perché stai a T*****? 10. VOCE MASCHILE: Eh! 11. BD: Bastardo’, ma tu quando mi chiami, oh? Non mi chiami <i>chiù</i> mo’? Eh, una seratella? 12. VOCE MASCHILE: Quando vuoi D*****! 13. BD: Eh, quando vuoi tu, non quando <i>voj’ ij’</i>. Mo’ fammi... mo’ fammi pigliare un po’ di soldi, che mo’ ho iniziato a <i>fatj’a</i>, oh!

<p>14. VOCE MASCHILE: (<i>ride</i>) Eh!</p> <p>15. BD: Ja!</p> <p>16. VOCE MASCHILE: Ci pigliamo...</p> <p>17. BD: Comunque mi ha fatto piacere che mi hai chiamato. Porca puttana, proprio mo' sono arrivato a casa, lo vedi?</p> <p>18. VOCE MASCHILE: Eh, ma... se mi vengo a fare un giro da te?</p> <p>19. BD: Quando, mo'?</p> <p>20. VOCE MASCHILE: Eh!</p> <p>21. BD: Mo', mo', mo'?</p> <p>22. VOCE MASCHILE: Eh! Eh! Eh!</p> <p>23. BD: E vie'... vie'... vieni.</p> <p>24. VOCE MASCHILE: Ma... niente?</p> <p>25. BD: Io... zatla.</p> <p>26. VOCE MASCHILE: Eh?</p> <p>27. BD: Eh... meh, ma tu vieni qui. No io... oh, ma co... vieni qua, oh? Porca puttana!</p> <p>28. VOCE MASCHILE: (<i>ride</i>) Ciao. Sto venendo.</p> <p>29. BD: A bombetto, a bombetto.</p> <p>30. VOCE MASCHILE: (<i>ride</i>) Ah! Ciao, ja.</p> <p>31. BD: Ja, ciao.</p> <p>32. VOCE MASCHILE: (<i>ride</i>)</p> <p>33. BD: Stai venendo, oh?</p> <p>34. VOCE MASCHILE: Sìì.</p> <p>35. BD: Ja, ciao.</p> <p>36. VOCE MASCHILE: Ciao.</p>	<p>14. VOCE MASCHILE: (<i>ride</i>) Eh!</p> <p>15. BD: Ja!</p> <p>16. VOCE MASCHILE: Ci pigliamo...</p> <p style="text-align: center;">(<i>voci sovrapposte</i>)</p> <p>17. BD: Comunque mi ha fatto piacere che mi hai chiamato. Porca puttana, proprio mo' sono arrivato a casa, <i>u vi'?</i></p> <p>18. VOCE MASCHILE: Eh, ma... se mi vengo a fa' un giro da te?</p> <p>19. BD: Quando, mo'?</p> <p>20. VOCE MASCHILE: Eh!</p> <p>21. BD: Mo', mo', mo'?</p> <p>22. VOCE MASCHILE: Eh! Eh! Eh!</p> <p>23. BD: E vie'... vie'... vieni.</p> <p>24. VOCE MASCHILE: Ma... (<i>pausa</i>) niente?</p> <p>25. BD: Io... zatla.</p> <p>26. VOCE MASCHILE: Eh?</p> <p>27. BD: Eh... meh, ma tu vieni qua. No io... oh, ma co... vieni qua, oh? Porca puttana!</p> <p>28. VOCE MASCHILE: (<i>ride</i>) Ciao. Sto venendo.</p> <p>29. BD: A bombetto, a bombetto.</p> <p>30. VOCE MASCHILE: (<i>ride</i>) Ah! Ciao, ja.</p> <p>31. BD: Ja, ciao.</p> <p>32. VOCE MASCHILE: (<i>ride</i>)</p> <p>33. BD: <i>Sta' venenn'</i>, oh?</p> <p>34. VOCE MASCHILE: (<i>ridendo</i>) <i>Shiin!</i></p> <p>35. BD: Ja, cia'.</p> <p>36. VOCE MASCHILE: Cia'.</p>
---	--

Nel testo originale, in corsivo sono riportate tutte le parole o frasi in dialetto che sono state trascritte direttamente in italiano dal perito e alcuni commenti aggiunti da chi scrive.

Come già si anticipava, è interessante notare che oltre a tradurre direttamente in italiano, il perito abbia anche deciso di eliminare le apocopi presenti nel parlato dei due interlocutori per sostituirle con l'intera parola in italiano standard (per es.: 'lavorare' in 8 o 'fare' in 18). Questa scelta (non sempre coerente se si guarda al 23) potrebbe essere ricondotta alla necessità di

“adattare” un testo orale allo scritto, concepito come più rigido e formale rispetto al parlato, soprattutto se questo testo scritto costituisce una perizia che sarà utilizzata in sede processuale. In altre parole, sembrerebbe quasi che il perito avesse voluto edulcorare il testo, dato che, pur mantenendo le apocopi, il testo sarebbe comprensibile per un qualsiasi parlante madrelingua di italiano, qualunque sia la zona geografica di provenienza. Se questa ipotesi è vera, ci si potrebbe chiedere però perché il trascrittore abbia deciso di lasciare in dialetto forme come ‘*ja*’ esortativo, traducibile con “dai” / “su”, forma che deriva dal dialetto napoletano, ma diffusa anche in altre zone del sud Italia, o addirittura ‘*meh*’ al 27. Analogo discorso potrebbe farsi per l’avverbio ‘*mo*’ col significato di “ora”, “adesso”, che però è già più diffuso rispetto a ‘*ja*’, al punto da essere stato inserito come lemma nel Vocabolario Treccani.

Anche se la norma prevede che la perizia si divida in due fasi nel caso di intercettazioni che hanno come oggetto un dialetto o una lingua straniera, nel caso del dialetto, come si è avuto modo di constatare, non è sempre così. Forse questa “mancanza” è dovuta proprio all’assenza di linee guida o di criteri di trascrizione univoci, che portano ciascun giudice a richiedere un lavoro che rispetti le esigenze e le priorità del caso. È difficile così dedurre perché il perito abbia compiuto determinate scelte invece che altre. Si può immaginare che abbia deciso di non lasciare il testo in dialetto perché a conoscenza del fatto che il giudice non fosse parlante di quel dialetto o, magari, è stato il giudice stesso a richiedere direttamente la trascrizione in lingua italiana.

Ad ogni modo, come con una lingua straniera, anche nel caso del dialetto ci sarebbe bisogno di veri e propri esperti, traduttori specializzati, che non si limitino, come spesso si crede, ad una semplice “commutazione di vocabolario” (Bellucci, 2005: 71). Ogni lingua ed ogni dialetto (d’altronde, come affermò il linguista norvegese Einar Haugen, “la lingua non è altro che un dialetto che ha fatto carriera”) non sono sistemi autonomi, a sé stanti, ma racchiudono e si intrecciano con la cultura di una comunità e dei singoli individui ed è importante essere coscienti di ciò, soprattutto quando si trattano questioni delicate come quelle implicate in un’intercettazione telefonica. Si può dunque affermare che affidare la perizia trascrittiva ad un perito o nominare un collaboratore dialettologo di quel particolare codice sia di vitale importanza tanto quanto affidarsi ad un interprete nel caso di conversazioni in lingua straniera.

3.4 L’interprete e le intercettazioni

L’interpretazione per intercettazioni telefoniche viene disposta quando le conversazioni sono interamente o parzialmente svolte in lingua straniera. L’interprete nominato utilizza in genere

due tecniche (Ballardini, 2005): quella della consecutiva breve, con la possibilità di prendere appunti, oppure lo *chuchotage* ad un funzionario della Polizia Giudiziaria. Con quest'ultimo, si deciderà il livello di rilevanza ed importanza della telefonata: qualora non fosse utile ai fini delle indagini, ci si limiterà a fornire un breve riassunto del contenuto. Al contrario, se si ritiene che la conversazione sia attinente, rilevante e utile, si procede alla traduzione (in forma scritta, dunque). In breve, il lavoro dell'interprete si scinde dunque in due fasi: la prima è l'interpretazione della telefonata, la seconda è quella della "verbalizzazione", che coincide per lo più con un riassunto o con la traduzione vera e propria della registrazione.

Per un interprete, interpretare un'intercettazione telefonica costituisce una sfida non di poco conto, dato che l'unico *input* di cui potrà disporre sarà l'audio. In effetti, in condizioni di lavoro abituali, l'interprete usufruisce sempre del canale visivo - ad eccezione dell'interprete telefonico - e nei casi più fortuiti - in interpretazione consecutiva o dialogica - ha l'opportunità di chiedere spiegazioni, chiarimenti o spiegazioni. Se nell'interpretazione telefonica (quando cioè media tra interlocutori telefonici) l'interprete avrebbe l'opportunità di fare quanto appena detto, non accade lo stesso quando la conversazione telefonica in questione è un'intercettazione: in quel caso, l'interprete è un ascoltatore segreto, giacché chi parla non sa di essere ascoltato; non è più partecipante attivo della comunicazione. L'interprete "è stato formato per orchestrare e gestire le interazioni, ha la consapevolezza di far parte della triade dialogica, è avvezzo a essere presente, dentro all'interazione e a dirigere la situazione comunicativa" (González Rodríguez, 2015a: 133), ma in questo preciso ambito il suo ruolo cambia radicalmente.

Come il perito che trascrive nella sua lingua materna, l'interprete avrà come unica base di lavoro l'audio, costituito dalle voci degli interlocutori, ma anche da rumori di sottofondo diversi, a seconda di dove essi si trovino, senza contare le innumerevoli sovrapposizioni di voci possibili. Come si è già detto, nonostante oggigiorno la qualità degli audio delle intercettazioni telefoniche sia decisamente migliorata, eliminare del tutto il rumore senza compromettere le voci è quasi impossibile. Ne consegue che l'interprete avrà a che fare con un audio che non è sempre chiaro e questo richiede maggiore sforzo, dato che si tratta di condizioni in cui generalmente l'interprete non è abituato a lavorare:

[...] en interpretación se acostumbra —y se exige como condición indispensable de trabajo— que el audio sea 'limpio', nítido, sin ruidos y aislado, mientras que en una ET el intérprete se va a encontrar con un audio inconcebiblemente 'sucio' para los menesteres de interpretación, lleno de ruidos, voces que se sobreponen, caídas de línea, cobertura intermitente, etc.

(González Rodríguez, 2015b: 116)

Si è già visto però che anche se il rumore costituisce un elemento di disturbo, in alcuni casi può rivelarsi cruciale ai fini dell'indagine.

Abituato com'è a far leva anche sul canale visivo, da cui trae "più informazioni possibili analizzando il modo di interagire e di comportarsi degli interlocutori" (Lisi, 2018: 124), ora l'interprete dovrà fare dell'audio il suo miglior alleato: dovrà imparare a riconoscere le voci degli interlocutori, identificarle, familiarizzare con queste, che sono le protagoniste indiscusse delle intercettazioni. Questo lavoro è essenziale per comprendere il ruolo degli interlocutori, il contesto in cui essi agiscono, le relazioni che tra essi esistono. Non è però un compito facile, soprattutto se si considera che le voci cambiano continuamente, a seconda dello stato d'animo e dell'intenzione comunicativa dei parlanti e proprio queste alterazioni possono essere e rilevanti ai fini delle indagini:

[...] cambiarán los timbres cuando hablan de trabajo, y por el tono se podrá deducir quién dirige y quién ejecuta, quién confiesa y quién disimula hasta estados de ánimo no confesados; las voces pueden cambiar radicalmente si hablan con la familia, o con una amiga, con un extorsionista o con un cliente"

(González Rodríguez, 2014b: 212)

Pause, interruzioni, esitazioni, tono della voce assumono anche in questo caso un ruolo cruciale. L'interprete che deve trattare quasi quotidianamente con la lingua parlata di oratori diversi, ciascuno con le sue peculiarità, in lingue e culture diverse, dovrebbe essere ancor più cosciente dell'enorme significato che questo tipo di fenomeni, che si ritrovano tanto nel discorso di una conferenza quanto nella nostra vita quotidiana, possono veicolare.

Proprio perché l'oralità è la base del lavoro dell'interprete, questi dovrebbe avere meno difficoltà ad individuare l'implicito, il "non detto" in una conversazione. Come nel caso del perito, sarebbe buona norma anche per l'interprete segnalare tutto ciò che nota con commenti. A questo punto, si può affermare che il perito che ascolta e trascrive nella sua stessa lingua materna e l'interprete condividono molto più di quanto si potrebbe pensare, dalle difficoltà di ascolto a quelle di trascrizione. Per questo motivo, non ci si soffermerà ulteriormente sui limiti e le difficoltà legata allo svolgimento dell'attività trascrizione (e di ascolto prima) per cui si rimanda al capitolo precedente.

Un aspetto che però è doveroso menzionare è l'ulteriore ostacolo che si pone all'interprete: la difficoltà della lingua straniera, del dover mediare anche tra due lingue e culture diverse, quella di partenza e quella di arrivo. Non sempre ciò che è intelligibile in una lingua lo è anche nell'altra e ancora di più in questi casi, quando il messaggio che gli interlocutori vogliono

trasmettersi è spesso criptico, nascosto dietro parole che a prima vista potrebbero sembrare “normali”. Come è abituato a fare, anche (e soprattutto) in questi casi, l’interprete dovrà riuscire a trasmettere anche nella lingua e nella cultura d’arrivo lo stesso messaggio del testo di partenza, senza che esso perda di significato. La situazione si complica ancor di più se si tiene conto del fatto che oltre ai fattori culturali di una comunità linguistica, in una conversazione di questo tipo saranno presenti implicazioni culturali legate anche all’appartenenza dei soggetti intercettati a determinati contesti (criminali), legate quindi al “clima contestuale del reato”: il “codice d’onore” di chi compie reati di mafia, il codice barbaricino di chi non andrà mai dai carabinieri a denunciare l’abigeato, la logica finanziaria dei corruttori economici necessariamente rifluiscono a pioggia sulle intercettazioni (ambientali)” (Bellucci, 2005: 72). Questa commistione di culture collettive e personali a cui l’interprete dovrà far fronte dimostra, ancora una volta, che passare da una lingua ad un’altra non è una semplice corrispondenza tra parole che hanno lo stesso significato: si va oltre il singolo significato della parola, per interpretare ciò che gli interlocutori stanno dicendo, tenendo conto dei numerosi fattori che si intrecciano in un’interazione. In questo senso, il lavoro svolto dall’interprete coincide con quello del perito che decide di tradurre il dialetto in italiano standard svolgendo una vera e propria traduzione, giacché anche al dialetto sono connessi numerosi fattori culturali, oltre che sociolinguistici.

Un altro aspetto che differenzia il lavoro dell’interprete da quello del trascrittore è la partecipazione dell’interprete alle operazioni di ascolto: se infatti le conversazioni si svolgono in lingua straniera, e se nessuno degli ufficiali giudiziari parla quella lingua, sarà difficile portare avanti le operazioni. Per questo motivo, la presenza dell’interprete è fondamentale già da questa fase, in cui può prendere note e appunti, utilizzando le tecniche apprese nell’interpretazione consecutiva. Al termine della fase di ascolto, si chiede all’interprete di fare un riassunto orale di quanto ascoltato. Quando invece le conversazioni si svolgono in lingua italiana, sono gli ufficiali giudiziari che si preoccupano di fare un riassunto scritto del contenuto della conversazione (che farà parte del cosiddetto brogliaccio) che verrà poi consegnato al perito.

Conclusioni

Con il presente capitolo si è voluto introdurre il tema centrale dello studio che verrà presentato nella seconda parte della presente tesi: la figura del perito nelle intercettazioni (telefoniche precisamente) e la trascrizione che egli svolge.

Si è visto che il perito viene nominato dal giudice stesso con lo scopo di far conoscere la verità attraverso la sua perizia. Il perito si configura così come ausiliario del giudice e, in quanto tale, dovrà fornirgli tutte le informazioni necessarie per le indagini.

Nei casi presi in esame nel presente studio, la trascrizione del perito consiste in una trasposizione del contenuto di ciò che dicono gli interlocutori alla forma scritta. I diversi interlocutori vengono identificati con ‘Voce maschile’, ‘Voce femminile’ e solo in rari casi, il perito identifica il parlante con il nome proprio (qui censurato per ovvie ragioni di *privacy*).

Per segnalare pause o interruzioni vengono utilizzati segni di punteggiatura (per lo più puntini di sospensione), ma non vi è alcuna indicazione sul tono utilizzato dagli interlocutori (a parte in casi come ‘*ride*’) o sulla velocità d’enunciazione. Eventuali sovrapposizioni di voci vengono risolte dal perito in modo diverso: se quanto detto è comprensibile, il perito, senza segnalare la sovrapposizione, trascriverà due turni diversi per i due diversi interlocutori; al contrario, quando la sovrapposizione mina la comprensione, il perito indica che il passaggio è incomprensibile e segnala la sovrapposizione.

In generale, sono assenti commenti o note del perito: il trascrittore delle intercettazioni prese in esame fino ad ora si limita riportare ciò che i parlanti pronunciano, senza spingersi oltre, senza annotare commenti su eventuali contenuti “non detti” che potrebbero essere stati colti, o su eventuali atteggiamenti del parlante che il perito percepisce attraverso fenomeni prosodici, eventuali pause ed esitazioni.

In altre parole, almeno nei casi fin qui analizzati, il perito si profila così come “spettatore esterno”, o meglio “ascoltatore esterno” che registra ciò che viene detto, senza intervenire. Il *modus operandi* appena descritto non può essere biasimato né condannato: aggiungere commenti sul tipo di rumore che si riesce a percepire nella registrazione o su uno scambio di battute tra gli interlocutori che sembra ambiguo, significa esporsi, aggiungere del proprio e assumersi responsabilità enormi.

È anche vero però che questa “mancanza” del perito, se così la si vuole chiamare, in molti casi è dovuta anche all’assenza di modelli specifici per lo svolgimento delle operazioni di trascrizione, per cui il perito sarà portato ad agire secondo la sua personale esperienza. Se gli viene affidato l’incarico di “trascrivere integralmente il contenuto delle registrazioni” (art. 268

c.p.p.), il perito a cui non è mai stato chiesto di sottolineare anche altri tratti del parlato (che siano il tono, la velocità d'eloquio, pause e/o esitazioni ambigue o parole "dette ma non dette") o che non è mai stato formato in questo senso, si limiterà ad espletare il suo ufficio trascrivendo letteralmente le parole dei parlanti.

Anche da un punto di vista prettamente linguistico, si è visto che il perito può adottare strategie differenti: può trascrivere direttamente in italiano standard una conversazione una frase che era in dialetto nell'originale, ma poi lasciare come nell'originale parole come 'ja" o 'mo". Nel caso specifico della trascrizione del dialetto e delle varietà regionali, si è messo in evidenza che il perito sembra quasi voler "edulcorare" o standardizzare il parlato degli interlocutori, eliminando tratti tipici del parlato regionale, anche quando questi non avrebbero compromesso la comprensione da parte di un giudice che non ha la stessa provenienza dei parlanti. In questo senso, come sottolinea Bellucci (2005: 72):

Nella maggioranza dei casi, goffi tentativi diffusi di adeguamento ad uno specifico, presunto modello di "bello scrivere", da una parte, segnalano lo sforzo di assolvere nel migliore dei modi ad un impegno giustamente sentito come "di responsabilità", ma dall'altra rivelano inequivocabilmente la mancanza di strumenti linguistici adeguati.

Non si dispone di casi di trascrizioni da una lingua straniera, ma come conferma anche la letteratura in materia, le difficoltà e le problematiche affrontate dall'interprete sono simili se non del tutto sovrapponibili a quelle del perito che trascrive nella sua stessa lingua materna.

Questa "mancanza di strumenti linguistici adeguati" o, più precisamente, l'assenza di criteri univoci, di metodologia e di conoscenze adeguate riguardo quegli elementi che costituiscono una conversazione è una delle criticità su cui si vuole fare luce con il presente studio.

In questo ambito, la trascrizione viene percepita come una semplice trasposizione di ciò che i parlanti dicono in forma scritta e non si tiene conto dei veri significati di quelle parole e di altri aspetti della lingua parlata che, soprattutto in questi casi, potrebbero risultare influenti nella ricerca di una prova. Nel corso dei precedenti capitoli, si è più volte sottolineata l'importanza del significato e del comportamento trasmessi dai tratti prosodici e segmentali. È lecito per un trascrittore che proviene da un *background* professionale molto eterogeneo (stenotipista, informatico, poliziotto ecc.) e anche per un giudice non essere a conoscenza di nozioni sociolinguistiche che vengono impartite durante corsi universitari o corsi di formazione ad indirizzo linguistico. Questo "vuoto" può però essere colmato con una maggiore sensibilizzazione sui temi trattati fino ad adesso.

Avere delle linee guida (se non un modello di criteri univoci prestabiliti) agevolerebbe non solo il lavoro del trascrittore, dell'interprete, ma anche quello del giudice, che potrebbe così definire

in maniera precisa ciò che si aspetta da una trascrizione. Inoltre, garantirebbe una maggiore comprensione e coscienza di quello che è un lavoro spesso sottovalutato, anche da un punto di vista economico.

II PARTE
LO STUDIO

1. Gli obiettivi dello studio

Il presente studio si pone come obiettivo quello di indagare il profilo professionale dei periti trascrittori di intercettazioni telefoniche, soffermandosi in particolare sullo svolgimento dell'attività di trascrizione, evidenziandone modalità, limiti e difficoltà.

In questo modo, è stato possibile raccogliere dati riguardo i principali metodi utilizzati dai trascrittori nella trascrizione di intercettazioni il cui contenuto è una conversazione telefonica, nonché evidenziare quali sono i principali problemi legati sia all'ascolto che alla trascrizione stessa che si presentano durante lo svolgimento dell'attività e, quindi, come essi vengono affrontati e risolti.

2. Materiale e metodi

2.1 Sede e arco temporale

Lo studio è stato condotto tra ottobre e dicembre del 2018. I questionari somministrati al campione preso in esame sono stati inviati tramite Moduli Google per la creazione apposita di questionari, che ha permesso ai soggetti di rispondere in forma del tutto anonima direttamente online ai quesiti posti e di inviare direttamente i risultati all'autore del questionario. I risultati relativi alla compilazione dell'ultimo questionario sono stati ricevuti a dicembre del 2018 ed elaborati nell'arco dello stesso mese.

2.2 Popolazione

Si è scelto di coinvolgere periti trascrittori che lavorano o che hanno lavorato sulla trascrizione di intercettazioni, nello specifico di intercettazioni telefoniche.

I dati riguardanti le variabili sociodemografiche sono stati raccolti tramite il questionario in cui è stata dedicata una sezione apposita.

2.3 Raccolta dati

2.3.1 Il questionario

Lo strumento utilizzato per la raccolta dati è stato un questionario elaborato da chi scrive, sulla base del questionario utilizzato da Lisi (2018). Per l'elaborazione delle diverse sezioni e dei rispettivi contenuti, ci si è basati sulle informazioni raccolte durante la fase di documentazione e studio sull'attività di intercettazioni e sulla trascrizione.

Dopo una prima breve sezione dedicata alle informazioni sociodemografiche (età, genere, nazionalità e lingua materna), una seconda sezione è riservata alla raccolta di informazioni riguardanti il profilo professionale dei trascrittori coinvolti. Questa ha permesso di acquisire dati riguardanti la formazione ricevuta e l'esperienza maturata in questo ambito.

La terza sezione è interamente dedicata alla metodologia di lavoro. Dopo una breve indagine sugli strumenti utilizzati (attrezzature, software, programmi ecc.), la sezione è stata suddivisa in due diverse parti coincidenti con le diverse fasi dell'attività svolta dal perito trascrittore: l'ascolto e la trascrizione. Per la prima parte, quella dell'ascolto, è stato richiesto ai trascrittori di indicare su una scala da 1 (=non problematico) a 10 (=molto problematico), quanto determinati fenomeni tipici (nello specifico: problemi di campo, rumori di sottofondo, sovrapposizione di voci, riconoscimento delle voci, velocità dell'eloquio, tono della voce e pronuncia) causino problemi al momento dell'ascolto delle registrazioni. La fase della trascrizione è stata a sua volta suddivisa in due parti: nella prima, si è chiesto ai trascrittori di indicare di nuovo, su una scala da 1 (=non problematico) a 10 (=molto problematico), quanta difficoltà riscontrino nella trascrizione di alcuni dei fenomeni precedentemente citati; nella seconda, si è voluto capire come i trascrittori riportino nella loro trascrizioni alcuni fenomeni tipici dell'oralità, offrendo loro opzioni già elaborate sulla base delle informazioni raccolte e studiate nella letteratura in materia di trascrizione.

Nella quarta sezione ci si è focalizzati sulle strategie di lavoro adottate dai trascrittori quando la lingua utilizzata nelle conversazioni non è più l'italiano, bensì un dialetto o addirittura una lingua straniera.

Nella quinta sezione si è analizzato il mestiere del trascrittore, permettendo ai trascrittori stessi di esprimere il proprio punto di vista. È stato chiesto quali sono le mansioni che un trascrittore dovrebbe svolgere, fornendo loro la possibilità di scegliere tra più opzioni già elaborate; successivamente, per ciascuna di queste i periti hanno indicato quella di maggiore (=1) o minore (=6) importanza. Infine, si è chiesto di esprimere un giudizio, sempre in una scala da 1 (=meno importante) a 10 (=importantissimo), sull'importanza del ricevere una formazione mirata per la trascrizione di intercettazioni o informazioni riguardo l'intero procedimento di intercettazione telefonica. La sezione si conclude con la richiesta di dare una valutazione da 1 (=pessime) a 10 (=molto buone) delle condizioni lavorative dei periti trascrittori.

L'ultima parte offre la possibilità di proporre soluzioni per risolvere eventuali criticità o problemi nell'attività del trascrittore.

I dati raccolti sono stati inseriti in un database in Excel e successivamente analizzati attraverso lo stesso software. Dove possibile, è stata effettuata una media tra i diversi punteggi ottenuti.

Il modello del questionario è stato inserito nell'Appendice A.

3. Risultati

3.1 Dati socio-demografici

Il campione coinvolto è composto da 5 persone, 3 donne e 2 uomini. L'età media calcolata è di 52,2 anni, con valore minimo 48 e valore massimo 54. Tutte le persone coinvolte sono di nazionalità italiana ed hanno l'italiano come lingua materna. Nella tabella 1, i dati appena descritti:

Variabili socio-demografiche		
Età		52.2
Genere	Maschile	2
	Femminile	3
Nazionalità Italiana		5
Lingua materna: Italiano		5

Tabella 1. Informazioni socio-demografiche del campione selezionato

3.2 Profilo professionale

Nella tabella 2 si riporta la media di anni di esperienza dei periti nell'ambito delle intercettazioni telefoniche e la valutazione (da 0=nessuna a 10=moltissima) data dai periti stessi della loro esperienza in quest'ambito:

	Media (range)
Anni di esperienza	22,4 (12-28)
Valutazione esperienza raggiunta	9 (0-10)

Tabella 2. Esperienza lavorativa dei periti

Quattro persone su cinque svolgono altre attività oltre a quella di trascrittore di intercettazioni telefoniche, di seguito riportate:

- Informatico
- Investigazione
- Stenotipista
- Coordinatrice - stenotipista.

Solo una persona afferma di aver ricevuto una formazione mirata alla trascrizione delle intercettazioni telefoniche grazie ad un corso di formazione sull'argomento, mentre le altre quattro affermano di aver acquisito le competenze necessarie secondo quanto riportato nella Tabella 3:

Come ha acquisito le competenze necessarie per svolgere questa attività?	N. Periti (%)
Mi sono state fornite informazioni su come svolgere l'attività quando mi è stato affidato il primo incarico	2 (50%)
Sono abituato a svolgere trascrizioni e quindi ho sfruttato la mia esperienza in questo ambito	1 (25%)
Mi sono state fornite informazioni da chi prima di me aveva già svolto questo lavoro	1 (25%)
Altro: per scelte professionali	1 (25%)

Tabella 3. Formazione dei periti

3.3 Metodologia di lavoro

Nella Tabella 4 si riportano gli strumenti di lavoro utilizzati dai periti nello svolgimento del lavoro (ascolto e trascrizione):

Strumenti utilizzati	N. Periti (%)
Programmi di riascolto audio	5 (100%)
Tastiera del computer	3 (60%)
Programmi di filtraggio audio (o miglioramento dell'audio)	3 (60%)
Stenotype	1 (20%)

Cuffie	5 (100%)
--------	----------

Tabella 4. Strumenti di lavoro utilizzati

Nella tabella 5 si riporta il livello medio di difficoltà misurato su in una scala da 1 (=non problematico) a 10 (=molto problematico) riscontrato dai periti trascrittori al momento dell'ascolto delle registrazioni delle intercettazioni:

Al momento dell'ASCOLTO della registrazione, quali sono le maggiori difficoltà che riscontra in una scala da 1 (=non problematico) a 10 (=molto problematico)?	Difficoltà media (valore minimo - massimo attribuito)
Rumori di sottofondo	7 (5-8)
Voci sovrapposte	6,4 (4-8)
Riconoscere le voci	3,6 (2-6)
Problemi di campo	3,6 (1-6)
Velocità di eloquio	3,2 (1-7)
Tono della voce	3 (1-7)
Pronuncia	4,8 (2-7)

Tabella 5. Difficoltà media nella fase di ascolto

Nella Tabella 6 si riporta il livello medio di difficoltà misurato su in una scala da 1 (=non problematico) a 10 (=molto problematico) riscontrato dai periti trascrittori al momento della trascrizione delle conversazioni intercettate:


Al momento della TRASCRIZIONE della registrazione, quali sono le maggiori difficoltà che riscontra in una scala da 1 (=non problematico) a 10 (=molto problematico)?	Difficoltà media (valore minimo - massimo attribuito)
Rumori di sottofondo	6,6 (5-8)
Voci sovrapposte	5,8 (4-8)

Tabella 6. Difficoltà media nella fase di trascrizione

I grafici seguenti riportano in percentuale (%) quali sono, tra quelle proposte, le strategie che i periti trascrittori adottano nella loro trascrizione quando devono risolvere eventuali problemi o difficoltà legate a rumori di sottofondo, sovrapposizione di voci, tono di voce, velocità dell'eloquio, pronuncia:

Rumori di sottofondo

5 risposte




- Trascrivo "rumori di sottofondo", senza specificare di che rumore si tratti
- Chiedendo anche il parere di terzi, cerco di capire di che tipo di rumori si tratti (ad esempio: "porta che sbatte") e se sono sicura/o lo trascrivo, in modo da aggiungere un'informazione per le indagini
- Non lo trascrivo

Grafico 1

Sovrapposizione di voci

5 risposte




- Trascrivo le voci sovrapposte in due diverse sequenze (Ad es.: -Voce1: "Ti dicevo..." - Voce2: "... sto andando")
- Scrivo "voci sovrapposte" senza trascrivere il contenuto delle frasi
- Cerco di comprendere ciò che si dice e, se proprio sono incomprensibili, "voci sovrapposte - incomprensibile"

Grafico 2

Tono di voce

5 risposte




- Descrivo l'alterazione del tono della voce del parlante prima della frase pronunciata (ad es.: (sottovoce), (con tono alterato))
- Indico genericamente "alterazione del tono della voce"
- Non lo trascrivo

Grafico 3

Velocità dell'eloquio

5 risposte



- Indico l'accelerazione o il rallentamento con strategie o segni grafici particolari prima o dopo la parola o l'enunciato (ad es." >> sbrigati, è urgente " per indicare un'accelerazione)
- Specifico prima dell'enunciato o della parola "accelerando" / "rallentando"
- Non lo trascrivo

Grafico 4

Pronuncia

5 risposte




Grafico 5

3.4 La lingua

In relazione alla lingua utilizzata nelle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, nella quarta sezione, il 60% degli intervistati afferma che oltre alla lingua italiana, durante la propria carriera ha dovuto trascrivere intercettazioni sia in lingua straniera che in dialetto, mentre il 40% ha avuto a che fare solo con il dialetto (e l'italiano).

Le è mai capitato di dover trascrivere intercettazioni in lingue diverse dalla sua lingua materna?

5 risposte




Grafico 6

Nel caso del dialetto, l'80% dei periti afferma di non aver avuto bisogno di un ausiliario giacché si trattava di un dialetto vicino alla zona di provenienza e quindi era capace di comprendere le conversazioni:

Nel caso del dialetto, ha dovuto rivolgersi ad un ausiliario?

5 risposte




Grafico 7

Nel grafico seguente, si rappresenta quali sono tra quelle proposte le strategie maggiormente utilizzate dai periti quando bisogna trascrivere il dialetto:

Nel caso del dialetto, come ha svolto il lavoro di trascrizione?

5 risposte




Grafico 8

3.5 Il mestiere del trascrittore

Nella prima domanda di questa penultima sessione è stato chiesto ai periti di indicare quali, tra quelle proposte, sono le mansioni che un trascrittore deve svolgere.

Come riportato nella Tabella 7, tutti i soggetti hanno selezionato l'opzione "Trascrivere parola per parola quello che ascolta" e "Segnalare se ci sono rumori di sottofondo e di che tipo di rumori si tratta", mentre nessuno di loro ha scelto l'opzione "fornire le proprie impressioni su quanto ascoltato con annotazioni":

Secondo lei, quali sono le mansioni di un trascrittore?	N. Periti (%)
Trascrivere parola per parola quello che ascolta	5 (100%)
Fornire le proprie impressioni su quanto ascoltato con annotazioni	0
Trascrivere esitazioni, pause, incertezze ecc.	3 (60%)
Segnalare se ci sono rumori di sottofondo e di che tipo di rumori si tratta	5 (100%)
Segnalare il tono della voce del parlante ("arrabbiato", "sottovoce" ecc.)	3 (60%)
Segnalare un linguaggio criptico e sospetto	2 (40%)

Tabella 7. Mansioni che un trascrittore dovrebbe svolgere.

Nella Tabella 8, si riporta la media delle valutazioni misurate su una scala da 1 (=più importante) a 6 (=meno importante) date dai periti all'importanza delle mansioni che un trascrittore dovrebbe svolgere:

Secondo lei, quanto è importante (da 1 = più importante a 6 = meno importante) per un trascrittore saper svolgere queste mansioni?	Valutazione media
Trascrivere parola per parola quello che ascolta	1,4
Fornire le proprie impressioni su quanto ascoltato con annotazioni	5,4

Trascrivere esitazioni, pause, incertezze ecc.	3,6
Segnalare se ci sono rumori di sottofondo e di che tipo di rumori si tratta	1,8
Segnalare il tono della voce del parlante ("arrabbiato", "sottovoce" ecc.)	2,6
Segnalare un linguaggio criptico e sospetto	5,2

Tabella 8. Media dell'importanza delle mansioni svolte

Secondo l'80% del campione ci sono delle regole da seguire nella trascrizione di intercettazioni telefoniche. Tra queste, tutti sono d'accordo nell'affermare che esistono regole riguardanti le modalità con cui trascrivere determinati contenuti o informazioni, mentre le opzioni hanno ottenuto il 50%, come si mostra nella Tabella 9:

Regole da seguire proposte	N. Periti d'accordo (%)
Regole riguardanti la forma del testo trascritto (layout, carattere, font)	2
Regole riguardanti le informazioni da trascrivere e da non trascrivere (per es., se ci sono informazioni che possono essere tralasciate)	2 (50%)
Regole riguardanti le modalità con cui trascrivere determinati contenuti o informazioni (ad es. trascrivere in corsivo le voci ambientali)	4 (100%)
Regole riguardanti software, programmi e strumenti da utilizzare	2 (50%)

Tabella 9. Regole da seguire

A questo punto è stato chiesto ai periti di esprimere in una scala da 1 (=poco importante) a 10 (=importantissimo) un proprio giudizio sull'importanza di ricevere tanto una formazione su come si svolge l'intero procedimento delle intercettazioni, quanto una formazione per la trascrizione vera e propria.

È stato poi chiesto di esprimere un giudizio in una scala da 1 (=pessime) a 10 (=molto buone) anche sulle condizioni lavorative di un perito trascrittore, considerando anche le condizioni economiche.

La media delle valutazioni date è riportata nella Tabella 10 qui di seguito:

Importanza del ricevere una formazione sull'intero procedimento delle intercettazioni (perché si svolgono, come ecc.) ai fini della trascrizione	8,2
Importanza del ricevere una formazione mirata per la trascrizione	8,6
Valutazione delle condizioni lavorative di un perito trascrittore (considerando anche il compenso ricevuto)	2,8

Tabella 10. Valutazioni personali dei periti

Infine, nell'ultima parte del questionario, è stato chiesto ai periti di avanzare proposte per migliorare la professione del perito trascrittore. Qui di seguito si riportano le risposte ricevute:

1. Istituzionalizzare la prestazione professionale
2. Maggiore interesse istituzionale
3. Per me " la retribuzione del perito "
4. UN COMPENSO A VACAZIONE PIU' ONEROSO
5. Una maggiore formazione del trascrittore ed un maggior compenso.

4. Analisi dei risultati

4.1 Profilo dei trascrittori

I cinque periti coinvolti nello studio (3 donne e 2 uomini, di età media 52,2 anni) sono tutti di nazionalità italiana e la loro lingua materna è l'italiano. Di conseguenza, l'ascolto e la comprensione delle conversazioni in lingua italiana è quella di un madrelingua²⁹.

Dal punto di vista professionale, i periti possono contare su un'esperienza lavorativa decennale, con una media di 22,4 anni (12 valore minimo e 28 valore massimo). Gli stessi periti affermano di avere molta esperienza nell'ambito delle intercettazioni telefoniche, assegnando il valore

²⁹ Secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (2002): "È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse".

medio di 9 in una scala da 0 a 10. Tutti i periti coinvolti nello studio si considerano quindi abbastanza esperti nella trascrizione delle intercettazioni telefoniche.

Tra quelli coinvolti nello studio, solo un perito non svolge altre attività oltre alla trascrizione di intercettazioni. Tra gli altri si evidenzia la presenza di due stenotipiste, mentre gli altri due periti svolgono attività di ‘investigazione’ e l’altro di ‘informatico’. I dati trovano verifica nel contesto conosciuto da chi scrive (realtà piccola e abbastanza ristretta), dove generalmente le trascrizioni di intercettazioni in lingua italiana vengono affidate a persone che svolgono già trascrizioni nella loro attività lavorativa, come stenotipiste/i.

I risultati portano quindi ad affermare che alla trascrizione di intercettazioni generalmente si affianca quasi sempre un’altra attività e che non ci sono, almeno apparentemente, figure professionali specifiche che si occupino “solo” della trascrizione di intercettazioni telefoniche (in altre parole, non esisterebbe la professione “trascrittore di intercettazioni”).

Quest’ultima affermazione può essere in parte validata e confermata dal fatto che solo uno dei periti afferma di aver frequentato un corso di formazione specifico sulla trascrizione delle intercettazioni, mentre il restante 80% afferma di aver imparato a svolgere l’attività sul campo, cioè dopo aver ricevuto informazioni su come svolgere il lavoro da chi l’aveva già svolto in precedenza (50%), o basandosi sulle informazioni fornite quando gli è stato affidato il primo incarico (20%) o sfruttando la propria esperienza nell’ambito delle trascrizioni (20%) o fondandosi su scelte professionali (20%).

Dai risultati raccolti si può dedurre che pur senza una formazione mirata, è comunque possibile anche per persone che non si occupano di questo nella loro vita, svolgere una trascrizione di intercettazioni telefoniche. Di conseguenza, come testimoniato anche dalla presenza di diverse professioni svolte dai periti nonostante il campione ristretto, non avere competenze specifiche in materia sembra non essere un fattore discriminatorio per l’affidamento dell’incarico.

4.2 Metodologia di lavoro

Nello svolgimento del lavoro (ascolto e trascrizione), è interessante notare che oltre ad utilizzare programmi di riascolto audio, essenziali per ascoltare il segnale registrato, il 100% dei periti utilizza le cuffie. Come si afferma anche in letteratura (Paoloni e Zavattaro, 2007), l’uso delle cuffie aiuta il trascrittore ad “isolarsi”, riducendo così i rumori circostanti e la fatica dell’ascolto. Solo il 60% utilizza programmi di filtraggio o di miglioramento audio. Altro dato interessante è che solamente un perito utilizza la *Stenotype*, macchina utilizzata per la

stenotipia³⁰, che permette di ridurre il tempo di scrittura, mentre il 60% dei periti afferma di utilizzare la tastiera del computer.

4.3 Difficoltà nell'ascolto e nella trascrizione e soluzioni

Nella fase di ascolto delle registrazioni delle intercettazioni, dai dati raccolti si evince che i rumori di sottofondo rappresentano la difficoltà maggiore (punteggio medio più alto: 7) per i periti, seguito dalle voci sovrapposte (6,4). La pronuncia (4,8), riconoscere le voci dei parlanti e i problemi di campo (uguale punteggio: 3,6), la velocità dell'eloquio (3,2) e il tono della voce (3) sono gli ostacoli che causano invece meno problemi.

I punteggi attribuiti alle diverse difficoltà nell'ascolto delle registrazioni trovano conferma in quelli assegnati alle stesse nella fase di trascrizione. I rumori di sottofondo sono, anche in questo caso, il problema maggiore per i periti (6,6), seguito sempre dalle voci sovrapposte (5,8), mentre il riconoscimento delle voci si conferma come una difficoltà minore (3,6).

In breve, gli elementi che potrebbero compromettere tanto l'ascolto quanto la trascrizione delle intercettazioni sono soprattutto rumori di sottofondo e la sovrapposizione delle voci.

Per ovviare a questi inconvenienti, i periti adottano diverse strategie al fine di svolgere nel modo più efficiente possibile il loro lavoro.

Per i rumori di sottofondo, il 60% di essi decide di trascrivere, se comprensibile e chiedendo anche il parere di terzi, il rumore specifico, in modo anche da aggiungere un'informazione utile alle indagini, mentre il restante 40% trascrive 'rumori di sottofondo' senza specificare il rumore di cui si tratta. Si evidenzia come, in ogni caso, tutti i periti decidono di segnalare la presenza di rumori di sottofondo e nessuno opta per non segnalare il problema nella trascrizione.

Quando invece durante la conversazione le voci dei parlanti si sovrappongono, tutti periti segnalano che le voci sono sovrapposte e trascrivono il contenuto delle battute in due turni diversi (60%), oppure, nel caso in cui sia impossibile comprendere il contenuto, trascrivono 'voci sovrapposte – incomprensibile' (40%).

È interessante notare che il 20% dei periti coinvolti non riporta nella trascrizione il tono della voce dei parlanti, nonostante, come visto nei capitoli precedenti, gli studi dimostrino che la prosodia sia un aspetto fondamentale dell'oralità, giacché, anche il tono della voce può veicolare significati o attitudini. Di conseguenza, è possibile supporre che la decisione di non riportare il tono della voce nella propria trascrizione sia legata al fatto che il perito consideri questo fattore poco rilevante ai fini della perizia.

³⁰ Per la tecnica della stenotipia: <http://www.treccani.it/enciclopedia/stenotipia/> (consultato in data 4/02/2019)

Quando si ha difficoltà a comprendere ciò che viene detto, il 60% dei periti afferma di trascrivere ‘incomprensibile’, mentre il 40% riporta le diverse alternative che sembrano possibili. In entrambi i casi, è facile supporre che sia la scelta dell’ ‘incomprensibile’ sia quella di riportare le diverse possibilità rispondano all’esigenza di evitare di riportare il falso nella trascrizione e di evitare quindi di compromettere l’intera perizia.

4.4 La lingua

Tutti i periti coinvolti nello studio si sono trovati a dover trascrivere conversazioni in dialetto durante la loro carriera. Il dato è in linea con le aspettative se si considera l’enorme eterogeneità linguistica che caratterizza la realtà delle regioni italiane e se, inoltre, si pensa che, soprattutto in una conversazione tra familiari o persone che si conoscono bene il dialetto è ancora spesso utilizzato³¹.

Se nel caso di conversazioni in lingua straniera è d’obbligo (a meno che non si conosca quella lingua) nominare un ausiliario, nel caso del dialetto, invece, l’80% dei periti afferma di non essersi affidato ad un ausiliario poiché il dialetto utilizzato dai parlanti era molto simile a quello parlato nella zona di provenienza del perito trascrittore. Anche questo dato non sorprende: oggi è credenza diffusa che il dialetto non sia una lingua “altra” all’italiano, ma una semplice variazione di esso, che si conosce in modo più o meno approfondito. In realtà, tra lingue e dialetti non sussistono differenze a livello prettamente linguistico³²: come la lingua, anche i dialetti hanno un lessico e una grammatica propria ed assecondano tutte le principali funzioni del linguaggio. Come afferma Masini (2013), le diversità riguardano più che altro fattori di carattere sociale e culturale: i dialetti vengono parlati in un’area più circoscritta e godono in generale di un prestigio inferiore³³ rispetto alla lingua nella comunità di parlanti. Si può dunque supporre che anche questa concezione di inferiorità del dialetto porta i giudici e, dunque, i periti a non far ricorso ad un ausiliario.

Quando si imbattono in una conversazione in dialetto, al momento della trascrizione, i periti coinvolti nello studio adottano due strategie diverse: il 60% di essi trascrive il testo direttamente

³¹ Secondo dati Istat, nel 2015 (ultimi dati disponibili) si stima che il 45,9% della popolazione di sei anni e più (circa 26 milioni e 300mila individui) si esprima prevalentemente in italiano in famiglia e il 32,2% sia in italiano sia in dialetto.

<https://www.istat.it/it/archivio/207961> (consultato in data 5/02/2019).

³² Sull’argomento, cfr. Bonomi et al. (2013), per esempio.

³³ Masini (2013: 22) afferma: “negli strati sociali più attardati, gli stessi che sono stati i principali e storici portatori della competenza dialettale, il dialetto è stato vissuto a lungo come un simbolo di arretratezza, un ostacolo all’emancipazione sociale e all’avanzamento economico, una realtà perciò da superare in direzione della conquista dell’italiano”.

in italiano standard, mentre il restante 40% afferma di trascrivere prima la parola o la frase in dialetto e poi di fornire la relativa traduzione in italiano. In altre parole, direttamente o indirettamente, tutti i periti coinvolti decidono di tradurre quanto detto nel testo originale e nessuno decide di trascrivere il solo testo in dialetto. Sarebbe bene indagare se queste strategie rispondono ad una scelta personale del perito o se sono il frutto della richiesta del giudice.

4.5 Il mestiere del trascrittore

Quando si chiede ai periti di indicare le mansioni che un trascrittore dovrebbe svolgere, tutti sono d'accordo nell'affermare che una trascrizione deve corrispondere al riportare parola per parola ciò che si ascolta, senza quindi fornire le proprie impressioni su quanto ascoltato con annotazioni (nessuno dei periti ha scelto questa opzione). In sintesi, dai dati emerge che la concezione che gli stessi trascrittori hanno del loro lavoro (almeno nel contesto delle intercettazioni telefoniche) è quello di riportare letteralmente in forma scritta ciò che viene detto oralmente nelle conversazioni: secondo loro, dunque, il trascrittore è uno "spettatore" che non può "intervenire" nel testo segnalando le proprie impressioni riguardo quanto ascoltato, ma si limita a trascrivere l'oggettività del testo. In fin dei conti, questa visione del lavoro del trascrittore risponde alle esigenze del caso: la trascrizione fatta dal perito andrà a rappresentare una prova che potrà determinare la condanna o l'assoluzione dell'imputato e/o sospettato; per questa ragione, limitandosi a trascrivere il contenuto delle conversazioni, il perito evita il rischio di andare troppo oltre con le interpretazioni e compromettere così la prova.

Allo stesso tempo, però, il 40% dei periti sottolinea l'importanza di segnalare un linguaggio criptico e sospetto. Questo dato potrebbe entrare in contraddizione con l'"oggettività" appena citata: le stesse nozioni di "criptico" e "sospetto" indicano un qualcosa di incomprensibile, di nascosto e di misterioso che, quindi, non è oggettivo, né esplicito. Di conseguenza, la scelta potenziale di trascrivere un linguaggio "non oggettivo", che, quindi secondo supposizioni e percezioni prettamente personali è "sospetto" o "criptico", si scontra con la decisione di non esprimere le proprie impressioni riguardo quanto si ascolta nella conversazione.

Secondo il 60% dei periti, inoltre, sarebbe bene indicare nella propria trascrizione il tono della voce del parlante e trascrivere esitazioni, pause, incertezze (60%). Il dato è interessante se si considera che queste informazioni, che descrivono aspetti paralinguistici della lingua, potrebbero risultare utili per la valutazione del giudice, giacché sono anch'esse espressioni del "modo di essere del parlante" e veicolano la sua intenzione comunicativa. Nelle informazioni

utili ai fini delle indagini e alle valutazioni del giudice, rientrano anche i rumori di sottofondo, che, secondo tutti i periti è bene annotare nella trascrizione.

I punteggi assegnati dai periti alle diverse mansioni (riportati nella Tabella 8), in ordine di importanza da 1 (=più importante) a 6 (=meno importante), confermano quanto appena detto: la mansione più importante è appunto quella di trascrivere parola per parola ciò che si ascolta (1,4), mentre quello più basso è assegnato al fornire le proprie impressioni su quanto ascoltato con annotazioni (5,4).

Quasi tutti i trascrittori (80%) pensano che ci siano delle regole da seguire nella trascrizione delle intercettazioni. In particolare, di questi sono tutti d'accordo nell'affermare che la trascrizione di alcuni contenuti e informazioni segua delle regole ben precise (per esempio, trascrivere le voci ambientali in corsivo).

Il fatto che non ci sia unanimità da parte dei periti sulla scelta delle regole proposte dimostra che in effetti manca un "modello" predefinito e vincolante da seguire per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche. Si può quindi supporre che nello svolgimento della loro attività i periti seguano più che altro norme "autoimposte" o che hanno definito nel corso degli anni, con l'esperienza sul campo o, magari, definite dal giudice.

4.6 Giudizio dei periti sulle condizioni lavorative

Per quanto riguarda la formazione, i dati raccolti dimostrano che i periti sono ben coscienti dell'importanza della formazione in questo ambito. Essi infatti ritengono sia molto importante ricevere una formazione sull'intero procedimento delle intercettazioni ai fini di migliorare la trascrizione stessa (punteggio 8,2); e, ancor più importante (8,6) è ricevere una formazione mirata alla trascrizione.

In generale, la valutazione relativa alle condizioni di lavoro dei periti è abbastanza negativa e, dai dati raccolti, sembrerebbe che nel giudizio abbia avuto un peso importante soprattutto l'aspetto economico e, quindi, retributivo. Infatti, quando si è chiesto ai periti di avanzare liberamente proposte per migliorare le condizioni di lavoro, 3 di questi hanno espresso il desiderio un compenso a vacanza più oneroso, mentre un altro aspetto su cui 2 di loro fanno luce è la necessità di un maggiore interesse (e forse anche consapevolezza) da parte delle Istituzioni sul lavoro del perito trascrittore.

Conclusioni

Il presente lavoro ha avuto come obiettivo quello di far luce sull'attività del perito trascrittore di intercettazioni telefoniche, illustrando caratteristiche, limiti e problematiche di una professione spesso poco conosciuta, di cui si ignorano compiti e funzioni, tenendo conto della scarsa reperibilità in letteratura di fonti e ricerche sulla questione. Inoltre, si sono voluti individuare i punti di contatto tra questa professione e l'interpretazione e, dunque, dalla prospettiva dell'interprete, presentare proposte concrete che possano agevolare il lavoro del perito.

È stato descritto il contesto legislativo in cui si colloca questa professione, che è spesso oggetto di ripetute modifiche e revisioni volte ad adattare la normativa ad una realtà in continua evoluzione (tecnologica e non) e, allo stesso tempo, a garantire sempre il corretto equilibrio tra esigenze giuridiche e rispetto dei diritti fondamentali del cittadino.

L'oggetto dell'intercettazione nel caso in esame non è altro che una conversazione telefonica, in cui i parlanti seguono un rito pressoché definito, che consente di mettere in evidenza i tratti più caratteristici non solo di questo tipo di interazione - ormai divenuta indispensabile nella nostra vita quotidiana - ma anche della lingua parlata. In questa cornice, al perito viene affidato l'arduo compito di trasformare l'oralità in testo scritto.

Preso coscienza della poca conoscenza e consapevolezza riguardo l'attività del perito trascrittore e della rispettiva complessità del suo lavoro, attraverso il questionario elaborato, si è deciso di rivolgersi direttamente ai protagonisti dello studio: dall'esperienza diretta di chi svolge questo mestiere, prende le mosse una ricerca che consente così di delineare il profilo del perito trascrittore, individuare problematiche della professione e comprendere le principali sfide a cui egli (e nella maggior parte dei casi l'interprete) deve far fronte nello svolgimento del suo incarico.

Dai dati raccolti, emerge un primo elemento degno di menzione: ad oggi, non esiste un riconoscimento ufficiale per la professione "trascrittore di intercettazioni".

Come per l'interprete di intercettazioni, non esistono scuole, corsi specifici che garantiscano una formazione specializzata nelle intercettazioni per questi professionisti che, per lo più, portano a termine il loro incarico sulla base della loro personale esperienza lavorativa, maturata in anni e anni di esercizio. Inoltre, la quasi totalità dei periti non è esclusivamente un "trascrittore di intercettazioni", ma si dedica ad altre attività, diverse tra di loro e che, soprattutto, richiedono competenze e conoscenze tra le più disparate. Questo dato porta quindi a chiedersi se, per svolgere l'attività di trascrizione di intercettazioni, ci sia davvero bisogno di competenze specifiche, acquisite attraverso una formazione mirata.

È certo che per trascrivere fedelmente un audio si necessita di ottime capacità di ascolto e comprensione, ancor di più se si tratta del caso particolare di intercettazioni telefoniche, in cui bisogna non solo riportare in forma scritta la conversazione dei parlanti, ma è fondamentale saper cogliere (e identificare, se possibile) rumori di sottofondo o distinguere le voci dei diversi parlanti, come informazione a volte determinante per l'indagine.

Come si è più volte ribadito nella presente tesi, la conversazione orale non si riduce a ciò che si dice, alle parole pronunciate, ma si compone di fenomeni e sfaccettature che non sempre è facile trasformare in un segno grafico. Dall'indagine svolta, si è visto che i periti sono perlopiù consapevoli dell'importanza di trascrivere pause, esitazioni o tono della voce dei parlanti, ma ciononostante, non sempre questi tratti si riscontrano nelle trascrizioni prese in esame.

È possibile dedurre che questa mancanza derivi da lacune dovute ad una formazione mirata alla trascrizione delle intercettazioni scarsa o totalmente assente, nonché all'assenza di protocolli. I soggetti coinvolti nello studio hanno imparato a trascrivere intercettazioni grazie all'esperienza sul campo o grazie alle informazioni ricevute da chi in precedenza si era dedicato a questo.

Già da questa prima analisi emerge la necessità di una formazione di taglio sociolinguistico, che punti a sviluppare una maggiore coscienza e consapevolezza di tutti quegli aspetti della lingua, della comunicazione e, dunque, della conversazione spesso ignorati dai "non addetti ai lavori".

Si può dunque affermare che la formazione da impartire dovrebbe essere di tipo linguistico-comunicazionale: in altre parole, quella ricevuta da un interprete durante il suo percorso di studi. Per esempio, sin dagli inizi, viene insegnata l'importanza di esercitare un ascolto attivo: lo studente imparerà così ad analizzare il messaggio che si vuole veicolare, e, al tempo stesso, a prevedere possibili sviluppi del discorso, diventando il più indipendente possibile dalla forma del messaggio; questa abilità permette all'interprete di mettersi nei panni del suo oratore per cercare di capire le sue intenzioni comunicative e, dunque, prevedere ciò che sta per dire. Questo potrebbe costituire un primo prezioso strumento che la formazione in interpretazione può donare ai trascrittori.

Si è visto che i periti non sono d'accordo sul riportare le loro impressioni riguardo ciò che si è ascoltato. Tuttavia, è proprio nel particolare ambito delle intercettazioni telefoniche, dove le conversazioni sono "criptiche" e "ambigue", che lo sviluppo dell'ascolto attivo e la capacità di individuare le strutture logiche del discorso potrebbe risultare utile ed efficace. Attraverso commenti adeguatamente segnalati (per distinguere le "impressioni" da ciò che viene realmente pronunciato), il perito formato all'ascolto attivo potrebbe essere in grado di captare le reali intenzioni degli interlocutori e così suggerire una frase, una parola che per lei/lui nasconde un significato volutamente celato o un tono della voce volutamente "ammiccante", per esempio.

In vista di una potenziale formazione del perito trascrittore, soprattutto per quelli che dovranno occuparsi della traduzione dal dialetto all'italiano, nel ventaglio di attività pensate per la formazione dell'interprete, rientra anche la riformulazione, intesa come "quel processo per cui in una data lingua, un parlante pretende di riprodurre esattamente, ma sotto altra forma, ciò che nella stessa lingua è stato espresso da un altro parlante" (Dubois et al., 1986: 249). Sarebbe inoltre proficuo fornire nozioni sulle strategie di traduzione, sull'uso della lingua scritta e sulla trascrizione di testi.

Oltre alle tecniche appena descritte, sarebbe utile prevedere anche una formazione più teorica, che punti ad impartire nozioni di sociolinguistica che possano far maturare nei periti e negli operatori la consapevolezza dell'importanza del contesto sociale quando si trattano questioni relative alla lingua.

La lingua infatti

si realizza nella vita sociale e nei comportamenti interazionali degli individui. Si rende quindi necessario, per una comprensione globale dei fenomeni linguistici, tenere conto delle interrelazioni fra la lingua e l'ambiente sociale in cui questa viene impiegata.

(Berruto, 2011)

Le caratteristiche sociolinguistiche (età, sesso, professione, livello culturale ecc.) dei parlanti, le relazioni reciproche, loro conoscenze condivise sono tutti elementi che forgianno la conversazione e, allo stesso tempo, influenzano il suo sviluppo e dunque ne determinano anche l'esito.

Fornire una base teorica in prospettiva sociolinguistica potrebbe offrire uno spunto di riflessione ai periti e agli operatori, che aiuti loro a comprendere l'importanza, per esempio, dell'uso del dialetto in un particolare contesto, in una particolare interazione. Questa maggiore consapevolezza potrebbe guidare loro (e gli interpreti) nel prendere decisioni riguardo la strategia da adottare di fronte ad alcune questioni legate alla trascrizione, come potrebbe essere, per esempio, conservare il dialetto dell'originale e, dunque, non tradurlo (giacché quel termine in quel dialetto e in quel contesto è essenziale che rimanga così e la sua traduzione implicherebbe perdere sfumature di significato); allo stesso tempo, aiuterebbe i giudici a rivolgere specifiche richieste al perito, come può essere realizzare la trascrizione con testo in dialetto e in italiano a fronte.

Nel corso della presente tesi è stata più volte ribadita l'importanza della comunicazione verbale e non verbale e del rapporto indissolubile che sussiste tra di esse. I gesti, la posizione del corpo, l'intonazione, il timbro della voce sono tutti elementi che danno una sfumatura in più al significato o, addirittura, lo modificano: il volume della voce o i diversi tipi di voce sono tutti "significados que a veces no se reflejan en palabras porque para eso precisamente están estos calificadores"

(Poyatos, 1994: 226). Di conseguenza, è importante comprendere il valore comunicativo che essi vogliono veicolare. Infatti, secondo Poyatos (2002), è l'insieme del sistema linguistico (inteso come suoni, regole grammaticali, strutture logico-sintattiche, lessico), paralinguistico (ritmo, intonazione, volume della voce) e cinesico (gesti consci o inconsci, maniere e posture) che veicola il significato comunicativo "intended or unintended" (*Ibidem*: 242).

Anche se nell'interpretazione telefonica e, dunque, nell'ascolto della registrazione da parte del perito non si ha accesso al sistema cinesico, quello che più di tutti dovrebbe veicolare emozioni e sentimenti del parlante, l'interprete e il perito potranno comunque far leva sugli altri due sistemi e, così, fare del loro meglio per cogliere ciò che si cela dietro le semplici parole pronunciate. Si potrà dunque "interpretare" una risata, un sospiro o anche un silenzio - che "están bien lejos de ser meras lagunas en la corriente del discurso" (Poyatos, 1994: 226) - e segnalare se si tratta di una risata complice, che conferma un'alleanza o di un sospiro nostalgico o che esprime soddisfazione per i risultati raggiunti o, ancora, se il silenzio del parlante è dovuto alla ricerca della parola giusta o se sta cercando di prendere tempo per evitare di dire qualcosa.

È bene chiarire che quanto appena detto non esige né dal perito, né dall'interprete un'analisi psicologica degli interlocutori, ma semplicemente una maggiore consapevolezza e coscienza dell'importanza di alcuni tratti del parlato che spesso vengono sottovalutati e che, si ribadisce, nell'ambito delle intercettazioni telefoniche assumono una rilevanza più che fondamentale.

Se poi il professionista lavora al lato di un funzionario, queste conoscenze diventano ancor più utili qualora si voglia segnalare direttamente al poliziotto un atteggiamento ritenuto sospetto o ambiguo. Il parallelismo tra la figura del perito trascrittore e quella dell'interprete di intercettazioni telefoniche scaturito dalle riflessioni trova dunque riscontro concreto nei risultati raccolti dal questionario.

Da un primo sguardo superficiale si potrebbe affermare che ciò che più distanzia e differenzia questi due professionisti è la "questione lingua": l'interprete che lavora alle intercettazioni telefoniche è stato nominato in virtù delle sue conoscenze linguistiche, in qualità di esperto di una lingua straniera. La sua collaborazione risulta dunque indispensabile ai fini della comprensione stessa delle conversazioni da parte degli operatori. Al contrario, il perito trascrittore nominato per svolgere la perizia trascrittiva è designato non in quanto esperto di una lingua, ma per merito delle sue abilità trascrittive.

Si è però avuto modo di notare che, in diverse occasioni, anche da un punto di vista linguistico, l'interprete e il perito vantano numerose analogie: il perito che dovrà trascrivere una conversazione in dialetto e che farà la scelta (in seguito ad una richiesta esplicita o per decisione personale) di tradurre quanto detto in italiano standard si improvvisa anche lui interprete dal dialetto all'italiano.

In questo senso, si può asserire che, come l'interprete, anche il perito è un "ponte tra due culture": egli non si limita ad una semplice trasposizione parola per parola di ciò che ascolta, ma interpreta il dialetto e il suo mondo per renderlo intelligibile a chi leggerà la perizia.

Si è visto che di fronte ad una conversazione in dialetto, i periti coinvolti nello studio adottano strategie diverse: alcuni decidono di trascrivere direttamente in italiano, altri invece riportano il testo in dialetto con la rispettiva traduzione in italiano standard, ma, ad ogni modo, nessuno lascia il testo in originale. Tutti questi *escamotages* (e in particolare l'ultimo) danno prova del fatto che il dialetto può e deve essere considerato alla stregua della lingua una realtà "altra", portatrice di significati che appartengono alla cultura, alla comunità linguistica che lo parla.

Al pari dell'interprete, il perito si configura come punto di contatto indispensabile: ogni dialetto, come ogni lingua, è l'espressione di una realtà culturale che evidentemente il perito dovrà conoscere.

Salvo rare eccezioni, si è avuto modo di constatare che per il dialetto generalmente nessun interprete viene nominato. Questa mancanza è da ricondurre probabilmente all'idea di dialetto che si è affermata: percepito come una semplice variazione, secondaria alla lingua standard, l'opinione comune è che una persona nativa di una specifica zona comprenda senza alcun problema quel dialetto specifico. Ciononostante, il trattamento che ad esso si riserva nella trascrizione è analogo a quello utilizzato per una lingua straniera. In questo senso, sarebbe bene sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nel procedimento di intercettazione telefonica, dai giudici ai periti stessi, sull'importanza di garantire la presenza di un perito dialettologo qualificato che possa almeno sovrintendere al lavoro del trascrittore; in alternativa, bisognerebbe almeno accertarsi della reale competenza linguistica del perito. Ad ogni modo, i periti coinvolti nello studio hanno affermato di aver fatto sempre riferimento ad una terza persona in caso di problemi di comprensione.

È possibile trarre una prima conclusione: perito trascrittore e interprete dovranno essere dotati delle stesse competenze per affrontare e risolvere le medesime difficoltà che si presenteranno al momento dell'ascolto e della trascrizione della registrazione. Riconoscere i rumori di sottofondo, distinguere le voci dei parlanti e, come si è visto, riconoscere tratti paralinguistici rilevanti e segnalarli adeguatamente sono tutte abilità che entrambe le figure professionali dovranno sviluppare per garantire un lavoro ottimale.

Forte della sua formazione, l'interprete professionista dovrebbe già disporre di tutte le competenze e conoscenze sopracitate, ivi incluse (e soprattutto) quelle di stampo teorico. In realtà, gli studi condotti sugli interpreti in ambito giudiziario hanno evidenziato forti lacune nella preparazione degli interpreti in ambito giudiziario, oltre a nomine "per conoscenza". In particolare, dai risultati dello studio di Lisi (2018: 187):

si evince che generalmente gli interpreti vengono nominati in maniera casuale o dopo essere stati indicati da loro colleghi. Inoltre gli studi effettuati non hanno smentito le aspettative circa la condizione dell'interpretazione in/per intercettazioni telefoniche in Italia. Infatti è emerso che lo svolgimento di questi servizi è portato avanti nella maggior parte dei casi da interpreti non qualificati, i quali non hanno ricevuto alcuna formazione in interpretariato o traduzione. La mancanza di istruzione accademica, unita all'assenza di un albo e ad una retribuzione non di certo proporzionata alla mole di lavoro, risultano essere tra le cause che maggiormente influiscono su aspetti quali l'inadeguatezza dei soggetti selezionati e la non sempre adeguata qualità delle interpretazioni o traduzioni fornite.

Quanto affermato sin ora permette di fare luce su due esigenze condivise anche sul piano dell'interpretazione (Lisi, 2018: 186-188) a cui bisognerebbe al più presto far fronte per tentare di risolvere le criticità discusse nel corso di questa tesi: formazione e riforma organizzativa della giustizia.

La formazione dovrebbe essere svolta su più fronti ed interessare tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di intercettazione telefonica. Si ritiene sia necessario avviare corsi di formazione *ad hoc*³⁴ sul procedimento delle intercettazioni telefoniche volto all'insegnamento non solo di concetti giuridici di base, ma anche e soprattutto di nozioni di sociolinguistica, al fine di fornire ad interpreti e periti le fondamenta teoriche su cui basare il loro operato. È indispensabile dunque completare e integrare la formazione con lezioni pratiche che permettano anche ai periti di utilizzare le tecniche generalmente adoperate nella formazione e nell'attività svolta dall'interprete. Si ritiene, dunque, che questo possa rappresentare anche un punto di partenza per la definizione di linee guida univoche per la trascrizione.

In questo processo, è essenziale includere anche gli altri operatori coinvolti nel procedimento, dagli ufficiali di polizia giudiziaria ai giudici, affinché si possa sensibilizzarli sulle difficoltà tecniche e intellettive dell'operato degli interpreti e dei periti trascrittori. In questo modo, sarà possibile avviare anche il processo di riforma che abbia come fine ultimo migliorare la qualità del lavoro di tutte le figure professionali coinvolte. Come afferma González Rodríguez (2015a: 127), una maggiore coscienza dell'operato e delle difficoltà ad esso connesse gioverebbe all'ufficio di tutti gli operatori ma soprattutto “la Justicia ganaría calidad y eficacia”. È doveroso sottolineare che la necessità di riforma del sistema è stata menzionata da quasi tutti i periti nella sezione del questionario dedicato alle “proposte di miglioramento”, dove richiedono un maggior riconoscimento della professione da parte delle Istituzioni.

³⁴ Per l'interpretazione in/per intercettazione telefonica, ad oggi l'unico corso presente è un modulo di formazione, della durata di sei ore all'interno del corso di alta formazione in “Assistenza linguistica per l'ambito giudiziario” (COD. 9157) organizzato dall'università Alma Mater Studiorum di Bologna.

Si può dunque concludere che, mettendo in luce le difficoltà riscontrate dai periti trascrittori nello svolgimento del loro incarico, il presente studio ha fatto emergere l'esigenza di una formazione specializzata per le intercettazioni telefoniche e per la loro rispettiva trascrizione, che interessi tanto i periti, quanto gli interpreti. Per la trascrizione, in particolare, è stata identificata la necessità di definire delle linee guida univoche e criteri unici, che possano facilitare il lavoro dei trascrittori e, dunque, aiutarli a risolvere le criticità che risconteranno nello svolgimento della loro attività.

Per questioni di spazio, si è deciso di concentrare lo studio sulla figura del perito trascrittore. In futuro sarebbe interessante aumentare la dimensione del campione dei periti e coinvolgere anche altre figure professionali, al fine di conoscere il punto di vista di giudici che conferiscono l'incarico o poliziotti, che collaborano a stretto contatto con gli interpreti e i periti.

Si auspica che il presente lavoro e le informazioni in esso raccolte rappresentino un reale spunto di riflessione sulle difficoltà lavorative di figure professionali che troppo spesso vengono sottovalutate.

Solo una maggiore consapevolezza può favorire l'avvio di un cammino di riforma che conduca al meritato riconoscimento del ruolo cruciale svolto dai periti trascrittori e dagli interpreti nel procedimento di intercettazione telefonica.

Bibliografia

- AA.VV., (2014). *Codice di Procedura Penale Esplicato. Spiegato Articolo per Articolo*. Edizione Giuridiche Simone. Gruppo Editoriale Simone.
- Angeletti, R., (2017). *Le invalidità nel processo penale*. G Giappichelli Editore.
- Aprile, E. e Spiezia, F., (2004). *Le intercettazioni telefoniche ed ambientali: innovazioni tecnologiche e nuove questioni giuridiche*. Milano: Giouffrè.
- Austin, J.L., (1962). Performatif-Constatif, in H. Bera (a cura di), *La Philosophie analytique*, Editions de Minuit, Paris: 271-281
- Bada, I., (2017). Analisi conversazionale e approccio orientato all'azione. Studio delle forme di riparazione in una lezione di italiano LS. *ELLE*, 6. Disponibile da http://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/elle/2017/2numero-monografico/art-10.14277-2280-6792-ELLE-6-2-17-6_s4oBUk3.pdf
- Balducci, P., (2002). *Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria*. Milano. Giuffrè.
- Ballardini, E., (2005). L'interprete nel processo penale italiano: profilo professionale e ipotesi di formazione, in Russo M., Mack G. (a cura di), *Interpretazione di trattativa. La mediazione linguistico-culturale nel contesto formativo e professionale*. Hoepli.
- Bazzanella, C., (2010). Conversazione. In *Enciclopedia dell'Italiano Treccani*. Disponibile da [http://www.treccani.it/enciclopedia/conversazione_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/conversazione_(Enciclopedia-dell'Italiano)/) (data di consultazione: 15/11/2018)
- Bellucci, P., (2005). *A onor del vero: fondamenti di linguistica giudiziaria*. UTET Università.
- Bercelli, F., Pallotti, G., (2002). Conversazioni telefoniche. In Bazzanella, C. (a cura di), *Sul dialogo: contesti e forme di interazione verbale*. Guerini e Associati.
- Berruto G., (2011). Sociolinguistica. In *Enciclopedia dell'Italiano Treccani*. Disponibile da [http://www.treccani.it/enciclopedia/sociolinguistica_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/sociolinguistica_(Enciclopedia-dell'Italiano)/) (data di consultazione: 22/02/2019)
- Bonomi, I., Masini A., Morgana S., Piotti, M., (2013). *Elementi di linguistica italiana*. Carocci Editore.
- Brescia, G., (2015). *Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale. Con CD-ROM*. Maggioli Editore.
- Camon, A., (1996). *Le intercettazioni nel processo penale*. Giuffrè.

- Cercola, L., (2016). *Le intercettazioni nella dinamica del processo penale*. G. Giappichelli Editore.
Disponibile da
https://books.google.it/books?id=ebo_DQAAQBAJ&lpg=PT10&dq=sincerit%C3%A0%20delle%20intercettazioni&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q=sincerit%C3%A0%20delle%20intercettazioni&f=false (data di consultazione: 28/10/2018)
- D'Angelo, N., (2018). *La nuova disciplina delle intercettazioni dopo il D. Lgs. 216/2017*. Santarcangelo di Romagna (Rimini): Maggioli.
- De Cataldo Neuburger, L., & Gulotta, G., (2009). *Sapersi esprimere. La competenza comunicativa*. Giuffrè Editore.
- De Giovanni, T., (n.d.). Il registro delle intercettazioni: evoluzione storica e i ritardi dell'informatizzazione. *Sicurezza E Giustizia*. Disponibile da
<https://www.sicurezzaegiustizia.com/il-registro-delle-intercettazioni-evoluzione-storica-e-i-ritardi-dellinformatizzazione/> (data di consultazione: 26/10/2018)
- Di Stefano, M., (2014). Il perito trascrittore nelle intercettazioni. *Altalex*. Disponibile da
<http://www.altalex.com/documents/news/2014/03/10/il-perito-trascrittore-nelle-intercettazioni-giudiziarie> (data di consultazione: 30/11/2018)
- Duranti, A., (2005). *Antropologia del linguaggio*. Meltemi Editore srl.
- Duranti, A., & Goodwin, C., (1992). *Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon*. Cambridge University Press.
- Dubois J. et al., (1986). *Dizionario di linguistica*, Zanichelli, Bologna.
- Du Bois J.W., Schuetze-Coburn S., Cumming S., Paolino D., (1992). Outline of discourse transcription. In Edwards, J., & Lampert, M. D. (a cura di), *Talking Data. Transcription and Coding in Discourse Research*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Falbo, C., Russo M., e Straniero F.S., (1999). *Interpretazione simultanea e consecutiva, problemi teorici e metodologie didattiche*. Milano: Hoepli
- Fatigante, M., (n.d.). *Teoria e pratica della trascrizione in analisi conversazionale. L'irriducibilità interpretativa nel sistema notazionale*. Università 'La Sapienza' di Roma. Disponibile da
https://elearning.uniroma1.it/pluginfile.php/297284/mod_resource/content/2/Fatigante%20Trascrizione.pdf (data di consultazione: 15/11/2018)
- Filippi, L., (1997). *L'intercettazione di comunicazioni*. Giuffrè.
- Galluzzo, M., (2017). Intercettazioni, il «caso» italiano. *Corriere della Sera*. Disponibile da
https://www.corriere.it/politica/17_novembre_02/intercettazioni-caso-italiano-5824584e-bff2-11e7-9033-a17365fca42f.shtml (data di consultazione: 26/10/2018)
- Garfinkel, H., (1967). *Studies in ethnomethodology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Giordano, L., (2016). Il consiglio superiore della Magistratura sulla buona prassi in materia di intercettazioni: prime considerazioni. In *Diritto Penale Contemporaneo 1/2018*. Disponibile da https://www.penalecontemporaneo.it/upload/GIORDANO_2016b.pdf (data di consultazione: 3/11/2018)
- González Rodríguez, M.J., (2014b). *Formas de mediación en el trabajo de intérprete de escuchas telefónicas*, in: C. Valero Garcés (2014).
- González Rodríguez, M.J., (2015a). Interpretar escuchas telefónicas en ámbito judicial: análisis descriptivo y metodología operacional. In Baigorri J., Russo M. (a cura di) (2015), *Trans (Revista de Traductología)*, 19 (2): 109-129. Disponibile da http://www.trans.uma.es/Trans_19-1/Trans19-1_109-129.pdf (data di consultazione: 1/12/2018)
- González Rodríguez M.J., (2015b). Interpretación para escuchas telefónicas: de la experiencia profesional a su didáctica. In Corpas Pastor G., Seghiri Domínguez M., Gutiérrez Florido R., Urbano Mendaña R. (2015). Disponibile da <http://www.tradulex.com/varia/AIETI7proc.pdf>. (data di consultazione 1/12/2018)
- González Rodríguez M.J., (2017a). Caratteristiche generali de la conversación telefónica monolingüe y su representación en ámbito judicial-policial. In *Report 1. Characteristic features of remote discourse*. Disponibile da https://www.shiftinorality.eu/it/system/files/download/REPORT%201%20%20%20SHIFT_1.pdf (data di consultazione: 28/02/2019)
- Grice, Paul H., (1989), *Studies in the ways of words*, Cambridge (Mass.), Cambridge University Press (trad. it. *Logica e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione*, Bologna, il Mulino, 1993).
- Leonardi, S., (2003). Introduzione. In Thüne E., Leonardi S. (a cura di), *Telefonare in diverse lingue: organizzazione sequenziale, routine e rituali in telefonate di servizio, di emergenza e fatiche*. Milano: F. Angeli.
- Lisi, D., (2018), *Le intercettazioni telefoniche e il ruolo dell'interprete nella fase investigativa*. Tesi di Laurea Magistrale in Interpretariato e Traduzione. Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT).
- Marcarino, A., (1988). *Sociologia dell'azione comunicativa*. Guida Editori.
- Masini, A., (2013). *L'italiano contemporaneo e le sue varietà*. In I. Bonomi, A. Masini, S. Morgana, M. Piotti, *Elementi di linguistica italiana*. Carocci editore.
- Paoloni, A., Zavattaro, D., (2007). *Intercettazioni telefoniche e ambientali. Metodi, limiti e sviluppi nella trascrizione e verbalizzazione. Con CD Audio*. Centro Scientifico Editore.

- Piotti, M., (2013). *Elementi di testualità*. In I. Bonomi, A. Masini, S. Morgana, M. Piotti, *Elementi di linguistica italiana*. Carocci editore.
- Poyatos, F., (1994). *La comunicación no verbal II. Paralenguaje, kinésica e interacción*. Madrid: Istmo.
- Poyatos, F., (2002). Nonverbal communication in simultaneous and consecutive interpretation. In Pöchhacker F. e Shlesinger M. (a cura di).
- Pretti, D., (2018). Prime riflessioni a margine della nuova disciplina sulle intercettazioni. In *Diritto Penale Contemporaneo 1/2018*. Disponibile da <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1772-pretti118.pdf> (data di consultazione: 5/11/2018)
- Schegloff, E., (1992). Introduction. In *Harvey Sacks: Lectures on Conversation (Gail Jefferson, ed.)*, 1. Oxford, Basil Blackwell.
- Sacks, H., Schegloff, E., & Jefferson, G., (1974). A Simplest Systematics for the Organization of Turn Taking in Conversation. *Language*, 50/4. Disponibile da https://pure.mpg.de/rest/items/item_2376846_3/component/file_2376845/content
- Searle J.R., (1969). *Speech Acts. An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.
- Spiezia, F., (2003). *Strumenti comuni di indagine e di ausilio della tecnologia: le intercettazioni telefoniche*. Presentato presso Sesto corso “Mario AMATO” di approfondimento tematico delle tecniche d’indagine: i protocolli di indagine, Roma: CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA. Disponibile da <http://astra.csm.it/incontri/relaz/8910.pdf>
- Testaguzza, A., (2017). Intercettazione telefonica 1. Presupposti e procedure. In *Enciclopedia Treccani*. Disponibile da [http://www.treccani.it/enciclopedia/intercettazione-telefonica-1-presupposti-e-procedure_\(Diritto-on-line\)/#41ilimitioggettiviesoggettivi-1](http://www.treccani.it/enciclopedia/intercettazione-telefonica-1-presupposti-e-procedure_(Diritto-on-line)/#41ilimitioggettiviesoggettivi-1) (data di consultazione: 28/10/2018)
- Valente, R., (2012). *Le intercettazioni telefoniche*. Disponibile da <https://books.google.it/books?id=thD1AwAAQBAJ&lpg=PP1&dq=intercettazioni%20telefoniche&hl=it&pg=PP1#v=onepage&q=intercettazioni%20telefoniche&f=false> (data di consultazione: 25/10/2018)
- Voghera, M., (2010). *Lingua parlata*. In *Treccani*. Disponibile da [http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-parlata_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/lingua-parlata_(Enciclopedia-dell'Italiano)/) (data di consultazione: 15/11/2018)
- Zirulia, S. (2017). Riforma Orlando: La “nuova” prescrizione e le altre modifiche al codice penale. In *Diritto Penale Contemporaneo 6/2017*. Disponibile da

<https://www.penalecontemporaneo.it/d/5501-riforma-orlando-la-nuova-prescrizione-e-le-altre-modifiche-al-codice-penale> (data di consultazione: 5/11/2018)

Sitografia

<https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/>

Codice Brocardi

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-ii/capovi/art221.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

Articolo 221 Codice di Procedura Penale Brocardi

https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-terzo/titolo-iii/capoi/art268.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_top

Articolo 268 Codice di Procedura Penale Brocardi

<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iv/art614.html>

Articolo 614 Codice di Procedura Penale Brocardi

<https://www.brocardi.it/dizionario/5706.html>

Perizia. Dizionario Brocardi.

<http://www.clifu.unito.it/QCER.pdf>

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/T/trascrizione.shtml

Trascrizione. Dizionari Corriere.

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/4/17G00116/sg>

LEGGE 23 giugno 2017, n. 103

<http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-deiministri-n-55/8373>

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55/8373

<https://www.istat.it/it/archivio/207961>

Istat (2017). Comunicato stampa. *L'uso della lingua italiana, dei dialetti e di altre lingue in Italia.*

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=2

Articolo 2, Costituzione italiana

https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=15

Articolo 15, Costituzione italiana

<http://www.treccani.it/enciclopedia/stenotipia/>

Stenotipia. Enciclopedia Treccani.

<http://www.treccani.it/vocabolario/mo/>

Mo. Vocabolario Treccani.

<http://www.treccani.it/vocabolario/perizia/>

Perizia. Vocabolario Treccani.

<https://webstat.giustizia.it/StatisticheGiudiziarie/altro/Altre%20Statistiche.aspx>

Ministero della Giustizia. Direzione Generale di Statistica, (2017). *Intercettazioni. Dato Nazionale.*

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:it:PDF>

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Appendice A

Questionario anonimo per periti trascrittori di intercettazioni telefoniche

Sezione 1

Informazioni generali

1. Età

2. Genere

3. Nazionalità

4. Lingua materna

Sezione 2

Profilo professionale del trascrittore

5. Da quanto tempo lavora nell'ambito delle intercettazioni telefoniche? Indichi un numero approssimativo di anni, mesi ecc.

6. Quanta esperienza ha in questo ambito da 0 a 10? (0= nessuna; 10=moltissima)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7. Oltre alla trascrizione di intercettazioni telefoniche, svolge altre attività? Qual è la sua professione?
- _____
8. Ha ricevuto una formazione per lavorare come perito trascrittore di intercettazioni?
- Sì
 - No
9. Se sì, che tipo di formazione ha ricevuto?
- Corso di formazione
 - Altro: _____
10. Se no, come ha acquisito le competenze necessarie per svolgere quest'attività? (È possibile scegliere più di un'opzione).
- Mi sono state fornite informazioni su come svolgere l'attività quando mi è stato affidato il primo incarico
 - Sono abituato a svolgere trascrizioni e quindi ho sfruttato la mia esperienza in questo ambito
 - Mi sono state fornite informazioni da chi prima di me aveva già svolto questo lavoro
 - Altro: _____

Sezione 3

Metodologia di lavoro

11. Quali strumenti usa per svolgere il lavoro (ascolto e trascrizione)? È possibile scegliere più di un'opzione.
- Programmi di riascolto audio
 - Tastiera del computer
 - Programmi di filtraggio audio (o miglioramento dell'audio)
 - Stenotype
 - Cuffie
 - Altro: _____

Metodologia di lavoro – ASCOLTO

12. AI momento dell'ASCOLTO della registrazione, quali sono le maggiori difficoltà che riscontra in una scala da 1 (=non problematico) a 10 (=molto problematico)?

- Rumori di sottofondo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- Voci sovrapposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- Riconoscere le voci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- Problemi di campo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- Velocità di eloquio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- Tono di voce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- Pronuncia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Metodologia di lavoro – TRASCRIZIONE

13. Nella TRASCRIZIONE di quali di questi fenomeni riscontra maggiori difficoltà in una scala da 1 (=non problematico) a 10 (=molto problematico)?

- Rumori di sottofondo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- Voci sovrapposte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- Riconoscere le voci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Metodologia di lavoro - TRASCRIZIONE II

14. Come risolve i seguenti problemi nel lavoro di trascrizione? È possibile selezionare solo una risposta.

Rumori di sottofondo

- Trascrivo "rumori di sottofondo", senza specificare di che rumore si tratti
- Chiedendo anche il parere di terzi, cerco di capire di che tipo di rumori si tratti (ad esempio: "porta che sbatte") e se sono sicura/o lo trascrivo, in modo da aggiungere un'informazione per le indagini
- Non lo trascrivo

Sovrapposizione di voci

- Trascrivo le voci sovrapposte in due diverse sequenze (Ad es.: -Voce1: "Ti dicevo..." - Voce2: "... sto andando")
- Scrivo "voci sovrapposte" senza trascrivere il contenuto delle frasi
- Cerco di comprendere ciò che si dice e, se proprio sono incomprensibili, "voci sovrapposte - incomprensibile"
- Altro

Tono di voce

- Descrivo l'alterazione del tono della voce del parlante prima della frase pronunciata (ad es.: (sottovoce), (con tono alterato))
- Indico genericamente "alterazione del tono della voce"
- Non lo trascrivo
- Altro

Velocità dell'eloquio

- Indico l'accelerazione o il rallentamento con strategie o segni grafici particolari prima o dopo la parola o l'enunciato (ad es. " >> sbrigati, è urgente" per indicare un'accelerazione)
- Specifico prima dell'enunciato o della parola "accelerando" / "rallentando"
- Non lo trascrivo

Pronuncia

- Se non riesco a comprendere scrivo "incomprensibile"
- Scrivo le diverse possibilità (es.: "Sono andato a comprare il cane/pane")
- Chiedo sempre un terzo parere

Sezione 4

La trascrizione e la lingua

15. Le è mai capitato di dover trascrivere intercettazioni in lingue diverse dalla sua lingua materna? È possibile selezionare più di un'opzione.
- Lingua straniera
 - Dialetto
 - Entrambi
16. Nel caso del dialetto, ha dovuto rivolgersi ad un ausiliario? Contrassegna solo un ovale.
- Sì, non ero sicura/o di comprendere
 - No, si trattava di un dialetto molto vicino a quello della mia zona
 - Altro
17. Nel caso del dialetto, come ha svolto il lavoro di trascrizione?
- Ho trascritto direttamente in italiano le parole/gli enunciati in dialetto nell'audio
 - Ho lasciato le parole/gli enunciati in dialetto
 - Ho trascritto in dialetto ed ho poi fornito una traduzione in italiano

Sezione 5

Il mestiere del trascrittore

18. Secondo lei, quali sono le mansioni di un trascrittore? È possibile scegliere più di un'opzione.

- Trascrivere parola per parola quello che ascolta
- Fornire le proprie impressioni su quanto ascoltato con annotazioni
- Trascrivere esitazioni, pause, incertezze ecc.
- Segnalare se ci sono rumori di sottofondo e di che tipo di rumori si tratta
- Segnalare il tono della voce del parlante ("arrabbiato", "sottovoce" ecc.)
- Segnalare un linguaggio criptico e sospetto

19. Secondo lei, quanto è importante (da 1 =più importante a 6=meno importante) per un trascrittore saper svolgere queste mansioni? Assegni un punteggio a ciascuna mansione.

- Segnalare il tono di voce del parlante ("tono minaccioso" ecc.)

1 2 3 4 5 6

- Segnalare se ci sono rumori di sottofondo e di che tipo di rumori si tratta

1 2 3 4 5 6

- Trascrivere esitazioni, pause, incertezze ecc.

1 2 3 4 5 6

- Fornire le proprie impressioni su quanto ascoltato con note

1 2 3 4 5 6
○ ○ ○ ○ ○ ○

- Trascrivere parola per parola ciò che si ascolta

1 2 3 4 5 6
○ ○ ○ ○ ○ ○

- Segnalare un linguaggio criptico e sospetto

1 2 3 4 5 6
○ ○ ○ ○ ○ ○

20. Nella trascrizione delle intercettazioni ci sono delle regole da seguire?

- Sì
- No

21. Se sì, quali? È possibile scegliere più di un'opzione.

- Regole riguardanti la forma del testo trascritto (layout, carattere, font)
- Regole riguardanti le informazioni da trascrivere e da non trascrivere (per es., se ci sono informazioni che possono essere tralasciate)
- Regole riguardanti le modalità con cui trascrivere determinati contenuti o informazioni (ad es. trascrivere in corsivo le voci ambientali)
- Regole riguardanti software, programmi e strumenti da utilizzare
- Altro:

22. Da 1 (=poco importante) a 10 (=importantissimo), quanto è importante ricevere una formazione sull'intero procedimento delle intercettazioni (perché si svolgono, come ecc.) ai fini della trascrizione?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

23. Da 1 (=poco importante) a 10 (importantissimo), pensa sia importante ricevere una formazione mirata per la trascrizione?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

24. Da 1 (=pessime) a 10 (=molto buone), come valuta le condizioni lavorative di un perito trascrittore (considerando anche il compenso ricevuto)?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sezione 6

Proposte di miglioramento

25. Cosa proporrebbe per migliorare gli aspetti negativi e le criticità di questa professione?

Appendice B

Trascrizione di Intercettazione 1

1. **BD:** Oh?
2. **VOCE MASCHILE:** Dove stai?
3. **BD:** A casa.
4. **VOCE MASCHILE:** Ehhh, pensavo stavi a T*****.
5. **BD:** Perché stavi... mo'... proprio mo' sono tornato a casa, oh? Ho finito di lavorare, perché ho iniziato a lavorare.
6. **VOCE MASCHILE:** Eh, mo' ho finito di lavorare pure io.
7. **BD:** Eh!
8. **VOCE MASCHILE:** Io ho finito di lavorare alle cinque.
9. **BD:** Perché stai a T*****?
10. **VOCE MASCHILE:** Eh!
11. **BD:** Bastardone, ma tu quando mi chiami, oh? Non mi chiami più mo'? Eh, una seratella?
12. **VOCE MASCHILE:** Quando vuoi D*****!
13. **BD:** Eh, quando vuoi tu, non quando voglio io. Mo' fammi... mo' fammi pigliare un po' di soldi, che mo' ho iniziato a lavorare, oh!
14. **VOCE MASCHILE:** (*ride*) Eh!
15. **BD:** Ja!
16. **VOCE MASCHILE:** Ci pigliamo...
17. **BD:** Comunque mi ha fatto piacere che mi hai chiamato. Porca puttana, proprio mo' sono arrivato a casa, lo vedi?
18. **VOCE MASCHILE:** Eh, ma... se mi vengo a fare un giro da te?

19. **BD:** Quando, mo'?
20. **VOCE MASCHILE:** Eh!
21. **BD:** Mo', mo', mo'?
22. **VOCE MASCHILE:** Eh! Eh! Eh!
23. **BD:** E vie'... vie'... vieni.
24. **VOCE MASCHILE:** Ma... niente?
25. **BD:** Io... zatla.
26. **VOCE MASCHILE:** Eh?
27. **BD:** Eh... meh, ma tu vieni qui. No io... oh, ma co... vieni qua, oh? Porca puttana!
28. **VOCE MASCHILE:** (*ride*) Ciao. Sto venendo.
29. **BD:** A bombetto, a bombetto.
30. **VOCE MASCHILE:** (*ride*) Ah! Ciao, ja.
31. **BD:** Ja, ciao.
32. **VOCE MASCHILE:** (*ride*)
33. **BD:** Stai venendo, oh?
34. **VOCE MASCHILE:** Sììì.
35. **BD:** Ja, ciao.
36. **VOCE MASCHILE:** Ciao.

FINE DELLA REGISTRAZIONE

Trascrizione Intercettazione 2

1. **BD:** Pronto?
2. **VOCE FEMMINILE:** Oh D***, ti volevo dire soltanto... eh... quando torni stai attento, perché sta... la filanda al negozio, ciao. Non so se hai capito.
3. **BD:** Che cazzo stai a dire? Che stanno i cani sotto là?
4. **VOCE FEMMINILE:** No, però stanno fe... fermano la gente. Non stanno con i cani, però fermano le persone. Ciao.
5. **BD:** Ma la Finanza è?
6. **VOCE FEMMINILE:** E' la... *(rivolta a terza persona)* Che cos'è, Polizia, Finanza?
7. **VOCE AMBIENTALE:** *La Polizia e...*
8. **VOCE FEMMINILE:** La Polizia e i Carabinieri.
9. **BD:** Vabbuo', ja. Io comunque... per le... per le otto meno dieci... meno dieci, meno un quarto, sto là. Tu vai a vedere...
10. **VOCE FEMMINILE:** Ok. Eh, io...
11. **BD:** Vai a vedere e chiamami, vedi se se ne sono andati, capi'?
12. **VOCE FEMMINILE:** Ok, ja. Ciao.
13. **BD:** E non ti fare sgamare, ciao.
14. **VOCE FEMMINILE:** Ciao.

FINE DELLA REGISTRAZIONE

Trascrizione Intercettazione 3

(segnale di chiamata)

1. **VOCE FEMMINILE:** Pronto?
2. **VOCE MASCHILE:** Oh, oh, dimmi?
3. **VOCE FEMMINILE:** Dove stai?
4. **VOCE MASCHILE:** Eh, sto a F*****.
5. **VOCE FEMMINILE:** Beato a te.
6. **VOCE MASCHILE:** Eh! *(parole incomprensibili - voci sovrapposte)*
7. **VOCE FEMMINILE:** C'ho una fame? *(ride)*
8. **VOCE MASCHILE:** Mo' sto... mo' devo rientrare, adesso.
9. **VOCE FEMMINILE:** Stavo pensando, ieri sera stavi al... mi hai detto: "Sto mangiando un panino", non ti ho chiesto di portarmi niente, oh?
10. **VOCE MASCHILE:** No, non c'è stato niente da fare. Mo' speriamo stasera.
11. **VOCE FEMMINILE:** Umh!
12. **VOCE MASCHILE:** Speriamo stasera per...
13. **VOCE FEMMINILE:** No, dico ieri. Ieri dico, stavi al distributore a mangiare e non ti ho detto: "Portami una Fanta, un panino".
14. **VOCE MASCHILE:** Ma che ne sai tu? A me non me l'hai chiesto, lo sai, qual è il problema? Non è un problema.
15. **VOCE FEMMINILE:** Ma... sentimi a me. E... umh... me lo vuoi portare adesso che vieni?
16. **VOCE MASCHILE:** E... no... io, mo'... adesso...

17. **VOCE FEMMINILE:** Eh!
18. **VOCE MASCHILE:** Adesso...
19. **VOCE FEMMINILE:** Umh!
20. **VOCE MASCHILE:** Rientro fra un'oretta e mezza...
21. **VOCE FEMMINILE:** Umh!
22. **VOCE MASCHILE:** Sta a casa che... già sta tutto preparato
che stanno aspettando a me.
23. **VOCE FEMMINILE:** Umh!
24. **VOCE MASCHILE:** E... mangio...
25. **VOCE FEMMINILE:** Perciò, tu c'hai tutto preparato...
26. **VOCE MASCHILE:** Io poi alle sei e mezza, alle sei, sei
e mezza...
27. **VOCE FEMMINILE:** Vai al campo?
28. **VOCE MASCHILE:** Vado a fare allenamento...
29. **VOCE FEMMINILE:** Eh!
30. **VOCE MASCHILE:** Stasera.
31. **VOCE FEMMINILE:** Umh!
32. **VOCE MASCHILE:** E passo da te.
33. **VOCE FEMMINILE:** E me lo porti poi... da mangiare?
34. **VOCE MASCHILE:** Poi... poi devo andare... ho un
appuntamento sempre stasera alle nove.
35. **VOCE FEMMINILE:** Umh!
36. **VOCE MASCHILE:** Con un amico mio...
37. **VOCE FEMMINILE:** Umh!
38. **VOCE MASCHILE:** Per quel discorso che ti avevo detto.
Che... per la partenza, che dovevo andare a B*****, là...
39. **VOCE FEMMINILE:** Umh!

40. **VOCE MASCHILE:** E poi... niente, tutto qua.
41. **VOCE FEMMINILE:** Allora sentimi... mi raccomando...
42. **VOCE MASCHILE:** E questi sono i programmi.
43. **VOCE FEMMINILE:** Allora, mo' che finisci a mangiare non puoi uscire? Non puoi fare niente?
44. **VOCE MASCHILE:** Come faccio? Dai, come faccio? Tanto, tanto fra un'ora devo... io passerò di là.
45. **VOCE FEMMINILE:** Tra un'ora dopo? Perché mangi alle sei tu?
46. **VOCE MASCHILE:** E sì! E io mangio per le tre e mezza.
47. **VOCE FEMMINILE:** Vabbe'. Allora sentimi a me. Alle sei...
48. **VOCE MASCHILE:** Nel frattempo che arrivo si faranno le tre e mezza. Io, alle sei, sei e un quarto, prima di andare al campo, passo da là, passo da te, capì'?
49. **VOCE FEMMINILE:** Ok.
50. **VOCE MASCHILE:** Però sempre... (*parole incomprensibili - voci sovrapposte*)
51. **VOCE FEMMINILE:** E porti qualcosa, per favore, alle sei, alle sei e mezza da mangiare?
52. **VOCE MASCHILE:** Sì, sì.
53. **VOCE FEMMINILE:** Da mangiare. (*ride*)
54. **VOCE MASCHILE:** Sì.
55. **VOCE FEMMINILE:** Mangiare, una cannuccia, una Fanta e un...
56. **VOCE MASCHILE:** Sì, sì, ho capito, ho capito, ho capito.

57. **VOCE FEMMINILE:** Da mangiare.
58. **VOCE MASCHILE:** E... poi...
59. **VOCE FEMMINILE:** E poi... (*parole incomprensibili - linea disturbata*)
60. **VOCE MASCHILE:** Vuoi un bel piatto di pasta? Vuoi un bel piatto di pasta?
61. **VOCE FEMMINILE:** Magari! Magari tesoro, magari.
62. **VOCE MASCHILE:** Le orecchiette con...
63. **VOCE FEMMINILE:** Eh, magari!
64. **VOCE MASCHILE:** Mo' me li faccio fare e te li faccio portare.
65. **VOCE FEMMINILE:** Veramente?
66. **VOCE MASCHILE:** (*ride*) Eh, veramente?
67. **VOCE FEMMINILE:** (*parole incomprensibili*) ...me li porti?
68. **VOCE MASCHILE:** Vuoi... le orecchiette a... (*ride*) ...sto scherzando. (*ride*)
69. **VOCE FEMMINILE:** Ah, stai scherzando? E non mi devi scherzare sopra a 'ste cose! Ma sei scemo?
70. **VOCE MASCHILE:** (*ride*) Vuoi... le orecchiette alle cime di rapa, quelle che si fanno a Bari, quelli... (*ride*)
71. **VOCE FEMMINILE:** Mamma mia quanto suono buone! Me le vuoi portare veramente?
72. **VOCE MASCHILE:** (*ride*) Oh, che sto scherzando. (*ride*)
73. **VOCE FEMMINILE:** Ma che cazzo scherzi, scemo!
74. **VOCE MASCHILE:** (*ride*) Ma come faccio? Lo sai che mi mangio oggi, io? Pasta e fagioli e bistecca. (*ride*)
75. **VOCE FEMMINILE:** Eh, fatteli anche per me.

76. **VOCE MASCHILE:** (*ride*) E che gli dico? Dico, vedi che devo portare pasta e fagioli e bistecca alla mia amante.
77. **VOCE FEMMINILE:** No, dì che ci sta un... eh, la tua amante, sì. Ci sta un barbone, gli dici, quale amante.
78. **VOCE MASCHILE:** Eh, gli dico un barbone, eh. Vabbuo'.
(*ride*)
79. **VOCE FEMMINILE:** Vabbe', quindi se non mi porti niente...
80. **VOCE MASCHILE:** Ci vediamo per le sei, dai.
81. **VOCE FEMMINILE:** Dai, ciao.
82. **VOCE MASCHILE:** Ciao, ciao.

FINE DELLA REGISTRAZIONE